



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 8

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
23 febbraio 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOPI	
<i>Provvedimento n. 31838</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	24
AS2144 - CRITICITÀ CONCORRENZIALI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	
CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE	24
AS2145 - ERSI ABRUZZO - RICOGNIZIONE SPL 2024	34
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	38
PS11569B - ENI-PRESCRIZIONE BIENNALE – NUOVO PROCEDIMENTO	
<i>Provvedimento n. 31833</i>	38
PS12096B - FINE DEL MERCATO TUTELATO-ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI ENEL ENERGIA	
NEL MERCATO LIBERO - RIDETERMINAZIONE SANZIONE	
<i>Provvedimento n. 31834</i>	48
PS12252 - BMW-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO	
<i>Provvedimento n. 31835</i>	52
PS12959 - VODAFONE-YOURDRIVE	
<i>Provvedimento n. 31836</i>	56
PS12804 - BERNABEI-PRESENTAZIONE PREZZI	
<i>Provvedimento n. 31837</i>	66

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP

Provvedimento n. 31838

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le segnalazioni delle società Open Fiber S.p.A. del 21 giugno 2024, integrata successivamente con ulteriori elementi nelle date 19 settembre, 4 ottobre, 12 novembre e 4 dicembre 2024, Vodafone Italia S.p.A. dell'8 agosto 2024, Iliad Italia S.p.A. del 14 agosto 2024 e dell'Associazione Italiana Internet Provider del 14 ottobre 2024;

VISTE le informazioni riportate da Sky Italia S.r.l. nel corso dell'audizione tenutasi in data 5 marzo 2024, da Retelit S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 2 luglio 2024 e da Open Fiber S.p.A. nel corso dell'audizione tenutasi in data 4 dicembre 2024;

VISTE le informazioni portate all'attenzione dell'Autorità dalla società FiberCop S.p.A. il 26 giugno, il 15 luglio, il 5 agosto e l'11 ottobre 2024 nonché le informazioni pervenute dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 25 novembre 2024;

VISTA la decisione della Commissione europea del 30 maggio 2024, caso *M.11386 – KKR/NETCO*;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE in merito ad alcune previsioni contenute nel *Master Service Agreement* sottoscritto dalle due società;

VISTA la propria delibera del 29 luglio 2025, con la quale è stata decisa la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità degli impegni presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate dai terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni presentate dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. il 24 novembre 2025;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTA la propria delibera del 27 gennaio 2026, con la quale è stata disposta la proroga del termine di chiusura del procedimento;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 28 gennaio 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. FiberCop S.p.A. (di seguito, "FiberCop") (C.F. 11459900962) è una società costituita nel novembre 2020, quale veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica, anche attraverso il lancio di un'offerta di servizi di accesso di "coinvestimento". Fino al 30 giugno 2024, FiberCop ha operato quale fornitore di servizi di accesso all'ingrosso in esclusivo riferimento alla rete secondaria. In questa fase iniziale, la società è stata sotto il controllo congiunto di TIM, con una partecipazione pari al 58% del capitale, e di Teemo Bidco (società di scopo controllata dal fondo KKR) col 37,5% mentre Fastweb S.p.A. deteneva il 4,5%. Dal 1° luglio 2024, la società è passata sotto il controllo esclusivo indiretto di KKR^{1*}, a valle dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture di rete fissa di TIM ed è ora attiva nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. L'operazione è stata autorizzata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2024². Nel 2024, FiberCop ha realizzato un fatturato pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Telecom Italia S.p.A. (di seguito, "TIM") (C.F. 00488410010) è una società storicamente attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta dei relativi servizi. A partire dal 1° luglio 2024, al completamento del processo di scorporo, TIM non è più titolare della rete telefonica. Pertanto, mentre continua a fornire servizi al dettaglio ai consumatori finali, si rifornisce di servizi di accesso all'ingrosso da altri operatori e in particolare da FiberCop, a sua volta divenuta proprietaria della rete fissa dopo la cessione del relativo ramo d'azienda da TIM. Essa è controllata da Poste Italiane S.p.A. che detiene il 24,81% del suo capitale sociale.

TIM ha realizzato nel 2024 un fatturato globale pari a [10-20] miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi di euro in Italia.

¹ Da quanto risulta, il capitale di FiberCop è detenuto dalla società Optics HoldCo S.r.l. il cui capitale a sua volta è ripartito nel seguente modo: [30-50%]* circa di KKR; Canada Pension Plan Investment Board e AZURE VISTA C 2020 SARL entrambi al [10-20%]; Ministero dell'Economia e delle Finanze al [10-20%]; F2i Fibra S.r.l. al [10-20%].

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Cfr. decisione della Commissione europea, 30 maggio 2024, caso *M.11386 – KKR/NETCO*.

I terzi intervenienti

3. L'Associazione **Italiana Internet Providers** (di seguito, "AIIP") è un'associazione di operatori di piccole e medie dimensioni attivi a livello nazionale nell'offerta di servizi di comunicazione elettronica.
4. **DIGI Italy S.r.l.** (di seguito, "Digi") è una società operante nel campo delle comunicazioni elettroniche, sia nel settore mobile sia in quello delle reti a banda ultralarga in fibra ottica, e fa parte del gruppo DIGI Communications.
5. **Fastweb S.p.A.** (di seguito, "Fastweb") fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, rivolgendo la propria offerta sia alla clientela residenziale sia alla clientela affari, ed è uno dei principali operatori concorrenti dell'ex monopolista. È altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta l'operatore *incumbent* del mercato elvetico.
6. A seguito della recente operazione di concentrazione, Swisscom AG controlla anche **Vodafone Italia S.p.A.** (di seguito, "Vodafone"), società di telecomunicazioni attiva nell'offerta di servizi di telecomunicazione su linea fissa e nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili.
7. **Iliad Italia S.p.A.** (di seguito, "Iliad") è una società attiva in Italia nella fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile. Iliad è controllata da Iliad S.A., operatore di telefonia fissa e mobile attivo in Francia.
8. **I.S.I. Line S.r.l.** (di seguito, "ISI Line") è un operatore di comunicazioni attivo a livello nazionale nell'offerta di servizi di comunicazione elettronica di rete fissa e a banda larga e ultralarga.
9. **Open Fiber S.p.A.** (di seguito, "Open Fiber") è una società costituita dal Gruppo Enel per l'ingresso nel mercato delle comunicazioni elettroniche, attiva nell'installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda ultra-larga. La società è controllata congiuntamente da Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited³.
10. **Planetel S.p.A.** (di seguito, "Planetel") è un operatore che offre al pubblico servizi di comunicazione elettronica di rete fissa e a banda larga ed ultralarga, su tutto il territorio nazionale, sia per clientela *business* che *consumer*, con infrastrutture di posa, in fibra ottica e FWA, di proprietà ed in concessione.

³ Cfr. decisione Commissione europea, 20 dicembre 2021, caso *M.10450 – CDP/Macquarie/Open Fiber*.

11. Retelit S.p.A. (di seguito, “Retelit”) è un operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce servizi di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga.

12. Sky Italia S.r.l. (di seguito, “Sky”) è un operatore televisivo attivo nell’offerta di servizi di *pay tv* mediante diversi mezzi di trasmissione e, in particolare, via satellite (DTH 1) e attraverso il digitale terrestre (DTT 2), nonché via cavo e *internet* e nell’offerta di servizi televisivi gratuiti. Sky è controllata da Sky Italian Holdings S.p.A. Sky ha altresì, ottenuto l’autorizzazione generale, ex articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”), per la fornitura di servizi telefonici e *internet* e di reti di comunicazione elettronica.

13. Wind Tre S.p.A. (di seguito, “WindTre”) è un operatore di comunicazioni fisse e mobili, nato dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A. del 31 dicembre 2016⁴. In Italia, WindTre è attiva nella fornitura di servizi di accesso mobile a *internet* e di servizi di telefonia mobile e fissa broadband e ultra-broadband.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

14. Il procedimento istruttorio in oggetto è stato avviato il 17 dicembre 2024 al fine di accertare i possibili profili restrittivi della concorrenza discendenti da alcune previsioni contenute nell’accordo siglato tra TIM e FiberCop, cd. *Master Service Agreement* (di seguito, MSA), a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024.

15. Le società Digi, Fastweb, Vodafone, Iliad, ISI Line, Open Fiber, Planetel, Retelit, Sky e WindTre, nonché l’associazione AIIP sono state ammesse al procedimento istruttorio, a seguito di motivata istanza⁵, nelle date tra il 17 gennaio 2024 e il 6 febbraio 2025⁶.

16. Le Parti e i terzi intervenienti hanno effettuato l’accesso al fascicolo⁷ e sono stati auditi⁸ in numerose occasioni. Inoltre, in data 6 agosto 2025⁹ è stata trasmessa all’Associazione AIIP nonché a Open Fiber, Digi, Fastweb, Iliad, ISI Line, Planetel, Sky, Vodafone e WindTre una articolata richiesta di informazioni, le cui risposte sono pervenute tra il 15 settembre 2025 e il 1° ottobre 2025¹⁰.

⁴ Cfr. decisione Commissione europea, 1° settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV.

⁵ Docc. 46, 48, 50, 51, 55, 60, 61, 71, 72 e 78.

⁶ Docc. 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 76 e 81.

⁷ Docc. da 62 a 69, da 73 a 76, 81, 93, 98, 105, da 109 a 111, da 191 a 199, 219, 220, 227, da 230 a 234, da 242 a 250, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 282, IMP48, IMP84, da IMP97 a IMP101, IMP111, IMP129.

⁸ Doc. 1, 4, 6, 8, 27, 80, 84, 86, 96, 118, 119, 122, 125, 131, 136, 140, 154, 161, 177, 265, IMP46, IMP108, IMP138, IMP155.

⁹ Doc. da IMP15 a IMP24.

¹⁰ Doc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

17. In data 18 giugno 2025, come da proroga richiesta dalle Parti¹¹, esse hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990¹² e in data 30 luglio 2025, verificata la non manifesta infondatezza degli stessi, ne è stata disposta la pubblicazione¹³.

18. Alla consultazione pubblica, terminata l'8 ottobre 2025, a seguito di proroga richiesta dai terzi¹⁴, hanno partecipato Retelit, WindTre, Colt, Iliad, Open Fiber, Sky, AIIP, Fastweb e Vodafone¹⁵. In data 10 novembre 2025 le società Fastweb e Vodafone hanno trasmesso una memoria economica¹⁶ in tema di replicabilità dei costi e delle offerte, il 17 novembre 2025 è pervenuta una ulteriore memoria congiunta da parte di Open Fiber, Fastweb e Iliad¹⁷ sulle modifiche agli impegni ritenute necessarie ai fini della loro valutazione di idoneità. In data 28 ottobre 2025 è stata trasmessa una richiesta di informazioni ad INFRATEL concernente la recente mappatura svolta da codesta società, la cui risposta è pervenuta in data 31 ottobre 2025¹⁸.

19. Infine, le Parti hanno presentato memorie in data 21 ottobre e 19 novembre 2025¹⁹ e sono state sentite in audizione in data 25 settembre, 17 ottobre, 7 novembre e 14 novembre 20²⁰; in data 25 novembre 2025, a seguito di proroga richiesta dalle Parti²¹, hanno replicato alle osservazioni presentate nella consultazione pubblica, modificando e integrando gli impegni presentati²².

III. LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI OGGETTO DELL'AVVIO

III.1 Premessa

20. Il presente procedimento ha ad oggetto alcune previsioni dell'MSA, ossia il contratto sottoscritto da FiberCop e TIM e volto a disciplinare i rapporti tra le due società a seguito del completamento dell'operazione di scorporo della rete, che ha avuto luogo a luglio 2024. Esso, secondo quanto rappresentato dalle Parti dell'accordo alla Commissione, non è accessorio all'operazione di deconcentrazione e, infatti, sulla base di tali dichiarazioni la Commissione non lo ha valutato nell'ambito della citata operazione KKR/Netco.

21. L'MSA ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (cioè dalla data del *closing* dell'operazione di cessione della rete). Prima della scadenza del contratto, TIM e FiberCop avranno l'obbligo di rinegoziare in buona fede i corrispettivi applicabili per ciascun servizio, tenendo conto di specifici parametri. Ne discende che la durata effettiva è di quindici anni, rinnovabili per altri quindici anni.

¹¹ Doc. 153 e 159.

¹² Doc. 175.

¹³ Cfr. Provv. n. 31636 del 29 luglio 2025.

¹⁴ Cfr. Provv. n. 31674 del 23 settembre 2025.

¹⁵ Docc. IMP72, IMP77, IMP81, IMP82, IMP83, IMP85, IMP86 e IMP87.

¹⁶ Doc. IMP130.

¹⁷ Doc. IMP131.

¹⁸ Docc. IMP116 e IMP126.

¹⁹ Docc. IMP. 105, IMP. 106 e IMP132.

²⁰ Docc. IMP46, IMP108, IMP138 e IMP155.

²¹ Cfr. Provv. n. 31711 del 28 ottobre 2025.

²² Doc. IMP134.

22. L'MSA disciplina i servizi che ognuna delle Parti acquisisce dall'altra. In particolare, è previsto che TIM acquisisca da FiberCop: *a*) servizi di accesso; *b*) servizi B2B (questi includono in particolare i diritti IRU concessi a TIM sui collegamenti P2P, ossia sulle fibre che collegano la clientela aziendale, oltreché i servizi di co-locazione, servizi di interconnessione per fonìa *legacy* e servizi di banda per accessi *legacy*); *c*) servizi di rete (*engineering, delivery e assurance*); *d*) servizi immobiliari; *e*) servizi di energia. Per i servizi di accesso alla rete *sub a*) l'MSA prevede che TIM sia tenuta all'acquisto in esclusiva da FiberCop per l'intera durata del contratto, ossia per quindici anni, rinnovabili per altri quindici, mentre per gli altri, l'esclusiva dura solo i primi *[omissis]* anni.

23. Per altro verso, è previsto che FiberCop acquisti da TIM i seguenti servizi: *a*) servizi di Data Center; *b*) servizi mobili corporate; *c*) servizi di rete aziendale; *d*) IT BSS – Servizi di Comunicazione e Collaborazione per i dipendenti di FiberCop; *e*) servizi di trasporto per fornire Bitstream ai clienti di FiberCop, unico interlocutore con i terzi che richiedono servizi di accesso. Inoltre, FiberCop subentrerà nei contratti di locazione di alcuni immobili che, dopo l'operazione, rimarranno all'interno del perimetro di TIM. Per questi servizi sono previsti soltanto *[omissis]* per i servizi di Data Center e *[omissis]* per i servizi di telefonia mobile erogati ai dipendenti di FiberCop (che FiberCop ritiene compatibile con la durata dei contratti di telefonia mobile per le aziende).

III.2 Le criticità concorrenziali oggetto dell'avvio

24. In sede di avvio, l'Autorità ha ritenuto che alcune previsioni dell'MSA sollevassero preoccupazioni di natura concorrenziale; previsioni che sono riconducibili a tre macro temi, e segnatamente: *(i)* il vincolo di esclusiva che lega TIM a FiberCop per i servizi di accesso alla rete; *(ii)* il sistema di scontistica sui prezzi di accesso concessi da FiberCop a TIM e poi estesi a tutti gli operatori *retail* concorrenti di TIM; *(iii)* la concessione a TIM di diritti IRU²³ sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali.

25. In sintesi, il primo profilo evidenziato in avvio atteneva al vincolo di esclusiva che lega TIM a FiberCop nell'utilizzo della rete di quest'ultima sull'intero territorio nazionale e per l'intera durata del contratto²⁴. L'esclusiva è accompagnata da un meccanismo che può definirsi di intermediazione e di reotroattività, che opera nelle aree in cui non è presente la rete in fibra di FiberCop. In base a tale meccanismo, laddove TIM voglia migrare dalla rete (anche parzialmente) in rame alla rete interamente in fibra (FTTH) e FiberCop non offra direttamente quest'ultimo servizio, essa non può rivolgersi direttamente ad altro operatore ma deve rivolgersi comunque a FiberCop, la quale ha 30 giorni lavorativi per presentare un piano di fattibilità o 3 mesi per sottoscrivere un accordo con un altro operatore in modo da garantire a TIM l'accesso alla rete, nonché ulteriori 9 mesi per rendere la fornitura operativa. Se FiberCop non rispetta tali condizioni TIM potrà rivolgersi direttamente ad un altro operatore. È inoltre previsto che, laddove FiberCop realizzi *medio tempore* la propria rete in fibra, TIM dovrà migrare su di essa tutti i clienti già attivi e/o futuri che aveva intanto attivato sulla rete dell'operatore concorrente. La durata trentennale del vincolo di esclusiva, insieme con il meccanismo di intermediazione e di retroattività, ad avviso dell'Autorità, apparivano idonee a

²³ Gli *Indefeasible Right of Use* (IRU) sono una modalità tipica di diritto d'uso in voga nel settore delle telecomunicazioni. Consistono nel diritto di usare una porzione di rete di telecomunicazione, ad esempio dei rilegamenti di fibra ottica, per un periodo di tempo che solitamente varia tra i 20 e i 30 anni. Sono assimilabili a un contratto di affitto di lungo termine e consentono a un operatore di comportarsi *come se* disponesse di una rete proprietaria.

²⁴ Cfr. art. 6.1.1 e seguenti e 21.1.1 dell'MSA.

sollevare preoccupazioni in termini di effetti di *foreclosure* a monte, privando il concorrente di FiberCop della potenziale domanda di TIM, nonché in termini di disincentivo all'investimento da parte di FiberCop nella rete in fibra e di disincentivo al passaggio della clientela di TIM dal rame alla fibra.

26. Il secondo profilo in rilievo riguardava il meccanismo degli sconti sui prezzi di accesso concessi da FiberCop a TIM e poi, in base alle dichiarazioni di FiberCop, estesi a tutti gli operatori *retail* concorrenti di TIM, che, come ogni decisione di prezzo di FiberCop, sarà oggetto di notifica al Regolatore. Al riguardo, l'MSA prevede una tabella di sconti, il cui valore aumenta all'aumentare dei volumi richiesti e che, sebbene sia esteso a tutti gli operatori interessati, *prima facie*, appariva idoneo ad avvantaggiare TIM nella misura in cui le soglie di volume per godere degli sconti più elevati apparivano raggiungibili solo da quest'ultima.

27. Infine, il terzo profilo di preoccupazione riguardava la concessione a TIM di diritti IRU sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali, che appariva idonea a determinare un vantaggio competitivo per TIM nell'offerta dei servizi alla clientela *business* laddove l'accesso a tali infrastrutture fosse stato precluso agli altri operatori *retail* concorrenti che intendano servire, in futuro, quegli stessi clienti.

IV. I MERCATI RILEVANTI

IV.1 Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

28. FiberCop opera nel mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, sia attivi sia passivi. Tale mercato è individuato dalla domanda e dall'offerta di tali servizi, forniti mediante l'utilizzo di portanti fisiche in rame, in fibra ottica e *wireless* (FWA). In particolare, su tale mercato sono commercializzati degli *input* necessari per predisporre un'offerta di servizi di telecomunicazioni fisse rivolta alla clientela finale, nella misura in cui non è possibile servire la clientela finale senza disporre di un accesso alla rete locale.

29. Più nello specifico, gli operatori di telecomunicazioni necessitano di *input* di rete sia nel caso intendano servire soltanto la clientela residenziale sia nel caso in cui indirizzino la propria offerta ai clienti aziendali e alla Pubblica Amministrazione. La Raccomandazione della Commissione²⁵ sui mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* distingue i servizi di accesso in due mercati: (i) mercato 1 dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa; (ii) mercato 2 dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso.

30. Nel mercato 1, in sintesi, rientrano i servizi di accesso a capacità condivisa, adoperati soprattutto per servire la clientela residenziale.

31. Nel mercato 2, invece, sono offerti i rilegamenti, con portanti in rame o in fibra, sia passivi sia attivi, con capacità dedicata, utilizzati per rilegare le sedi utenti dei clienti aziendali. In questo mercato, rispetto al mercato 1, vi è una maggiore dinamica competitiva. Negli anni, infatti, alcuni operatori hanno realizzato delle reti di collegamenti dedicati di proprietà alternative a quella *incumbent*.

²⁵ Cfr. Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione del 18 dicembre 2020 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

32. Sotto il profilo geografico, in base alla prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea²⁶, il mercato ha dimensione nazionale, considerato che le offerte di FiberCop e degli altri operatori sono, in larga misura, omogenee, sebbene si basino su diverse tecnologie di accesso.

33. Ciò detto, nel presente provvedimento si terrà conto di alcune differenze riscontrate nelle dinamiche concorrenziali in alcuni ambiti territoriali sub-nazionali, ai fini della modulazione degli impegni presentati dalle Parti, fermo restando che in questa sede non è necessario definire puntualmente i corretti confini del mercato geografico rilevante.

34. Attualmente, l'offerta di servizi di accesso all'ingrosso è espressa principalmente da tre operatori (FiberCop, Open Fiber e Fastweb). Considerando il mercato nella sua intera estensione merceologica e geografica, quindi comprensivo di servizi passivi e attivi e tenuto conto di tutte le tecnologie di rete (rame, fibra-rame, fibra, FWA), FiberCop detiene una posizione di *leadership* con una quota pari al 75% nel 2023, al 71% nel 2024 e al 70% al primo trimestre 2025, mentre Open Fiber e Fastweb hanno una quota significativamente inferiore²⁷.

IV.2. I mercati dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio di rete fissa

35. A differenza di FiberCop, TIM è attiva, dal lato dell'offerta, nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio e, quindi, anche tale ambito rileva ai fini del presente procedimento. Al riguardo, come anticipato in sede di avvio, benché la valutazione concorrenziale dell'accordo e degli impegni qui in esame appaia poter essere condotta anche rispetto al più ampio contesto di mercato relativo all'offerta complessiva di servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio, si ricorda che nei suoi precedenti²⁸ l'Autorità ha definito tre distinti mercati a seconda delle caratteristiche specifiche della domanda: (i) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela residenziale; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la clientela affari; (iii) il mercato dei servizi di telecomunicazione su rete fissa al dettaglio per la Pubblica Amministrazione. In tutti i mercati individuabili in funzione del tipo di clientela, TIM è l'operatore principale.

36. TIM attualmente detiene sulle linee attive complessive, a livello nazionale, la quota più elevata, pari al 37,5%:

²⁶ Cfr. da ultimo, provv. n. 31416, del 19 dicembre 2024, caso C12659 - *Swisscom Italia/Vodafone Italia*.

²⁷ Elaborazioni dell'Autorità su dati pubblici di AGCom e sui bilanci pubblicati da FiberCop.

²⁸ Cfr. da ultimo C12659 *Swisscom Italia/Vodafone Italia*, provvedimento n. 31320 del 10 settembre 2024.

Tabella 1. Quote di mercato in linee attive dei servizi al dettaglio

Linee per operatore	2024 (%)
TIM	37,5
Vodafone	15,4
WindTre	14,4
Fastweb	13
Sky Italia	3,7
Eolo	3,4
Tiscali	3
Altri	9,7

Fonte: Osservatorio sulle comunicazioni di AGCom, 1/2025.

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI

37. In data 19 giugno 2025, FiberCop e TIM hanno presentato un *set* di impegni al fine di far venir meno le preoccupazioni sollevate dall’Autorità.

38. Il **primo impegno** riguarda il regime di esclusiva previsto nell’MSA ed è volto a modificarne la durata e la portata. A tal fine, le Parti individuano sul territorio italiano 3 *Cluster*, ossia aree che, a loro avviso, presentano condizioni competitive omogenee, prevedendo per ciascun *cluster* un regime differente di esclusiva.

39. Più nello specifico, il *Cluster 1* è costituito dalle cd. “Aree Sussidiate”, ossia dalle aree nelle quali la rete in fibra è stata costruita usufruendo di contributi pubblici erogati mediante procedure di gara²⁹. In questo *cluster* non sono previste modifiche rispetto alle previsioni dell’MSA.

40. Il *Cluster 2* è costituito da 175 Comuni, ricadenti nelle cd. Aree Nere, nei quali, ad avviso delle Parti, FiberCop sarebbe soggetta alla pressione concorrenziale di altri operatori³⁰. In ragione del contesto competitivo esistente, le Parti propongono che in tali Comuni l’esclusiva si articoli come segue: 1. un iniziale periodo di esclusiva di tre anni, funzionale a consentire a FiberCop il completamento della rete, durante il quale essa potrà rifornire TIM sia direttamente (se dispone della rete) sia indirettamente (mediante il meccanismo di intermediazione); 2. un ulteriore periodo di esclusiva di dieci anni, in cui TIM sarà legata in esclusiva solo rispetto alle unità immobiliari rispetto alle quali FiberCop ha realizzato la rete in fibra nei primi tre anni; 3. un ultimo periodo di ulteriori

²⁹ Tale *cluster*, secondo le stime delle Parti, corrisponde a meno del 23% delle unità immobiliari nazionali, di cui circa il [70-75%] a regime riconducibili ad Open Fiber ed il [25-30%] circa a FiberCop.

³⁰ Tali Comuni sono identificati dalle Parti in base ai seguenti requisiti: (a) sono presenti almeno due operatori *wholesale* FTTH, (b) il livello di *take-up* degli accessi in FTTH è superiore al 50%, e (c) l’esclusiva di TIM a favore di FiberCop vincola una quota di mercato complessiva *broadband* (“BB”) + *ultrabroadband* (“UBB”) non superiore al 30% risultando pari a circa il [25-30%] nel 2024. Tale *cluster* corrisponde a circa un terzo delle UI nazionali.

sei anni in cui, per le sole unità immobiliari in cui FiberCop ha realizzato la rete in fibra, TIM sarà tenuta a mantenere su questa rete un numero medio di clienti attivi non inferiore a quello raggiunto al termine del precedente periodo di dodici anni³¹.

41. Il *Cluster 3*, infine, corrisponde alle aree che non rientrano nei *Cluster* nn. 1 e 2, nelle quali la costruzione di una o più reti per l'offerta del servizio FTTH non è stata ancora realizzata, se non in parte residuale³². Anche per questo *cluster* le Parti propongono un meccanismo di esclusiva articolato come nel *Cluster 2* che precede, salvo che il periodo iniziale di esclusiva è pari a quattro anni (e non a tre); ciò in quanto, trattandosi di aree in cui non vi è rete per l'offerta del servizio FTTH, se non in misura minima, le Parti sostengono che sia necessario un periodo maggiore per il *roll-out* della rete.

42. In aggiunta, le Parti si impegnano affinché, nei casi in cui FiberCop fornisca a TIM i servizi utilizzando la rete altrui, la *fee* per la gestione del servizio sia quantificata in modo da coprire i meri costi amministrativi e, in ogni caso, non ecceda la misura del [0-5%] sul prezzo *wholesale* praticato dall'operatore terzo. Ciò al fine di eliminare qualsivoglia rischio di doppia marginalizzazione.

43. Il **secondo impegno** riguarda il sistema di scontistica. Accanto a quanto già previsto nell'MSA, FiberCop si è impegnata ad offrire uno sconto ulteriore che riguarda esclusivamente una componente (attiva) del servizio di accesso alla rete passiva, ossia gli apparati cd. OLT o ONT³³, mentre il prezzo di accesso della rimanente parte del servizio passivo - che rappresenta oltre l'80% del prezzo finale - è quello definito dall'AGCom e applicato in modo non discriminatorio a tutti gli operatori. Più in particolare, FiberCop propone di applicare i seguenti prezzi degli apparati:

Numero medio clienti attivi/Totale UI vendibili	Civici Neri	Civici Grigi
Da 0% a 4%	2,68€	1,93€
Da 4% a 8%	2,43€	1,93€
Da 8% a 12%	2,18€	1,93€
>12%	1,93€	1,93€

44. L'impegno prevede inoltre: *i*) un ulteriore sconto di 0,30€/mese che si applica qualora l'operatore intenda estendere l'ambito geografico affidato a FiberCop per le nuove attivazioni anche nei civici nei quali è presente un altro operatore *wholesale*³⁴; *ii*) uno sconto addizionale di 0,34€/mese, che si somma al precedente di 0,30€/mese, e che si applica qualora l'operatore decida

³¹ Qualora il numero medio di clienti attivi di TIM su rete FiberCop in un determinato anno sia inferiore a quello riscontrato al termine del periodo di 10 anni, TIM non dovrà corrispondere a FiberCop alcuna compensazione economica (penale), ma non potrà attivare linee con un altro operatore *wholesale*.

³² Le Parti stimano che tale *cluster* corrisponda a circa il 44% delle UI nazionali.

³³ Sebbene l'offerta del servizio passivo riguardi la parte "spenta" delle infrastrutture (quindi il rame o la fibra e i relativi cavidotti), le imprese titolari di tali infrastrutture mettono solitamente a disposizione degli OLO anche alcuni apparati necessari ad "accendere la rete" (c.d. OLT o ONT), pur continuando il servizio prevalente ad avere natura passiva.

³⁴ Tale sconto, che, come lo sconto descritto al par. 0, si applica al prezzo della sola componente attiva, verrà applicato esclusivamente a tutte le nuove attivazioni successive alla suddetta estensione, e non verrà dunque applicato alle linee ricomprese nell'ambito geografico originario.

di attivare i nuovi clienti esclusivamente su rete FiberCop, per l'intero territorio nazionale, e di migrare su tale rete tutta la *customer base* attiva³⁵.

45. Ad avviso delle Parti, tale scontistica dovrebbe consentire agli operatori *retail* di avere maggiore opportunità di scelta tra servizio passivo e attivo, riducendo, in tal modo, il rischio che sia sempre più conveniente l'accesso al servizio attivo.

46. Il **terzo impegno** riguarda gli IRU ed è volto a garantire la piena contendibilità dei clienti finali aziendali, serviti tramite i rilegamenti in fibra ottica oggetto di IRU riservati a TIM. Al riguardo, TIM si impegna a rimetterne FiberCop nella piena titolarità e disponibilità se, al venire meno del rapporto contrattuale tra TIM e il relativo cliente *business*, 1) un operatore terzo richieda a FiberCop in IRU una o più fibre per tale cliente e 2) FiberCop non disponga di altra capacità di rete per soddisfare tale richiesta. In tal caso, FiberCop riconoscerà a TIM un corrispettivo correlato al valore di mercato degli anni di durata residua dell'IRU, autonomamente definito tra le Parti. Nel caso di eventuale riassegnazione a TIM del medesimo IRU, i termini economici della riassegnazione saranno concordati in buona fede tra le Parti³⁶.

47. Da ultimo, le Parti si impegnano a dare esecuzione alle misure sopra indicate entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni.

VI. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL CORSO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA E LE ALTRE EVIDENZE ACQUISITE

48. A seguito della pubblicazione degli impegni sono pervenute articolate osservazioni presentate dagli operatori terzi, integrate anche successivamente alla scadenza del termine³⁷; ad esse si aggiungono ulteriori elementi che sono stati acquisiti dagli Uffici nel corso del procedimento, sia attraverso audizioni sia attraverso puntuali richieste di informazioni trasmesse ai principali operatori terzi³⁸. Nel prosieguo, si darà sinteticamente conto dell'insieme di tali elementi, distinti per ognuno dei profili di preoccupazione evidenziati in avvio.

49. Per quel che concerne, in primo luogo, il **profilo relativo al vincolo di esclusiva**, è emerso quanto segue.

50. Innanzitutto, gli operatori terzi hanno sottolineato l'inadeguatezza dei criteri utilizzati dalle Parti per l'individuazione dei *cluster*, ritenuti non coerenti né con quelli utilizzati, di norma, dall'AGCM né con quelli su cui si basa l'AGCom³⁹. Tali criteri porterebbero ad aggregare nel

³⁵ Tale sconto aggiuntivo si applicherà alle nuove linee attivate su rete FiberCop successivamente all'assunzione dell'impegno di esclusiva da parte dell'operatore ed è volto a premiare l'esclusiva, che riduce il rischio afferente agli investimenti in rete e alla correlata domanda di servizi: il minor rischio si traduce in minor costo di produzione/offerta che viene traslato sull'operatore.

³⁶ Al riguardo, TIM precisa che una volta restituito l'IRU: (i) essa cesserà di avere qualsivoglia obbligo nei confronti di FiberCop, con specifico riferimento ad esso; (ii) non sarà messa a conoscenza dell'identità del terzo acquirente dell'IRU e non avrà alcun rapporto con lo stesso, sì che ogni relazione contrattuale sarà solo tra FiberCop ed il terzo; (iii) nel caso in cui si interrompa il rapporto contrattuale tra il terzo ed il cliente *business*, ed il terzo rimetta a disposizione di FiberCop la risorsa precedentemente acquisita in IRU, quest'ultima potrà attribuirsi ad altri soggetti a quel momento interessati ed eventualmente anche a TIM.

³⁷ Docc. IMP72, IMP77, IMP81, IMP82, IMP83, IMP85, IMP86, IMP87, IMP130 e IMP131.

³⁸ Cfr. doc. 1, 4, 6, 8, 27, 80, 84, 86, 96, 118, 119, 122, 125, 131, 136, 140, 154, 161, 177, 265, IMP36, IMP37, IMP42, IMP46, da IMP66 a IMP70, IMP108, IMP138, IMP155.

³⁹ Da un lato, infatti, la prassi dell'Autorità è quella di ricomprendere nello stesso mercato, sotto il profilo merceologico, tutti i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa senza distinguere in base alla tecnologia, e di considerare il mercato

medesimo *cluster* ambiti caratterizzati da dinamiche concorrenziali molto eterogenee, non solo tra diversi Comuni che sono inseriti nello stesso *cluster*⁴⁰ ma anche all'interno del medesimo Comune⁴¹. Inoltre, e con specifico riguardo al *Cluster 2*, ad avviso degli operatori terzi, accanto ad aree caratterizzate da un maggior grado di concorrenza, vi sarebbero aree in cui FiberCop detiene ancora un significativo potere di mercato sulla base delle analisi svolte dal Regolatore⁴².

51. In merito, poi, alla durata del vincolo di esclusiva, se, da un lato, è emersa una generale critica perché ritenuta eccessiva e non giustificata, dall'altro lato, l'esame dei contratti attualmente vigenti nel settore dà conto della presenza di vincoli di esclusiva aventi durata complessiva anche fino a 28 anni⁴³.

52. Parimenti, anche in merito agli investimenti come giustificazione alla durata dell'esclusiva, sono emerse contraddizioni, sia in relazione alla presenza o meno di spazio per investire, soprattutto in relazione al *Cluster 2*, sia in termini di incentivo stesso ad investire⁴⁴, che per alcuni sarebbe del tutto assente, posto che FiberCop avrebbe la rete in rame *legacy* sulla quale, comunque, resterebbero gli utenti di TIM. In generale, tuttavia, tutti gli operatori hanno riconosciuto la necessità dell'esclusiva "*quale garanzia di ricavi che riduca l'aleatorietà del ritorno dell'investimento*"⁴⁵.

53. Infine, gli operatori terzi hanno contestato il meccanismo di intermediazione e di retroattività, presente nell'MSA in base al quale laddove l'operatore attivi, su base semestrale, più del 5% del totale delle nuove linee su rete diversa da quella di FiberCop, a decorrere da quel semestre è previsto che perda lo sconto acquisito su tutte le linee attivate su FiberCop. Tale meccanismo ad avviso di tali soggetti sarebbe idoneo a creare un *lock-in* degli operatori *retail* rispetto alla rete di FiberCop, disincentivando una loro possibile migrazione verso la rete dei concorrenti di FiberCop.

54. Sul tema degli **sconti**, che FiberCop ha precisato si applicano a tutti gli operatori indistintamente, e che, dall'analisi svolta appaiono presenti in tutti i contratti del settore, gli operatori terzi hanno innanzitutto evidenziato che il sistema previsto dall'MSA comporterebbe distorsioni concorrenziali perché, da un lato, gli impegni a volume sarebbero idonei a favorire, di fatto, la sola TIM e, dall'altro lato, la scontistica, nel suo insieme, potrebbe rafforzare, di fatto, l'esclusiva, per TIM come per gli altri operatori, con conseguente effetto di *foreclosure* nei confronti dei concorrenti, a monte, di FiberCop.

geograficamente esteso all'intero territorio nazionale. L'AGCom, dal canto suo, articola la propria regolazione nel mercato all'ingrosso a livello geografico sulla base di parametri e/o soglie diverse da quelle utilizzate da FiberCop (cfr. Delibera AGCom n. 205/25/CONS).

⁴⁰ Con riguardo alle differenze tra Comuni, essi sottolineano che il criterio del *take up* dell'FTTH non sarebbe adeguato a cogliere strutture di mercato omogenee, nella misura in cui identifica una tendenza di mercato ma non cattura il posizionamento dei singoli operatori.

⁴¹ Per quanto riguarda la disomogeneità interna ai singoli Comuni, i terzi evidenziano, specialmente con riferimento al *Cluster 2*, come la presenza di due reti FTTH e una copertura complessiva molto elevata sul territorio comunale non sarebbero idonee a fornire alcuna indicazione circa la presenza di una concorrenza effettiva, dal momento che possono esservi aree all'interno di un ambito comunale in cui è presente soltanto una rete FTTH.

⁴² Cfr. le più recenti Analisi di mercato di AGCom di cui alle Delibere n.114/24/CONS e n. 205/25/CONS.

⁴³ Cfr. docc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

⁴⁴ In sintesi, gli operatori terzi sostengono che: i) nel *Cluster 1* gli investimenti sarebbero legati unicamente a eventuali sussidi statali; e ii) nel *Cluster 3* FiberCop non avrebbe incentivi ad investire potendo fare affidamento sulla *legacy* legata alla rete in rame. Quanto al *Cluster 2*, sono emerse posizioni divergenti in quanto per alcuni operatori non vi sarebbe molto spazio per nuovi investimenti mentre per altri esisterebbero ancora spazi significativi per ulteriori investimenti nell'espansione della copertura con rete in fibra.

⁴⁵ Cfr. docc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

55. Quanto, poi, allo specifico impegno di sconto proposto da FiberCop al fine di mantenere un incentivo all'offerta di servizio passivo, gli operatori terzi lamentano che esso, lungi dall'attenuare gli effetti restrittivi della scontistica prevista dal MSA, affiancherebbe a ciò un ulteriore meccanismo di sconto, anch'esso peraltro raggiungibile solo da TIM, e sarebbe idoneo ad azzerare o rendere addirittura negativa la differenza di prezzo nell'offerta di servizio attivo e di servizio passivo, finendo per precludere, in tal modo, ogni incentivo al modello di *business* per la vendita di servizi di accesso all'ingrosso in concorrenza con FiberCop basato sull'acquisto di servizi passivi. Inoltre, analogamente a quanto avviene per il meccanismo di scontistica previsto nell'MSA, anche quello proposto con impegni avrebbe un effetto "retroattivo", distorsivo delle dinamiche concorrenziali di mercato.

56. Infine, in tema di IRU, gli operatori terzi sostengono che nonostante l'impegno permarrebbero effetti distorsivi della concorrenza per le seguenti ragioni. In primo luogo, la valorizzazione dei diritti IRU, nell'ambito dell'operazione di cessione della rete fissa di TIM, sarebbe stata inferiore al costo di mercato dei medesimi diritti concessi da FiberCop a TIM su fibre dedicate (cc.dd. "*point to point*"), determinando un indebito vantaggio competitivo a favore di TIM; inoltre, l'impegno proposto riguarderebbe specificamente una casistica difficilmente attuabile, rendendolo, pertanto, scarsamente utile a risolvere le preoccupazioni concorrenziali manifestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio; infine, esso produrrebbe effetti distorsivi della concorrenza nella misura in cui sarebbe idoneo a determinare un vantaggio competitivo a favore di TIM in caso di restituzione dell'IRU giacché essa si vedrebbe riconosciuta da FiberCop un corrispettivo "*correlato al valore di mercato*" più elevato rispetto al valore di cessione originario pagato da TIM.

VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

57. Alla luce delle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test*, con comunicazione del 25 novembre 2025, FiberCop e TIM hanno presentato alcune modifiche agli impegni.

58. Al riguardo, in merito al **primo impegno**, le Parti hanno modificato la definizione dei *cluster* talché: i) il *Cluster 1* viene ad essere costituito dai civici - e non più dai Comuni - oggetto di finanziamenti pubblici nel contesto dei bandi Aree Bianche 2016, nonché Italia 1 Giga; ii) il *Cluster 2* è costituito dai civici - e non più dai Comuni - situati nei 330 Comuni che compongono i mercati 1A e 1B.1 dell'analisi di mercato dell'AGCom, allo stato pendente, di cui alla Delibera n. 205/25/CONS, con l'esclusione dei civici inclusi nel *Cluster 1*; iii) il *Cluster 3* è costituito da tutti i civici non inclusi nei *cluster* precedenti.

59. In questo contesto, i) nel *Cluster 1* le Parti si impegnano a ridurre la durata dell'esclusiva a 10 anni a cui si aggiungono ulteriori 5 anni, limitatamente ai soli civici coperti direttamente con nuovi investimenti da parte di FiberCop; ii) nei *Cluster 2* e *3* la durata resta la stessa proposta nella prima versione degli impegni; tuttavia, nel *Cluster 3*, le Parti si impegnano a completare la copertura della rete per l'offerta dei servizi FTTH per un totale di [13.000.000-13.5000.000] civici nei primi quattro anni, secondo una cadenza annuale predefinita; inoltre, la versione modificata degli impegni prevede che, laddove FiberCop non raggiunga la copertura FTTH prevista entro i 6 mesi successivi alla scadenza di ciascun anno, TIM sarà libera di approvvigionarsi di servizi di accesso FTTH da operatori diversi da FiberCop, senza intermediazione da parte di quest'ultima, per un numero di

civici contenuti nel *Cluster 3* equivalente alla differenza tra il *target* dell'anno in questione e i civici effettivamente coperti, nel rispetto delle scadenze previste.

60. Inoltre, in aggiunta a quanto già previsto, le Parti si impegnano a riformulare le disposizioni rilevanti dell'MSA concernenti l'intermediazione, prevedendo una riduzione dei termini entro cui FiberCop, nei limiti di sua competenza, è tenuta a garantire l'approvvigionamento dei servizi di accesso in fibra nei confronti di TIM⁴⁶.

61. Infine, FiberCop si impegna a garantire un meccanismo di informazione annuale con riferimento ai civici che FiberCop andrà a coprire con investimenti autonomi all'interno del *Cluster 1* nonché, più in generale, l'aggiornamento del proprio *database* di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte degli operatori terzi entro 30 giorni dal ricevimento dell'aggiornamento da parte di questi ultimi.

62. In tal modo, secondo le Parti, l'impegno sarebbe idoneo a neutralizzare le preoccupazioni concorrenziali in quanto riduce sensibilmente la durata e la portata dell'esclusiva nonché la durata del periodo di intermediazione, in modo che siano parametrati a quanto necessario a preservare l'incentivo al *roll-out* della rete.

63. In merito al **secondo impegno**, FiberCop si impegna a modificare sia il meccanismo dello sconto addizionale di 0,34 euro, sia il parallelo meccanismo dello sconto addizionale di 0,75 euro previsto nell'MSA in modo che, laddove l'operatore non raggiunga più la soglia di esclusiva delle nuove attivazioni sulla rete di FiberCop, lo sconto continui ad applicarsi rispetto ai clienti dell'operatore ancora attivi sulla rete FiberCop per ulteriori 18 mesi, decorrenti dalla perdita dei requisiti per l'applicazione dello sconto, purché l'operatore abbia tenuto ferma l'esclusiva a favore di FiberCop per un periodo pari ad almeno 3 anni.

64. Ad avviso delle Parti, l'impegno, così come modificato, permette la replicabilità del servizio di accesso passivo e non ne disincentiva il ricorso, salvaguardando in tal senso anche la remunerazione degli investimenti degli operatori che hanno già modellizzato la rete su tali servizi.

65. Nessuna modifica è stata presentata, invece, in merito al terzo impegno sull'IRU.

VIII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

66. Gli impegni presentati da FiberCop e TIM, nella loro versione definitiva comprensiva delle modifiche accessorie apportate a seguito del *market test*, appaiono idonei a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate in avvio e nel corso dell'istruttoria, anche alla luce dell'insieme degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito del procedimento e sul presupposto che nessuna previsione dell'MSA possa essere interpretata in maniera da pregiudicare il rispetto sostanziale degli impegni medesimi.

67. In particolare, l'insieme degli impegni che, come illustrato, sono differenziati su base geografica, appaiono idonei ad incentivare la concorrenza statica e dinamica, sia nelle aree in cui già si riscontra la presenza significativa di reti per l'offerta di servizi FTTH alternativi a quelli

⁴⁶ Più in particolare è previsto che per tutti i civici attualmente aperti alla vendibilità da parte di Open Fiber, l'attivazione avverrà secondo i migliori SLA di servizio adottati nella prassi commerciale delle due imprese; nel caso in cui, invece, FiberCop debba contrattualizzare l'approvvigionamento con un altro operatore terzo o sopravvengano altri cambiamenti che alterino in maniera sostanziale la disponibilità del servizio, è previsto un termine di 3 mesi entro cui FiberCop è tenuta a contrattualizzare l'approvvigionamento e un tempo tecnico di non più di 6 mesi in cui è tenuta ad effettuare tutte le attività esecutive necessarie per l'attivazione.

dell'incumbent, sia nella aree dove la concorrenza infrastrutturale è meno dinamica e risulta particolarmente necessario incentivare nuovi investimenti e non limitare la mobilità della domanda tra i diversi operatori che effettuano una concorrenza effettiva o potenziale.

68. In tal senso, il complesso delle informazioni acquisite dà altresì conto, nel settore in esame, di una contrattualistica di acquisto dei servizi di accesso alla rete all'ingrosso tipicamente caratterizzata dalla presenza di vincoli di esclusiva, di obblighi di acquisto minimi, di sconti a volume e di IRU. Ciò, come riconosciuto dai diversi operatori auditi⁴⁷, è proprio funzionale, in un settore che richiede importanti investimenti da parte degli operatori *wholesale*, a garantire una sufficiente redditività di tali investimenti.

69. Nello specifico, per quel che concerne in primo luogo le preoccupazioni legate al vincolo di esclusiva e ai connessi meccanismi di intermediazione e di retroattività, risulta preliminarmente apprezzabile la proposta delle Parti di modificare la definizione dei *cluster*, allineando il *Cluster 2* alle risultanze della recente analisi di mercato di AGCom⁴⁸ e definendone, più in generale, il perimetro sulla base delle unità immobiliari e non più dei Comuni. In questo modo, infatti, si ritiene che i *cluster* siano idonei a individuare aree in cui vi siano condizioni concorrenziali tra loro maggiormente omogenee.

70. Su queste basi, l'impegno n. 1, come modificato dalle Parti, appare sostanzialmente rimuovere le preoccupazioni di *foreclosure* sollevate in avvio, nella misura in cui riduce significativamente la durata e la portata di tali previsioni e le differenzia sulla base delle diverse condizioni concorrenziali presenti sul territorio nazionale (*cluster*). In tal modo, peraltro, le nuove previsioni dell'MSA appaiono allineate alla prassi di settore, trovando giustificazione nelle dinamiche concorrenziali nonché nella necessità di una garanzia di copertura degli ingenti investimenti realizzati o da realizzarsi dagli operatori *wholesale*.

71. Più specificamente, quanto al *Cluster 1*, comprensivo delle unità immobiliari servite da reti FTTH realizzate mediante fondi pubblici, la clausola, anche considerata la riduzione della durata complessiva dell'esclusiva a 10 anni (salvo che FiberCop non costruisca una propria rete FTTH), non è idonea a produrre alcun effetto concreto sulle dinamiche concorrenziali, considerato che essa trova applicazione nelle aree a fallimento di mercato, in cui FiberCop ha realizzato la propria rete FTTH con fondi pubblici, e dove appare altamente improbabile l'ingresso di un secondo operatore, come emerge anche dalle informazioni acquisite in istruttoria⁴⁹. Inoltre, rispetto alle rimanenti unità immobiliari, la previsione di una tempistica molto più celere in caso di intermediazione e la condivisione con TIM del *database* aggiornato dei civici aperti alla commercializzazione della rete per l'offerta di servizi FTTH da parte di operatori terzi risultano idonee a consentire a TIM di rivolgersi a tali operatori, pur attraverso il meccanismo di intermediazione, e ad evitare comportamenti ostruzionistici da parte di FiberCop che, ritardando il passaggio dalla propria rete in rame alla rete per l'offerta di servizi FTTH del concorrente, avrebbe potuto disincentivarne la richiesta da parte di TIM.

⁴⁷ Cfr. docc. IMP36, IMP37, IMP42, da IMP66 a IMP70.

⁴⁸ Cfr. *Analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice*, di cui alla Delibera AGCom 205/25/CONS.

⁴⁹ Cfr. Doc. IMP67.

72. Per quel che concerne il *Cluster 2*, considerata la significativa presenza di infrastrutture alternative, in primo luogo quella di Open Fiber, l'impegno, riducendo significativamente la durata dell'intermediazione e allineando la durata dell'esclusiva alla prassi di mercato, appare idoneo a risolvere le preoccupazioni sollevate in avvio rispetto ad un possibile effetto di *foreclosure* del concorrente che, peraltro, può fare affidamento su una propria quota di domanda resa non contendibile da contratti di esclusiva con i principali *retailer* concorrenti di TIM.

73. Infine, in merito al *Cluster 3*, la circostanza che l'impegno limiti l'esclusiva alle sole unità immobiliari in cui FiberCop ha realizzato o si è già impegnata ad effettuare investimenti, insieme con il meccanismo annuale di perdita dell'esclusiva laddove la rete non sia stata realizzata nei tempi dichiarati, da un lato, appare idonea ad incentivare gli investimenti in aree in cui le infrastrutture per l'offerta dei servizi FTTH sono quasi del tutto assenti e, dall'altro lato, non appare idonea a pregiudicare eventuali investimenti da parte di altri operatori, che sarebbero liberi di operare nelle restanti aree.

74. Per quel che concerne il secondo profilo di preoccupazione, ossia gli sconti, gli approfondimenti svolti innanzitutto evidenziano l'assenza di criticità del sistema di sconti a volume sulla fibra previsti nell'MSA. Rileva, in tal senso, in primo luogo, considerare che, in termini generali, secondo quanto affermato dalle Parti, tale sistema di sconti si applica, senza distinzione, a tutti gli operatori del mercato. Inoltre, più nel dettaglio, si osserva che per accedere allo sconto non è prevista alcuna soglia minima di linee da attivare di ingresso; infatti, tutti gli operatori che acquistano almeno una linea da FiberCop accedono al primo scaglione di sconto; inoltre, il meccanismo previsto è di tipo progressivo, ossia l'operatore matura lo sconto per ogni scaglione, per poi sommare gli sconti complessivi, e la scala di sconti dipende dai soli volumi relativi ai servizi in fibra, rispetto ai quali TIM non è, allo stato, il primo operatore in termini di volumi.

75. Quanto alla previsione dello "sconto di esclusiva" previsto nell'MSA e negli impegni, si osserva preliminarmente che lo stesso potrà essere applicato dall'impresa solo a seguito della valutazione del Regolatore in ordine alla sua effettiva congruità. Ciò detto, si ritiene che tale clausola non precluda la capacità dei principali operatori concorrenti di FiberCop di proporre offerte economicamente sostenibili alla luce dell'attuale estensione delle loro reti FTTH, delle relazioni di lungo periodo che caratterizzano i loro contratti con gli operatori *retail*, nonché degli attuali vincoli regolatori relativi ai prezzi all'ingrosso, considerato che esso trova applicazione solo con riferimento alle aree in cui è stata sviluppata una rete FTTH con investimenti privati e che, dunque, allo stato, riguarda di fatto le unità immobiliari ricomprese nel *Cluster 2* e solo in misura marginale quelle ricomprese nel *Cluster 3*. In tale contesto, e ferme restando le valutazioni di competenza del Regolatore, come normativamente previste, è meritevole di apprezzamento l'impegno proposto che prevede la possibilità per gli operatori *retail* terzi di accedere allo sconto anche successivamente al venir meno della condizione che permette di beneficiarne (ossia l'acquisto di volumi superiore al 95% complessivi), per ulteriori 18 mesi, che depotenzia, prospetticamente, l'effetto di *lock-in* rispetto a FiberCop. Peraltro, detto meccanismo consente a tali operatori di migrare gradualmente la propria *customer base* verso nuovi eventuali collegamenti di operatori concorrenti di FiberCop, i quali, dal conto loro, appaiono in grado di proporre a tali soggetti offerte economicamente sostenibili. In ogni caso, l'Autorità si riserva di intervenire laddove si registrino eventuali modifiche delle condizioni di mercato, anche in termini di una espansione della rete FTTH di FiberCop, al fine di verificare che non si realizzino violazioni della normativa sulla concorrenza. L'accettazione degli

impegni non pregiudica infatti la possibile applicazione dell'articolo 102 TFUE ai fatti oggetto del presente procedimento.

76. Non appaiono, invece, condivisibili le preoccupazioni sollevate da alcuni operatori circa un possibile disincentivo derivante dagli sconti ad investire nei servizi passivi. Dalle evidenze raccolte, infatti, risulta una generale riduzione, nel corso degli anni, del costo della componente attiva e dunque un assottigliamento del divario di prezzo minimo sicché, pure in presenza dello sconto, appare comunque permanere la possibilità per gli operatori di acquistare servizi passivi e competere profittevolmente anche a livello *wholesale* con offerte di servizi attivi.

77. In questo senso, l'impegno sugli sconti, come modificato, affiancandosi al meccanismo previsto nell'MSA, appare oltremodo ampliare le possibilità di scelta di un operatore che intende approvvigionarsi con servizi di accesso passivi.

78. Infine, per quel che concerne l'ultimo profilo di preoccupazione, legato agli IRU, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento mostrano che il rischio di scarsità di risorse di rete sia invero del tutto marginale, dal momento che di norma FiberCop modula la capacità di rete secondo un principio di ridondanza. In altri termini, ogni sede utente connessa da un cavidotto è servita da un numero di fibre in eccesso, in conformità a un'architettura che minimizza i rischi di interruzione del servizio, tale da servire ulteriori operatori oltre TIM.

79. Ciò detto, l'impegno presentato dalle Parti appare idoneo a risolvere anche eventuali situazioni peculiari che dovessero verificarsi in caso di difficoltà di accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire clienti *business*.

IX. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

80. In data 28 gennaio 2026, l'AGCom, in considerazione dei profili di sua competenza, ha espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, parere adesivo alle conclusioni dell'Autorità, sopra esposte.

81. In particolare, l'AGCom ha condiviso le conclusioni relative ai mercati rilevanti individuati, tenuto conto che, ai fini del procedimento *antitrust*, il mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dagli accordi in esame e, in tal senso, la sua definizione può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità.

82. In merito al contenuto degli impegni, e specificamente a quanto previsto in relazione al vincolo di esclusiva, l'AGCom, pur rilevando alcune differenze rispetto al suo approccio sia nella delibera n. 114/24/CONS, sia nella delibera n. 205/25/CONS, ha condiviso, che la differenziazione degli impegni su base geografica, volta a tenere conto delle differenze tra le dinamiche competitive in alcuni ambiti territoriali sub-nazionali, sia idonea a rimuovere le preoccupazioni di *foreclosure* sollevate in avvio di istruttoria.

83. Al riguardo, l'AGCom ha espresso particolare apprezzamento per il previsto meccanismo di informazione annuale con riferimento ai civici che FiberCop andrà a coprire con investimenti autonomi all'interno del *Cluster 1* nonché, più in generale, per l'aggiornamento del proprio *database* di vendibilità con le informazioni sui civici aperti alla commercializzazione da parte degli operatori terzi, nella misura in cui si tratta di misure pienamente coerenti con il quadro regolamentare attuale e prospettico.

84. Quanto agli sconti, l'AGCom ha condiviso le valutazioni dell'Autorità con riferimento all'assenza di criticità nei sistemi di sconti a volume sui servizi di accesso alla fibra, soprattutto laddove essi mirano, anche in una logica di progressività in funzione dei volumi, a garantire non discriminazione per tutti i soggetti che vi accedono.

85. Inoltre, l'AGCom ha precisato che, anche laddove dovesse modificarsi il paradigma di riferimento per quanto concerne l'obbligo di controllo dei prezzi, essa effettuerà comunque le proprie valutazioni di competenza, a seguito della comunicazione da parte di FiberCop del sistema di scontistica previsto dall'MSA e dagli impegni, circa le relative condizioni tecniche ed economiche.

86. Infine, in merito agli IRU, l'AGCom ha condiviso le valutazioni dell'Autorità con riferimento al fatto che l'impegno presentato dalle Parti sia idoneo a risolvere anche eventuali situazioni peculiari che dovessero verificarsi in caso di difficoltà di accesso alle infrastrutture in fibra ottica da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire clienti *business*.

X. CONCLUSIONI

87. In conclusione, sulla base degli elementi suesposti e delle considerazioni svolte, si ritiene che gli impegni presentati da FiberCop e da TIM siano idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del presente procedimento.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per FiberCop S.p.A. e per TIM S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che FiberCop S.p.A. e TIM S.p.A. presentino all'Autorità una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento;

c) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della legge n. 287/1990, di rivedere la congruità degli impegni, alla luce delle condizioni di mercato, al più tardi decorsi 2 anni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2144 - CRITICITÀ CONCORRENZIALI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Roma, 5 febbraio 2026

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano
Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 febbraio 2026, ha inteso svolgere alcune considerazioni ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo alle criticità concorrenziali riscontrate in merito all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive.

Come noto, nella segnalazione trasmessa il 12 agosto 2024¹, l'Autorità, dopo aver richiamato i propri numerosi interventi in materia, rilevava l'illegittimità dei provvedimenti di proroga al 31 dicembre 2024 dell'efficacia dei rapporti insistenti sui beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali² e l'importanza del ricorso a procedure di affidamento tali da garantire un reale confronto competitivo in un contesto caratterizzato dalla presenza di risorse scarse e nel quale le dinamiche concorrenziali sono affievolite a causa della lunga durata delle concessioni in essere. A tal fine, l'Autorità forniva alcune indicazioni volte a improntare l'assegnazione delle concessioni in esame a procedure rispettose della normativa a tutela della concorrenza, da concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Successivamente, con l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il legislatore è intervenuto emendando le disposizioni della legge 5 agosto 2022, n. 118. In particolare, per quanto di interesse, il legislatore: i) ha esteso l'efficacia delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027 ovvero, in presenza di ragioni oggettive, al 31 marzo 2028, *“al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento [...] e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea”*

¹ AS2029 – *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Bollettino n. 32/2024.

² Disposti sulla base delle modifiche apportate all'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe).

(articolo 3); e *ii*) ha disciplinato i requisiti, i criteri e le modalità a cui devono essere improntate le procedure per l'affidamento delle medesime concessioni (articolo 4).

Ciò premesso, tenuto conto degli interventi svolti dopo la citata segnalazione AS2029³ e le suddette modifiche normative, l'Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni.

Sull'illegittimità delle proroghe e sulla necessità di disapplicare la normativa in contrasto con il diritto euro-unitario

Alla luce del novellato testo dell'articolo 3 della legge n. 118/2022, molte amministrazioni hanno deciso di differire la validità delle concessioni demaniali in essere al 30 settembre 2027, rinviando ulteriormente l'adozione dei bandi di gara e senza prevedere uno specifico cronoprogramma o un termine finale entro cui concludere la procedura.

Nei propri pareri motivati, l'Autorità ha ritenuto che le amministrazioni concedenti avrebbero dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento dei provvedimenti di proroga, per contrasto della stessa con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'articolo 49 TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi"), e procedere all'espletamento delle procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Come noto, infatti, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai principi e alle disposizioni euro-unitari e, ove la normativa interna confligga con il diritto dell'Unione europea, se ne impone la relativa disapplicazione⁴.

Al riguardo, anche il giudice amministrativo ha ritenuto che le sopravvenienze normative di cui al d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, "*non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili*"⁵.

Del resto, in nessuno dei casi esaminati dall'Autorità le amministrazioni concedenti avevano avviato una procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni, con conseguente impossibilità di qualificare le proroghe disposte alla stregua di "proroghe tecniche"⁶. Anche laddove veniva disposto l'avvio delle procedure selettive, infatti, le decisioni contestate si limitavano a impartire agli uffici competenti l'indirizzo di svolgere generiche e future attività amministrative prodromiche per lo

³ In materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, a partire dalla fine del 2024 ad oggi, l'Autorità ha adottato numerosi pareri motivati ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, due segnalazioni *ex art.* 21 e un parere *ex art.* 22 della medesima legge. Tali interventi hanno avuto a oggetto, da un lato, i provvedimenti adottati dagli enti concedenti finalizzati a prorogare l'efficacia delle concessioni in questione al 30 settembre 2027; e, dall'altro, alcune considerazioni in merito allo svolgimento delle procedure selettive di assegnazione delle concessioni demaniali marittime e alla predisposizione dei relativi bandi.

⁴ Cfr. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, *AGCM (Comune di Ginosa)*, C-348/2022, EU:C:2023:301. Si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481; 19 marzo 2024, n. 2662, n. 2664 e n. 2679; 1° marzo 2023, n. 2192; e 27 dicembre 2023, n. 11200; della Corte costituzionale n. 70 e n. 109 del 2024; nonché la sentenza della Corte di Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17142.

⁵ Tar Liguria, sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869. Cfr. altresì in senso analogo, Tar Liguria, 15 gennaio 2026, n. 29; 15 settembre 2025, n. 998 e n. 1001; 19 febbraio 2025, n. 183; Tar Campania, Napoli, 29 maggio 2025 n. 4110 e 19 giugno 2025 e n. 4623.

⁶ Come rilevato in diverse pronunce del giudice amministrativo, il ricorso alla *proroga tecnica* presuppone l'avvio immediato o in tempi brevissimi della procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni. Cfr. TAR Campania, Napoli, 29 maggio 2025, n. 4110; 14 gennaio 2025, n. 365; 20 gennaio 2025, n. 513; 12 maggio 2025, n. 3707 e T.A.R. Campania Salerno, 2 dicembre 2024, n. 2345. Cfr. anche Tar Liguria, sentenze del 15 settembre 2025, n. 998/2025 e n. 1001 e giurisprudenza ivi citata. Sulla proroga tecnica, cfr. anche Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481, cit.

svolgimento delle gare (come, ad esempio, l'approvazione dei criteri e *sub*-criteri per l'affidamento delle concessioni o l'approvazione di piani demaniali), senza alcuna indicazione in merito alle relative tempistiche. Di conseguenza, non solamente l'avvio delle gare risultava subordinato allo svolgimento di tali attività, ma l'assenza di un preciso cronoprogramma non forniva alcuna garanzia affinché le procedure di gara fossero effettivamente svolte, permettendo così agli attuali concessionari di operare in forza di una proroga illegittima del titolo concessorio in perdurante violazione del diritto unionale⁷.

Secondo l'Autorità, pertanto, piuttosto che consentire l'ordinata programmazione e lo svolgimento delle procedure di gara, il richiamo alla predetta norma si è tradotto in un'ingiustificata proroga ampia e generalizzata di tutte le concessioni in essere in uno specifico ambito territoriale. In proposito, non può che ribadirsi che tale proroga, disposta in favore dei precedenti concessionari, viola le norme sopra richiamate, in quanto volta a impedire, o comunque ritardare, l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dall'affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica.

Sulle procedure selettive

In generale, l'Autorità rileva come il novellato testo della legge n. 118/2022 contempli modalità di selezione non idonee a stimolare il confronto competitivo, nonché preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali⁸.

a) Il modello procedimentale

Con riguardo al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, l'Autorità ha più volte messo in luce le criticità di forme procedimentali su istanza di parte piuttosto che di avvio di ufficio⁹.

Sul punto si rammenta come, nei propri pronunciamenti, il Consiglio di Stato abbia più volte affermato che il regime dell'evidenza pubblica, discendente dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati¹⁰.

⁷ Al riguardo, si veda da ultimo la citata sentenza del TAR Liguria n. 29/2026.

⁸ Si vedano, a titolo esemplificativo, AS2136 – Comune di San Vincenzo (LI) – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – Delibera gennaio 2025, in Bollettino n. 3/2026; AS2136 – Comune di Capri (NA) – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e nautica da riporto – Delibera maggio 2025, in Bollettino n. 3/2026; AS2097 – Comune di Sapri (SA) – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-nuova segnalazione, in Bollettino n. 33/2025; AS2065 – Comune di Fiumicino (RM) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 11/2025; AS2073 – Comune di Taggia (IM) – Proroga delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 15/2025.

⁹ Cfr. AS2029, cit..

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2021. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle “*procedure competitive ad evidenza pubblica*”. Da ultimo il Consiglio di Stato, con

In particolare, nella sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, il Consiglio di Stato ha rilevato che “[l]’arcaico e informale modello dell’articolo 37 cod. nav. non può dunque ritenersi (più) adeguato alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità che permeano questo settore dell’ordinamento, nell’evoluzione che esso ha subito, al pari di altri settori dell’ordinamento”. Ne discende, secondo il Consiglio di Stato, che “Se così è, come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare anche nella sua più recente giurisprudenza (v., per tutti, Cons. St., sez. VII, 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481), si comprende bene perché l’articolo 37 cod. nav. non possa garantire l’adeguatezza di quella procedura selettiva che, se anche non richiede lo stesso grado di complessità che contraddistingue il codice dei contratti pubblici [...], come costantemente afferma la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato [...], nemmeno può appagarsi di un modulo procedimentale costruito sulla domanda di rinnovo del concessionario uscente, pubblicata con il c.d. “rende noto” solo a livello locale, in attesa che potenziali concorrenti formulino osservazioni o presentino proprie domande, senza previa determinazione, da parte dell’autorità pubblica, di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri di partecipazione alla gara”. Ancor più di recente, tali principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1128 dell’11 febbraio 2025.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali.

b) I criteri

L’Autorità ritiene opportuno ricordare le restrizioni di natura concorrenziale che possono derivare dal requisito di partecipazione o dal criterio di valutazione della domanda inerenti alla capacità tecnica e professionale, laddove non venga prevista la possibilità che l’esperienza e la professionalità in questione siano state maturate dall’operatore anche nello svolgimento di attività extra-concessione. Tale requisito potrebbe infatti risultare ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato¹¹.

Analoghe preclusioni per i nuovi entranti possono derivare dall’attribuzione di un punteggio eccessivo alla pregressa esperienza professionale o dall’inserimento tra i criteri valutativi della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, ha affermato il principio per cui i “*requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati [...] solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l’altro e anzitutto, l’oggetto e la durata della concessione, l’entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità*”. Cfr. altresì Consiglio di Stato, 11 febbraio 2025, n. 1128.

¹¹ Cfr., da ultimo, AS2136 – Comune di San Vincenzo (LI) – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – Delibera gennaio 2025, in Bollettino n. 3/2026; AS2136 – Comune di Capri (NA) – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e nautica da riporto – Delibera maggio 2025, in Bollettino n. 3/2026. Si veda anche AS1836 – Comune di Rosignano marittimo (LI) – Assegnazione concessione demaniale marittima, in Bollettino n. 20/2022.

c) La durata

Premessa la legittimità della scelta dell'amministrazione concedente di richiedere la realizzazione di investimenti anche ingenti (ad esempio volti alla qualificazione di una determinata area o per l'esecuzione di opere a ridotto impatto ambientale), l'Autorità ribadisce che, al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, la durata della concessione dovrebbe essere commisurata al valore della stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un'equa remunerazione del capitale investito.

d) L'indennizzo al gestore uscente

Con riferimento all'indennizzo, si ricorda che la posizione espressa dall'Autorità¹² circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario¹³. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione¹⁴, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti¹⁵. In tal caso, l'Autorità ritiene di dover segnalare l'opportunità che la perizia del professionista, chiamato a quantificare tale valore, si basi su parametri di valutazione attuali¹⁶, certi e trasparenti, a tutela di tutte le parti, nonché pubblicata dall'ente concedente in tempo utile affinché i potenziali partecipanti ne possano tener conto nell'ambito della procedura competitiva. In questo modo, infatti, la procedura comparativa per il rilascio delle concessioni risulterebbe più trasparente, equa e oggettiva.

Ciò detto, il richiamo, operato dagli Enti concedenti in molte delibere di indirizzo esaminate, alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022 suscita perplessità sotto un triplice profilo: innanzitutto, in quanto la norma considera l'indennizzo come un "diritto" da riconoscere in ogni caso al concessionario uscente, a carico del concessionario subentrante; in secondo luogo, poiché comprende nel valore da considerare ai fini del calcolo dell'indennizzo il

¹² Cfr. AS2029, cit..

¹³ Si veda anche quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

¹⁴ Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell'11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che "L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione".

¹⁵ Come ha affermato, quindi, il Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze gemelle "[l]'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi".

¹⁶ Similmente, l'Autorità si è già espressa con riferimento al diverso contesto delle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del d.l. 201/2011 (cfr. p. 8 del parere AS1821 del 15 marzo 2022 relativo alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 174/2021).

valore degli investimenti effettuati, nonché quanto necessario a garantire un'equa remunerazione degli investimenti effettuati, a prescindere dall'ammortamento degli stessi e senza considerare la possibilità di rivendita dei beni oggetto di investimento su mercati secondari; e, in terzo luogo, perché individua una finestra temporale molto ampia (gli ultimi cinque anni) come base di riferimento per il riconoscimento degli investimenti realizzati. È evidente come le predette disposizioni determinino un ostacolo a una concorrenza effettiva e soprattutto all'ingresso di nuovi entranti, ben potendo dare luogo a comportamenti opportunistici da parte degli attuali concessionari e costituire perciò una significativa barriera all'entrata per nuovi operatori, in spregio dei principi di *par condicio* e non discriminazione.

Come noto, la questione dell'indennizzo è stata oggetto del parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante l'individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente. Nel parere si evidenzia, tra l'altro, come *“nella specifica disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive non è dato rinvenire una disposizione che imponga il riconoscimento automatico e generalizzato di un indennizzo a favore del concessionario uscente, alla scadenza del rapporto concessorio”*.

Con riguardo alla previsione di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione, il Consiglio di Stato afferma che un legittimo affidamento maturato dal gestore uscente, tale da giustificare il diritto a un indennizzo, *“si può fondare esclusivamente sull'idea di non consentire, al subentrante, un indebito arricchimento, proiettabile come vantaggio competitivo”*. Inoltre, richiamando le sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, il Consiglio di Stato rileva come il riconoscimento di un indennizzo *“non sia soggetto ad automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni, ma sia subordinato alla concreta ed effettiva verifica della ricorrenza dei relativi “presupposti”*”.

Anche la Commissione europea con la lettera del 7 luglio 2025¹⁷ ha rilevato come l'indennizzo crei *“fin dall'inizio”* una disparità di trattamento tra i candidati, in quanto solo i nuovi entranti sono tenuti a considerare tale importo (e dunque si trovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concessionari uscenti). Ne discende che qualsiasi obbligo imposto al nuovo concessionario in merito al versamento di tale compensazione non deve essere tale da creare oneri indebiti che scoraggino la partecipazione di tali operatori alle procedure selettive¹⁸. In proposito, peraltro, la Commissione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2025 che – nel pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Toscana – ha ricordato come l'indennizzo al concessionario uscente possa costituire un *“potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento”*.

Da quanto sopra discende che, con riferimento alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, la mera indicazione da parte degli Enti concedenti di volersi adeguare al vigente testo della legge n. 118/2022 comporta un evidente *favor* nei confronti dei soggetti già titolari di concessione,

¹⁷ ARES(2025)5434411, recante *“individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente a seguito della procedura di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni”*.

¹⁸ In particolare, in merito all'equa remunerazione, la Commissione europea ha precisato che la previsione di due diverse categorie di investimenti (l'indennizzo e l'equa remunerazione) non risulta giustificabile, né in linea con lo stesso articolo 4, comma 9, della legge 118/2022.

ponendosi così in contrasto con i principi della libera concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali¹⁹.

e) Valorizzazione dell'offerta economica

In merito alla valorizzazione dell'offerta economica, alla luce dei casi esaminati dall'Autorità, si ritiene necessario evidenziare le criticità concorrenziali derivanti dal combinato disposto del comma 4, lettera e), e del comma 6, lettera a)²⁰, dell'articolo 4 della legge n. 118/2022. In base alle citate norme, infatti, in sede di procedura di gara, l'amministrazione può considerare la maggiorazione dell'importo indicato nel bando come valore dell'indennizzo per il concessionario uscente quale criterio di valutazione economica dell'offerta. Si tratta di un esito contrario ai principi concorrenziali e di non discriminazione, che determina un ingiustificato vantaggio per il solo concessionario uscente.

Fermo restando quanto sopra rappresentato in tema di indennizzo, pertanto, è evidente che la maggiorazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente non può essere in alcun caso ritenuta idonea a costituire una valorizzazione dell'offerta economica in sede di gara.

Inoltre, l'Autorità ribadisce che la valorizzazione dell'offerta economica in sede di gara, mediante una possibile maggiorazione del canone di concessione base annuo, potrebbe introdurre nella valutazione delle domande presentate un'importante variabile competitiva, purché il canone rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento²¹. In tale caso, tuttavia, l'amministrazione comunale, in qualità di soggetto concedente, dovrebbe individuare delle modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi e un'adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali.

f) Tempistica

Infine, per quanto attiene alla tempistica di svolgimento delle procedure, l'Autorità ritiene necessario sollecitare gli enti concedenti a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

¹⁹ Si vedano i pareri *ex* articolo 21-bis relativi ai casi AS2136 – Comune di San Vincenzo (LI) – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – Delibera gennaio 2025, in Bollettino n. 3/2026; AS2136 – Comune di Capri (NA) – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e nautica da riporto – Delibera maggio 2025, in Bollettino n. 3/2026; AS2097 – Comune di Sapri (SA) – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-nuova segnalazione, in Bollettino n. 33/2025; AS2065 – Comune di Fiumicino (RM) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 11/2025; AS2073 – Comune di Taggia (IM) – Proroga delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 15/2025.

²⁰ Quest'ultima norma pone tra i criteri di valutazione delle offerte anche "l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e)", ossia "del valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termine e le modalità di corresponsione dello stesso" che deve essere indicato nel bando.

²¹ Vale la pena ricordare che l'Autorità ha avuto occasione di segnalare come la ridotta misura dei canoni determinati secondo i criteri previsti dal d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, sia causa anche di un evidente danno per le finanze pubbliche. Al riguardo cfr. AS1730 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza Anno 2021, in Bollettino n. 13/2021. In tale segnalazione l'Autorità auspicava una modifica legislativa che consentisse alle amministrazioni concedenti di sfruttare appieno il reale valore del bene demaniale oggetto di concessione. In quest'ottica, l'Autorità riteneva opportuno che anche la misura dei canoni concessori formasse oggetto della procedura competitiva per la selezione dei concessionari, in modo tale che, all'esito, essa possa riflettere il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento.

Sul ricorso al project financing per l'assegnazione delle concessioni

Nel corso dell'ultimo anno, l'Autorità ha altresì contestato il ricorso all'istituto della finanza di progetto, previsto dall'articolo 193 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), per la realizzazione in concessione di servizi e lavori di pubblico interesse a fronte dello sfruttamento di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative²².

Con i propri interventi, innanzitutto, l'Autorità ha rilevato dubbi in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento del *project financing* per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime²³, anche tenuto conto dell'importante vantaggio competitivo riconosciuto in favore del soggetto promotore, ossia il diritto di prelazione²⁴.

Ma anche a voler ammettere la facoltà per le amministrazioni di ricorrere a tale istituto nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative, includendo la concessione in un impianto contrattuale di partenariato pubblico-privato come contributo per il recupero dei costi di investimento, l'Autorità ha evidenziato come la relativa scelta debba in ogni caso essere supportata da un adeguato impianto motivazionale, sia rispetto alla sussistenza di un effettivo interesse pubblico in capo all'Ente, sia con riguardo alla presenza di tutti i presupposti di legge per la sua configurabilità²⁵.

²² Cfr. AS2026 – Comune di Gaeta (LT) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 9/2025; AS2107 - Comune di Gaeta (LT) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative – Delibere febbraio e aprile 2025, in Bollettino n. 39/2025; AS2132 - Comune di Gaeta (LT) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative – Delibera giugno 2025, in Bollettino n. 2/2026.

²³ Si ricorda che il Giudice Amministrativo ha ripetutamente escluso l'applicabilità, in termini generali, del Codice dei contratti pubblici alle concessioni demaniali marittime. Cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 2762/2024, secondo il quale: "Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che alle procedure finalizzate all'assegnazione dei beni del demanio pubblico, per quanto comparative, non si applica il c.d. "rito appalti" (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 7398/2019). Né può in alcun modo ritenersi che tali procedure siano assimilabili – neppure in relazione al rito applicabile – ad altrettante concessioni di servizi". Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere n. 750 reso il 22 luglio 2025.

²⁴ In merito alle criticità concorrenziali derivanti dal diritto di prelazione previsto in caso di *project financing* è possibile richiamare l'ordinanza n. 9449/2024 con cui il Consiglio di Stato rinvia alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale della compatibilità del diritto in questione con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, nonché con la Direttiva n. 2014/23/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e con l'articolo 12 della Direttiva n. 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi") ove ritenuta applicabile. Nella citata ordinanza, infatti, il Giudice amministrativo rileva come la clausola di prelazione, "pur assicurando lo svolgimento di una gara, è idonea a sovvertirne l'esito se il promotore la esercita: il proponente che non risulti aggiudicatario secondo le regole di gara, se adegua la sua proposta a quella individuata come migliore, diviene egli stesso aggiudicatario". Ad avviso del Consiglio di Stato, quindi la prelazione produce "incisivi effetti" sulla parità di trattamento che informa le gare pubbliche, "mettendone in discussione l'essenza".

La stessa Corte di Giustizia, con un'ordinanza del 26 novembre 2020, giustifica il divieto di *project financing* disposto dal legislatore nel settore delle concessioni autostradali evidenziando come l'intento perseguito sia quello "di evitare qualsiasi tipo di vantaggio ai concessionari uscenti" in un settore aperto solo recentemente alla concorrenza (V. Corte di Giustizia Ue, 26 novembre 2020, *Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta – Ativa S.p.A. v Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri*, C-835/19, EU:C:2020:970).

²⁵ L'Autorità si è più volte espressa sul ricorso alla finanza di progetto sottolineando la necessità che tale istituto sia puntualmente motivato in ordine alla esigenza di interesse pubblico che ne giustifica il ricorso e sia in ogni caso utilizzato garantendo trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori economici, sia nella fase preliminare di scelta del progetto da porre a base di gara (es. fornendo accesso sullo stesso piano del soggetto proponente alle informazioni tecniche necessarie a predisporre progetti alternativi), sia nella fase di gara, che deve essere strutturata in modo tale da garantire reale contendibilità ed eque condizioni di partecipazione ai potenziali partecipanti. Cfr. AS2045 *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – Anno 2024*, del 17/12/2024, in Bollettino n. 1/2025; AS1907 *Regione Piemonte – Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*, del 25/07/2023, in Bollettino n. 31/2023; AS2053 *ATO 3 Messina - Affidamento del Servizio Idrico Integrato*, del 28/01/2025, in Bollettino n. 6/2025. Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9298/2023 e n. 5026/2024.

Visto il sacrificio concorrenziale che deriva in particolare dal diritto di prelazione – e fermi restando, in ogni caso, gli esiti della procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano riguardante, tra le altre cose, l’incompatibilità dell’istituto della finanza di progetto con l’ordinamento euro-unitario²⁶ – l’Autorità evidenzia che il ricorso a tale strumento dovrebbe essere circoscritto ai soli casi in cui non sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico in modo meno restrittivo della concorrenza. Ciò potrebbe verificarsi soltanto in presenza di investimenti di elevata complessità e onerosità e nelle ipotesi in cui la sola previsione della compensazione delle spese di predisposizione del progetto in caso di mancata aggiudicazione da parte del promotore non basti a conferire sufficiente incentivo a presentare proposte progettuali *ab initio*, in assenza del diritto di prelazione²⁷.

In ogni caso, l’istituto del *project financing* comporta il rispetto di una serie di obblighi istruttori e motivazionali, che garantiscano la trasparenza delle decisioni assunte e che giustifichino il diritto di prelazione in capo al soggetto proponente in virtù dell’interesse racchiuso nella realizzazione dell’intervento nei confronti dell’Ente concedente²⁸.

Si fa riferimento, in particolare, all’obbligo di motivazione previsto all’articolo 3 della legge n. 241/1990²⁹, il cui rispetto, sebbene non espressamente richiamato dalle norme in tema di *project financing*, rappresenta un generale principio dell’azione amministrativa³⁰. Con specifico riferimento al procedimento di valutazione di fattibilità della proposta di *project financing*, anche l’ANAC ha sottolineato come, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento amministrativo espresso e motivato, come previsto dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo³¹.

Sotto tale profilo, l’Autorità ha ritenuto carente la motivazione riportata nei provvedimenti comunali esaminati consistente nel generico riferimento alla sussistenza dell’interesse pubblico dell’amministrazione alla realizzazione del progetto presentato e alla necessità di ricorrere allo strumento del *project financing*, senza alcun argomento che ponesse in correlazione tali aspetti o chiarisse in che termini l’offerta rispondeva alle aspettative dell’Ente; nonché in assenza di alcuna

²⁶ In data 8 ottobre 2025, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una lettera di messa in mora per il non corretto recepimento di alcune disposizioni delle Direttive UE in materia di contratti pubblici (procedura di infrazione INFR(2018)2273) sottolineando come la procedura di finanza di progetto, nel suo complesso, “*sembra costituire un potente strumento di elusione dell’intero quadro normativo dell’UE in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e la sua disciplina non fornisce adeguati strumenti per limitare i significativi rischi di abuso*”. Con particolare riguardo al diritto di prelazione, la Commissione ritiene che “*nella misura in cui l’articolo 193, commi 9 e 12, del codice aggiornato stabilisce l’obbligo per l’ente concedente di prevedere un diritto di prelazione a favore del promotore/proponente nel bando di gara, tale disposizione viola i principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dagli articoli 3 e 30 della direttiva 2014/23/UE*”.

²⁷ Cfr. AS2139 – *Riconizioni SPL 2024 – Gestione degli stadi comunali*, in Bollettino n. 5/2026.

²⁸ Cfr. al riguardo Tar Latina, 10 settembre 2025, n. 701.

²⁹ Rilevano altresì l’articolo 1, comma 1, in base al quale l’attività amministrativa persegue i fini determinati della legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e l’articolo 2, comma 1, il quale, nel caso il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, vincola le pubbliche amministrazioni a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

³⁰ Del resto, l’articolo 12 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

³¹ Delibera Anac n. 329 del 21 aprile 2021 concernente la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in *project financing*.

motivazione circa la funzionalità delle opere rispetto all'interesse dell'Ente e all'area destinata a essere assegnata in concessione.

* * *

In conclusione, l'Autorità ribadisce l'importanza del ricorso a modalità di assegnazione competitive delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, evitando ulteriori proroghe e rinnovi automatici, e a tal fine auspica che i rilievi sopra svolti siano tenuti in debita considerazione.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS2145 - ERSI ABRUZZO - RICOGNIZIONE SPL 2024

Roma, 5 febbraio 2026

Ente Regionale per il Servizio Idrico
Integrato Abruzzo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 febbraio 2026, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990 in merito alla relazione adottata da codesto Ente ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*). Tale relazione, pubblicata in data 12 dicembre 2025 sul portale dell'ANAC dedicato alla Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali, concerne la ricognizione della situazione gestionale del servizio idrico integrato (nel seguito, anche, "SII"), nel territorio di competenza, relativamente all'anno 2024 (nel seguito, anche, "Relazione sul SII nel 2024").

Preliminarmente, si ricorda che l'Autorità, nella sua adunanza del 27 febbraio 2024 (AS1955¹), aveva deliberato l'invio a codesto Ente di un'analoga segnalazione, concernente alcune criticità e carenze rispetto agli elementi di valutazione contenuti nella precedente ricognizione della situazione gestionale del SII relativa al 2022². In particolare, erano state riscontrate criticità con riguardo all'andamento economico della gestione (perdite di bilancio), ai costi per l'utenza (valore delle bollette medie) e alla qualità del servizio (indicatori RQTI). L'analisi della recente Relazione sul SII nel 2024, oggetto della presente segnalazione, conferma la persistenza di molte delle criticità già precedentemente rilevate.

In particolare, dall'analisi della Relazione sul SII nel 2024 emerge un miglioramento della gestione complessiva solo con riguardo all'andamento economico, in quanto i bilanci di tutti i gestori registrano un conto economico in utile per gli anni 2023-2024. Tuttavia, per quanto concerne i costi del servizio per l'utenza, solo uno dei sei gestori, ossia la società Ruzzo Reti S.p.A. – attivo a Teramo e provincia –, applica bollette inferiori alla media nazionale e alla media relativa al *cluster* Sud e Isole. Inoltre, anche con riguardo alla qualità tecnica del servizio (indicatori c.d. RQTI³ opportunamente calcolati dall'Ente anche per il 2024), è solamente Ruzzo Reti S.p.A. a ottenere una valutazione complessivamente positiva.

¹ AS1955 – ERSI Abruzzo – Ricognizione SPL 2023, in *Bollettino* n. 11/2024.

² La menzionata relazione, relativa al 2022, era stata pubblicata sul portale *Trasparenza SPL* in data 3 gennaio 2024.

³ ARERA, delibera 225/2025/R/idr, *"Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per le annualità 2022-2023"*.

Analizzando nel dettaglio gli indicatori relativi alla qualità tecnica del SII⁴, gli attuali gestori raggiungono risultati soddisfacenti nel solo segmento industriale della depurazione (M5-Fanghi e M6-Depurazione), al netto di alcune eccezioni⁵. Tuttavia, per quanto concerne gli indicatori relativi alle perdite idriche (M1), alla qualità dell'acqua (M3) e all'adeguatezza del sistema fognario (M4), il quadro risulta complessivamente insoddisfacente. Rispetto a tali indicatori (M1, M3 e M4), le classi di merito in cui si collocano la maggior parte dei gestori⁶ sono quelle che mostrano un risultato di 'Insufficienza (D)' e/o una *performance* 'Scarsa (E)'.

In considerazione dei descritti risultati, risulta necessario ricordare che la disciplina di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 stabilisce un importante principio di trasparenza rispetto alle scelte compiute dalle amministrazioni e di *accountability* rispetto ai risultati delle gestioni, al fine di raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico.

Il presidio di tali principi è stato ulteriormente rafforzato dalla legge n. 190/2025⁷ (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025*) che, recependo molte delle proposte formulate dall'Autorità⁸, ha introdotto alcune modifiche allo stesso articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, finalizzate, da un lato, a responsabilizzare maggiormente gli enti nell'effettuare con consapevolezza la suddetta ricognizione, dall'altro lato, a prevedere l'adozione di adeguate misure correttive in caso di andamento gestionale insoddisfacente⁹.

In particolare, la nuova formulazione prevede, tra l'altro, che la gestione del servizio si possa considerare insoddisfacente quando “[...] almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8”. In tali circostanze, qualora la responsabilità sia attribuibile

⁴ Al riguardo, si veda la relazione sulla gestione del SII nel 2024, pag. 60 e seguenti.

⁵ Consorzio Acquedotto Marsicano S.p.A. ottiene una valutazione 'Scarsa (E)' per M5 e Gran Sasso Acqua S.p.A. per M6.

⁶ Ruzzo Reti S.p.A. ottiene una valutazione 'Discreta (C)' per M1, Gran Sasso Acqua S.p.A. per M3 e Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. per M4.

⁷ *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n.294 del 19 dicembre 2025.

⁸ Cfr. la segnalazione AS2045 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2024*, in *Bollettino* n. 1/2025.

⁹ Il nuovo articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022 ha visto l'inserimento dei seguenti commi:

“1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3.”.

al gestore, “[...] l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite”.

Si ricorda che gli indicatori RQTI sono stati individuati da ARERA, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 201/2022, quali indici di riferimento utilizzabili per valutare la qualità del SII¹⁰. Pertanto, secondo la novella normativa, qualora la *performance* dei gestori rilevata nella futura relazione sulla gestione del servizio (relativa al 2025) non registrasse dei miglioramenti misurabili attraverso l'applicazione di tali indicatori, codesto Ente – in caso di responsabilità riconducibile ai gestori – sarà tenuto ad adottare, contestualmente alla citata relazione sulla gestione del SII relativa al 2025, uno o più atti di indirizzo volti a imporre ai singoli gestori la definizione delle opportune azioni necessarie per migliorare la qualità del servizio.

Ancora, deve rilevarsi che l'attuale gestione del servizio idrico in Abruzzo risulta certamente frammentata. Il servizio è affidato a sei società *in house* con convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2027 (ad eccezione di una): Gran Sasso Acqua S.p.A.¹¹, Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.¹², Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A.¹³, Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A.¹⁴, Ruzzo Reti S.p.A.¹⁵ e Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.¹⁶. Si aggiungono quattro Comuni con gestioni in autonomia conformi¹⁷ (d.lgs. n. 152/2006, articolo 147, comma 2-bis, lett. b)) e, infine, 14 Comuni che gestiscono il servizio in economia senza essere in possesso di un titolo giuridico conforme¹⁸.

Codesto Ente sta effettuando delle valutazioni in merito alla possibile aggregazione delle gestioni esistenti, al fine di individuare “un numero di gestori certamente inferiore agli attuali sei”. Il processo di aggregazione “*permetterà altresì la realizzazione di economie di scala sia con riguardo alla tendenziale riduzione dei costi operativi endogeni che di quelli esogeni*” e, pertanto, potrà contribuire a risolvere le criticità individuate nella gestione del SII¹⁹.

¹⁰ Gli indici individuati dalle autorità di regolazione nei settori a rete, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 201/2022, sono riportati da ANAC sul portale *Trasparenza SPL*, nella sezione “*Atti e indicatori ARERA e ART*”. Gli analoghi atti e indicatori per i servizi non a rete, definiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono contenuti nel Decreto direttoriale 31 agosto 2023, recante “*Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete e nei relativi allegati*”.

¹¹ L'affidamento in favore del gestore Gran Sasso Acqua S.p.A. è l'unico che prevede la scadenza al 31 dicembre 2031. Tale gestore è attivo presso L'Aquila e altri 35 Comuni della stessa provincia.

¹² Società attiva in 33 Comuni della provincia di L'Aquila.

¹³ Società attiva in 26 Comuni della provincia di L'Aquila.

¹⁴ Società attiva a Pescara e presso 72 Comuni della provincia.

¹⁵ Società attiva presso 39 Comuni della provincia di Teramo.

¹⁶ Società attiva presso 87 Comuni della provincia di Chieti.

¹⁷ Si tratta dei Comuni di Colledimezzo, Fallo, Monteferrante e Pacentro.

¹⁸ Alfedena, Anversa, Barete, Bussi Sul Tirino, Catascio, Canistro, Capitignano, Castel Del Monte, Civitella Roveto, Fano Adriano, Rocca Pia, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Barrea, Villetta Barrea.

¹⁹ Cfr. lettera di accompagnamento alla relazione sull'andamento della gestione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, del 15 dicembre 2025, pag. 2.

In continuità con i più recenti interventi di *advocacy*²⁰, l'Autorità ritiene opportuno rammentare che il principio dell'unicità della gestione del SII previsto dal d.lgs. n. 152/2006 è finalizzato al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, consentendo la razionalizzazione del mercato per una più efficiente fornitura del servizio. Esso è, perciò, sostanzialmente diretto a garantire maggiore concorrenzialità nella fase di scelta del gestore e migliori *performance* ed economie di scala/scopo nella fase gestionale, sempre che la selezione sia improntata a criteri di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione e *par condicio*, proprio al fine di garantire l'individuazione dell'operatore maggiormente efficiente (concorrenza per il mercato). Pertanto, la definizione degli ambiti territoriali ottimali e l'affidamento al gestore unico rispondono alla necessità che il SII venga erogato da società in grado di beneficiare, dal punto di vista operativo, di economie di scala e di scopo idonee a generare efficienze a beneficio dei cittadini, attraverso una migliore qualità del servizio (investimenti) e dei ritorni in tariffa (minori costi). Ciò implica che l'unicità gestionale del servizio prevista dalla normativa di riferimento va declinata non solo a livello giuridico ma anche a livello economico-gestionale. In sintesi, la concreta aggregazione delle gestioni esistenti può essere compiutamente realizzata per mezzo di credibili integrazioni societarie idonee a generare economie di scala/scopo ma non attraverso l'utilizzo artificioso di strumenti societari (ad esempio, *holding* o società consortili) che, se in una prospettiva giuridica razionalizzano il numero dei gestori, possono lasciare comunque inalterato il grado di frammentazione dal punto di vista economico-gestionale.

In considerazione della prossima scadenza degli affidamenti del SII in favore degli attuali gestori, risulta altresì opportuno ricordare gli ulteriori obblighi normativi previsti dal d.lgs. n. 201/2022 e, in particolare, la necessità di predisporre un'apposita relazione in merito alla forma di gestione che verrà prescelta (articolo 14) e, in caso di affidamento *in house* con superamento delle soglie euro-unitarie, anche la necessità di corredare la deliberazione di affidamento del servizio con una qualificata motivazione che dia conto, tra l'altro, delle ragioni del mancato ricorso al mercato (articolo 17).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e nella prospettiva delineata dalla riforma operata dal d.lgs. n. 201/2022, l'Autorità auspica che codesto Ente si adoperi tempestivamente per far sì che il servizio idrico nel territorio di propria competenza sia erogato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche, a beneficio degli utenti.

Si invita pertanto codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per affrontare le criticità sopra rilevate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

²⁰ Si veda, da ultimo, AS2130 – AATO3 Marche – *Gestore unico del servizio idrico integrato*, in *Bollettino* n. 1/2026.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11569B - ENI-PRESCRIZIONE BIENNALE – NUOVO PROCEDIMENTO

Provvedimento n. 31833

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 30 luglio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS11569B nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 12 settembre 2025, con la quale la società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 23 ottobre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (di seguito anche "Eni Plenitude", "Professionista" o "Società"; p. IVA 12300020158), con sede legale in Milano, attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. La Società, nell'esercizio 2024, ha realizzato un fatturato pari a 7.191.721.585 euro¹.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne l'inadeguata trattazione e l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale dei consumatori e dei relativi reclami, presentati in relazione a consumi pluriennali, fatturati in considerevole ritardo e rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 215 del 27 dicembre 2017 (di seguito, anche "legge di bilancio 2018").

3. La predetta legge ha introdotto la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico per consumi risalenti a oltre due anni rispetto alla data di fatturazione, prevedendo la sola esclusione dei casi in cui la mancata rilevazione dei dati di misura fosse ascrivibile a

¹ Fonte Telemaco-Infocamere.

responsabilità accertata dell'utente². Tuttavia, sono pervenute all'Autorità numerose denunce da parte di consumatori e microimprese che lamentavano l'ingiustificato rigetto da parte di Eni Plenitude delle istanze di prescrizione biennale in assenza dell'effettivo accertamento della responsabilità dell'utente.

4. Le condotte descritte erano state accertate dall'Autorità con provvedimento n. 28510 del 22 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino n. 4/2021, relativo al procedimento istruttorio PS11569 - *Eni - Prescrizione biennale* che è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1468/2023, accogliendo i motivi d'appello diretti a contestare la tardività dell'avvio del procedimento³.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. *L'iter del procedimento*

5. In relazione alle condotte descritte, in data 30 luglio 2025, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11569B nei confronti di Eni Plenitude per possibile violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo⁴, stante l'interesse dell'Autorità a esercitare il proprio potere di accertamento alla luce dei recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di tardività dell'avvio del procedimento⁵.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni in merito alla condotta contestata.

7. Eni Plenitude, con comunicazione del 17 settembre 2025⁶, integrata il 1° e il 7 ottobre 2025⁷, ha risposto alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il Professionista ha avuto accesso agli atti il 14 agosto 2025⁸.

² La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. legge di bilancio 2020), con l'evidente intento di rafforzare la tutela dei consumatori in *subiecta materia*, ha soppresso tale possibilità di accertamento di responsabilità, con la conseguenza di precludere in ogni caso agli operatori del settore la possibilità di recuperare consumi pluriennali fatturati intempestivamente per fatto imputabile al cliente: infatti, l'articolo 1, comma 295 di tale legge ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, che escludeva l'operatività della prescrizione biennale "*qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente*".

³ Precisamente, il provvedimento in oggetto è stato impugnato da Eni gas e luce S.p.A. dinanzi al TAR Lazio, che, con sentenza n. 2303 del 28 febbraio 2022, ha rigettato il ricorso. Con sentenza n. 1468 del 10 febbraio 2023, il Consiglio di Stato ha accolto i motivi di appello della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (già Eni gas e luce S.p.A.) che lamentavano l'irragionevole ed eccessiva durata della fase preistruttoria, annullando il provvedimento per tardività dell'avvio del procedimento.

⁴ Cfr. comunicazione di avvio doc. prot. n. 63456 del 30 luglio 2025.

⁵ Cfr. in particolare la sentenza del 30 gennaio 2025, C-510/23, *Trenitalia*, nella quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'Autorità deve avviare il procedimento istruttorio entro un termine ragionevole alla luce delle peculiarità della singola fattispecie e che, in ogni caso, dalla violazione di tale termine non può discendere l'annullamento del provvedimento sanzionatorio se non laddove l'impresa abbia dimostrato la violazione dei diritti di difesa, concludendo pertanto, nel senso dell'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare con il principio di effettività, del prevalente orientamento giurisprudenziale nazionale.

⁶ Cfr. doc. prot. n. 76656 del 17 settembre 2025.

⁷ Cfr. docc. prott. nn. 80983 del 1° ottobre 2025 e 82490 del 7 ottobre 2025.

⁸ Cfr. docc. prott. nn. 67951 e 67953 del 14 agosto 2025.

9. In data 12 settembre 2025, la Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni⁹, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 23 ottobre 2025¹⁰.

10. In data 24 ottobre 2025, è stata comunicata a Eni Plenitude la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento¹¹.

11. In data 6 novembre 2025, è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito anche "ARERA"), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo¹² che è pervenuto il successivo 23 dicembre 2025¹³.

12. Il 9 gennaio 2026, la Società ha avuto accesso al predetto parere¹⁴ e ha formulato alcune precisazioni in merito il 16 gennaio 2026¹⁵.

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

13. Dalle evidenze istruttorie e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento¹⁶ è emerso quanto segue.

14. Eni Plenitude ha emesso, nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 2018 e il mese di giugno 2020 [150.000-200.000]* fatture di conguaglio dei consumi dalle quali emergeva per i clienti un importo a debito, relative a un periodo superiore a due anni e rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 215/2017. A fronte di tali fatture, il Professionista ha ricevuto, tra il 2018 e il 2025, [20.000-30.000] istanze di prescrizione, delle quali [5.000-10.000] sono state accolte e [15.000-20.000] rigettate, in [10.000-15.000] casi per accertata responsabilità del cliente¹⁷.

15. La Società ha, altresì, precisato di aver integralmente completato l'ottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento finale del precedente procedimento PS/11569 (provvedimento n. 28510 del 22 dicembre 2020) attraverso la piena implementazione di una serie di misure che, in sintesi, consistevano nell'adozione di una nuova procedura di trattazione (e riesame) delle istanze di prescrizione biennale, conforme ai criteri indicati nel provvedimento stesso¹⁸. L'attuazione di tali misure è stata oggetto di presa d'atto dell'Autorità. In particolare, a seguito dell'adozione di tale procedura Eni Plenitude ha accolto oltre [1.000-5.000] istanze di prescrizione tra i primi mesi del

⁹ Cfr. doc. prot. n. 75270 del 12 settembre 2025.

¹⁰ Cfr. doc. prot. n. 88103 del 23 ottobre 2025.

¹¹ Cfr. doc. prot. n. 88565 del 24 ottobre 2025.

¹² Cfr. doc. prot. n. 92936 del 6 novembre 2025.

¹³ Cfr. doc. prot. n. 108451 del 23 dicembre 2025.

¹⁴ Cfr. doc. prot. n. 1642 del 9 gennaio 2026.

¹⁵ Cfr. doc. prot. n. 4064 del 16 gennaio 2026.

¹⁶ Cfr. in particolare docc. prott. nn. 76656 del 17 settembre 2025, 80983 del 1° ottobre 2025 e 82490 del 7 ottobre 2025.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁷ Cfr. in particolare docc. prott. nn. 76656 del 17 settembre 2025, 80983 del 1° ottobre 2025 e 82490 del 7 ottobre 2025.

¹⁸ Le modalità di gestione delle istanze di prescrizione biennale introdotte nella fase di ottemperanza – valide per le istanze al tempo pendenti e di quelle future, nonché per il riesame di quelle rigettate, rientranti nell'ambito di applicazione della *Legge di Bilancio 2018* – imponevano ad Eni il riconoscimento della prescrizione in tutti i casi in cui il distributore non fosse stato in grado di produrre evidenze documentali e/o fattuali che provassero la responsabilità dell'utente per il ritardo di fatturazione (diverse dalle mere dichiarazioni dei tentativi falliti di misurazione dei consumi).

2021 e settembre 2025, riconoscendo ai consumatori circa [5-10] milioni di euro¹⁹, in sostanza definendo la totalità delle istanze rientranti nel perimetro del procedimento riavviato sulla base di tale procedura.

16. Il 12 settembre 2025, il Professionista ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento²⁰, successivamente integrata nella versione definitiva in data 23 ottobre 2025²¹, finalizzata a integrare la predetta procedura in senso migliorativo attraverso le tre misure di seguito riportate:

1) Impegno sub A (riconoscimento automatico della prescrizione nei casi in cui la responsabilità per il ritardo nella fatturazione sia imputabile a Eni Plenitude).

Eni Plenitude si impegna a riconoscere automaticamente ai propri clienti domestici, senza necessità di un'espressa richiesta da parte degli stessi, la prescrizione degli importi relativi ai consumi di energia elettrica e gas naturale, fatturati a partire dalla data di eventuale accettazione degli impegni, che risultino:

- i) risalenti a più di due anni rispetto alla data di emissione della fattura
- ii) relativi a casi in cui sia stata appurata l'imputabilità alla Società del ritardo nella fatturazione (principalmente nei casi di blocco di fatturazione o ritardo nel conguaglio nonostante la tempestiva comunicazione della rilevazione da parte del distributore).

Quindi, nell'ottica di agevolare il cliente, il Professionista offre la rinuncia a esigere il pagamento di tali importi pur in assenza di eccezione del cliente, fatturando i consumi derivanti dalle letture, ma comunicando al cliente l'importo considerato automaticamente prescritto e il cui pagamento non è dovuto (con conseguente scomputo dal totale fatturato).

2) Impegno sub B (miglioramento delle modalità di presentazione delle istanze di prescrizione da parte dei clienti nei casi in cui la responsabilità per il ritardo nella fatturazione non sia imputabile a Eni Plenitude).

Eni Plenitude si impegna a rendere più agevole la procedura per l'eventuale presentazione delle istanze di prescrizione da parte dei clienti nei casi, non rientranti nell'ipotesi di riconoscimento automatico di cui all'impegno sub A), nei quali il ritardo nella fatturazione non risulti ascrivibile al venditore (e, quindi, qualora l'evento sia imputabile al distributore o, al cliente, esclusi i casi di dolo o frode di quest'ultimo):

- i) illustrando in modo chiaro e completo canali e strumenti aggiuntivi rispetto al "*Modulo presentazione Istanza di Prescrizione*", ovvero: a) una semplice comunicazione *e-mail* che includa le medesime informazioni contenute nel Modulo; b) un apposito *tool* di assistenza all'interno dell'Area personale del cliente, appositamente dedicato alla presentazione dell'istanza di prescrizione in via telematica, consentendo l'inoltro diretto del Modulo e il caricamento di ulteriori informazioni e documentazione a sostegno della propria richiesta;
- ii) inserendo, all'interno dell'Area Personale di ciascun cliente, nella sezione in cui quest'ultimo può visionare le bollette emesse nei propri confronti e procedere al pagamento di quelle non ancora saldate, appositi *alert* grafici in corrispondenza delle bollette con importi potenzialmente prescrittibili, funzionali ad avvisare il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione rispetto alle

¹⁹ Cfr. comunicazione prot. n. 80983 del 1° ottobre 2025.

²⁰ Cfr. doc. prot. n. 75270 del 12 settembre 2025.

²¹ Cfr. doc. prot. n. 88103 del 23 ottobre 2025.

singole bollette alle quali si riferiscono. Inoltre, in prossimità di tali *alert*, sarà inserito anche un collegamento ipertestuale per l'accesso diretto al *tool* telematico di presentazione delle istanze di prescrizione sopra descritto.

3) Impegno sub C (potenziamento dei presidi informativi a disposizione del cliente).

Eni Plenitude si impegna, sempre con riferimento all'ipotesi in cui la prescrizione non sia riconosciuta automaticamente ai sensi dell'impegno *sub A*), a incrementare i presidi informativi a disposizione del cliente:

i) indicando espressamente, sul proprio sito *web* – nella *landing page* dedicata alla Prescrizione dei Consumi – la possibilità di presentare istanza di prescrizione anche tramite l'apposito *tool* di cui all'impegno *sub B*) nonché tramite *e-mail*;

ii) pubblicando una nuova pagina sul proprio sito *web*, avente specificamente ad oggetto la disciplina della prescrizione biennale di consumi di energia elettrica e gas naturale, nella quale saranno anche indicate tutte le modalità per eccepirla.

17. Quanto alle tempistiche di implementazione, il Professionista si impegna a dare esecuzione agli impegni, assunti a tempo indeterminato, rispettivamente

i) per l'impegno *sub A*, a partire dal primo ciclo di emissione di fatture comprensive degli importi eventualmente prescrivibili successivo alla data di notifica dell'eventuale provvedimento dell'Autorità di accettazione degli impegni;

ii) per l'impegno *sub B*, entro sei mesi dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento dell'Autorità di accettazione degli impegni;

iii) per impegno *sub C*, entro tre mesi a partire dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento dell'Autorità di accettazione degli impegni.

18. Infine, Eni Plenitude si riserva il diritto di chiedere la revisione degli Impegni proposti nel caso in cui intervengano cambiamenti nel quadro normativo o regolamentare, sviluppi relativi ai propri processi o altri eventi che dovessero rendere necessaria od opportuna la modifica del relativo contenuto e/o della relativa durata ovvero la revoca.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di servizi energetici, in data 6 novembre 2025 è stato richiesto il parere ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

20. Con parere pervenuto il 23 dicembre 2025, l'ARERA ha richiamato la normativa e la regolazione rilevanti e, in particolare: *i*) la legge n. 215/2017; *ii*) le disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni²²; *iii*) la regolazione in materia di raccolta dei dati di misura da parte dei distributori²³.

²² Cfr. allegato A alla deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com come modificato e integrato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com e come modificato a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 11358 e n. 11360 del 2023.

²³ Contenute: *i*) nel Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - Allegato A alla deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (c.d. TIVG); *ii*) nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale --- allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com (c.d. TIF) e *iii*) nella Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas - allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas (c.d. RQDG).

21. La disciplina di cui sopra ha altresì integrato il “*Testo integrato morosità elettrica*” di cui all’allegato A alla deliberazione 258/2015/R/eel (c.d. TIMOE) e il “*Testo integrato morosità gas*” di cui all’allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 (c.d. TIMG), prevedendo *i*) una specifica informativa, prima della messa in mora, circa la facoltà dell’utente di eccepire la prescrizione; *ii*) il divieto di sospensione della fornitura per morosità in pendenza di reclamo concernente la prescrizione degli importi fatturati.

22. L’Autorità di regolazione ha, inoltre, richiamato le disposizioni applicabili alla raccolta dei dati di misura da parte del distributore con riguardo alle modalità di accesso alle varie tipologie di contatori, al periodo di conservazione dei dati e al riconoscimento di indennizzi automatici a favore degli utenti in caso di mancata o ritardata rilevazione dei consumi e comunicazione dei relativi dati.

23. L’ARERA ha richiamato, infine, la più recente regolazione emanata in tema di fatturazione (deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, c.d. TIF), di bollette (deliberazione 315/2024/R/com, recante “*La bolletta dei clienti finali dell’energia*”) e di trattazione dei reclami (“*Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale*”, c.d. TIQV, il cui nuovo testo, approvato con deliberazione 399/2025/R/com, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2026): la disciplina generale contenuta in tali testi trova applicazione anche alle ipotesi di sussistenza di consumi prescrittibili.

24. In merito agli impegni proposti da Eni Plenitude, l’Autorità di regolazione ha rappresentato quanto di seguito.

Impegno A: con riferimento alla misura consistente nel riconoscimento automatico della prescrizione nei casi in cui la responsabilità per il ritardo nella fatturazione sia imputabile a Eni Plenitude, l’ARERA ha osservato preliminarmente che la regolazione non distingue tra i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni sia attribuibile a responsabilità dell’operatore e quelli in cui il ritardo sia attribuibile al cliente finale, ritenendo che tale impegno appaia conforme alla regolazione in materia di obblighi informativi ma nulla aggiunga a essa, dal momento che gli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4, dell’allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com già prevedono la facoltà per il venditore di rinunciare autonomamente a esercitare il proprio diritto di credito per gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, fornendo puntuale informazione al cliente finale e specificando l’ammontare di tali importi.

Inoltre, l’ARERA ha puntualizzato che all’interno del c.d. scontrino dell’energia non possono essere inserite ulteriori voci rispetto a quelle disciplinate dalla regolazione: pertanto, l’evidenza del riconoscimento automatico e la conseguente rinuncia al diritto di credito da parte di Eni Plenitude relativamente agli importi oggetto di prescrizione deve avvenire al di fuori di tale documento e l’impegno proposto appare compatibile con la regolazione della bolletta esclusivamente nella misura in cui sia riportato un azzeramento, ovvero riduzione, della sola voce “*Totale da pagare*”²⁴.

Impegno B: con riferimento alle misure relative al miglioramento delle modalità di presentazione delle istanze di prescrizione da parte dei clienti nei casi in cui la responsabilità per il ritardo nella

²⁴ Secondo l’ARERA, resta ferma la compilazione integrale e invariata dello Scontrino, ivi inclusa la voce “*Totale ricalcoli*”, sino alla voce “*Totale bolletta*”: quest’ultima voce, in particolare, deve riportare l’importo complessivamente fatturato al cliente finale per la fornitura, ivi compresi i ricalcoli, a prescindere degli eventuali importi riconosciuti automaticamente da Eni Plenitude che, invece, sono decurtati dal “*Totale da pagare*”.

fatturazione non sia imputabile a Eni Plenitude, l'Autorità di regolazione ha ritenuto conforme alla regolazione la misura che prevede l'introduzione di *alert* grafici in corrispondenza delle bollette contenenti importi prescrittibili nell'Area Personale del cliente, in quanto volta a rafforzare l'informativa al cliente finale in merito alla possibilità di eccepire la prescrizione biennale.

Invece, l'ARERA ha ritenuto limitativo rispetto alla regolazione circoscrivere le possibilità di invio dell'istanza di prescrizione alla compilazione dell'apposito Modulo e a una comunicazione tramite *e-mail* che includa le medesime informazioni contenute nel Modulo, mentre l'allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com prevede in ogni caso la possibilità che il testo della comunicazione con cui il cliente finale intenda eccepire la prescrizione possa essere redatto liberamente da quest'ultimo a prescindere dalle informazioni previste nel *format* predisposto dall'operatore. Inoltre, l'Autorità di regolazione ha considerato non coerente con la regolazione la richiesta al cliente di indicare, nel predetto Modulo, eventuali informazioni che consentano di attribuire la responsabilità della tardiva fatturazione al distributore, in quanto non previste dalla deliberazione 569/2018/R/com. In proposito, il Regolatore ha evidenziato che il menzionato allegato A alla deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com prevede, nella sua attuale formulazione, specifici obblighi informativi in capo ai venditori nei confronti del cliente finale, distinguendo esclusivamente due casistiche: la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione (articolo 3)²⁵ e la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (articolo 4)²⁶.

Impegno C: con riferimento alle misure relative al potenziamento dei presidi informativi a disposizione del cliente, l'ARERA ha ritenuto che l'indicazione espressa, sul sito *web* del Professionista, della possibilità per il cliente di presentare istanza di prescrizione anche per tramite un apposito *tool* accessibile tramite la propria Area Personale, nonché tramite *e-mail*, risulti compatibile con la regolazione, pur non aggiungendo nulla a quanto già previsto dalla deliberazione 569/2018/R/com. Inoltre, l'illustrazione, all'interno di una nuova pagina *web* dedicata, di tutte le modalità con cui il cliente potrà eccepire la prescrizione biennale non risulta in contrasto con la regolazione, ferma restando la necessità di osservare quest'ultima, in quanto la misura è volta a rafforzare l'informazione ai clienti finali sulle modalità di esercizio del proprio diritto.

²⁵ In tal caso il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni, in alternativa: *a*) emettendo una bolletta contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni o *b*) dando separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una bolletta di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni. Inoltre, il venditore è tenuto a integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: *i*) un avviso testuale predisposto dalla stessa ARERA; *ii*) l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione; *iii*) una sezione recante un *format* che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione (tale *format* deve essere inoltre disponibile nel sito *internet* del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici); *iv*) l'indicazione di un recapito postale o *fax* e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i predetti documenti o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest'ultimo intenda eccepire la prescrizione.

²⁶ In tal caso il venditore è tenuto a integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: *a*) un avviso testuale, sempre predisposto da ARERA, finalizzato ad informare il cliente che la fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento; *b*) l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni; *c*) la motivazione che ha determinato la mancata maturazione della prescrizione biennale; *d*) una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore nonché un recapito postale o *fax* e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.

V. PRECISAZIONI DELLA PARTE IN MERITO AGLI IMPEGNI

25. A seguito dei rilievi contenuti nel parere reso dall'ARERA, il Professionista ha formulato alcune precisazioni in merito agli impegni, chiarendo quanto segue²⁷:

i) la richiesta di talune informazioni aggiuntive, attinenti alla sussistenza di possibili profili di responsabilità del distributore in relazione alle caratteristiche del contatore²⁸, inserita nel “*Modulo presentazione Istanza di Prescrizione*”, ha carattere meramente facoltativo, non incidendo in alcun modo la mancata indicazione delle stesse sull'accoglimento dell'istanza; infatti, il Professionista rispetta il principio di libertà della forma contenuto nell'Allegato A alla deliberazione n. 569/2018/R/com dell'ARERA, gestendo le istanze di prescrizione e accogliendole qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, a prescindere dalla compilazione dei campi relativi a tali informazioni²⁹;

ii) in relazione alle modalità di presentazione delle istanze, la Società le gestisce a prescindere dal canale di provenienza (*e-mail, web, posta ordinaria, etc.*) e dall'utilizzo del Modulo, coerentemente con il tenore dell'indicazione attualmente inserita in bolletta per informare della possibilità di eccepire la prescrizione degli importi potenzialmente soggetti (“*Ti invitiamo a comunicare tempestivamente la tua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi ad esempio utilizzando il «Modulo presentazione Istanza di Prescrizione»*”).

26. Inoltre, Eni Plenitude ha evidenziato che l'impegno *sub A*, relativo al riconoscimento automatico della prescrizione, va oltre quanto previsto dalla regolazione applicabile, dal momento che il Professionista si obbliga ad adottare sistematicamente un comportamento meramente facoltativo per le società di vendita di energia.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

27. L'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento gli impegni proposti da Eni Plenitude, in quanto migliorativi rispetto all'attuale disciplina applicabile, anche di rango primario, in ragione del beneficio derivante ai consumatori da un più agevole e completo riconoscimento della prescrizione biennale e dal rafforzamento dei presidi informativi relativi alla stessa.

28. In tale ottica, come osservato anche dal Professionista nelle proprie precisazioni³⁰, la misura *sub A* presenta significativi profili migliorativi rispetto al livello di tutela dei consumatori garantito dalla normativa e dalla regolazione vigenti, che rimettono in ogni caso al cliente l'onere di proporre una formale eccezione di prescrizione degli importi fatturati, anche quando il ritardo della fatturazione sia effettivamente imputabile al fornitore energetico. In tali ipotesi, l'attuazione della misura garantirebbe a un rilevante numero di consumatori l'automatico storno dei consumi fatturati

²⁷ Cfr. doc. prot. n. 4064 del 16 gennaio 2026.

²⁸ Il Professionista ha precisato che la finalità di tali informazioni è quella di consentire allo stesso di “*acquisire, ove nella pronta disponibilità del cliente, elementi utili a verificare la sussistenza o meno di profili di responsabilità del distributore per la mancata tempestiva fatturazione dei consumi del cliente, altrimenti difficilmente riscontrabili*”.

²⁹ In aggiunta, Eni Plenitude ha dichiarato di voler provvedere, alla luce delle osservazioni formulate dal Regolatore, a modificare il Modulo al fine di precisare espressamente il carattere meramente facoltativo delle informazioni ai fini del riconoscimento della prescrizione.

³⁰ Cfr. doc. prot. n. 4064 del 16 gennaio 2026.

tardivamente per responsabilità ascrivibile alla Società, risolvendo a monte eventuali criticità connesse alla presentazione e gestione di istanze e reclami.

29. Siffatta misura, al momento astrattamente prevista dalla regolazione come mera opzione per il venditore, si connota senza dubbio per la portata innovativa e per il rafforzamento della posizione del consumatore, potendo rappresentare una *best practice*, suscettibile di diventare in futuro uno *standard* di mercato, che potrebbe condurre altre società di vendita di energia ad adottare questo comportamento virtuoso.

30. I successivi due impegni, *sub B e C*, coprono i casi in cui la prescrizione risulti imputabile non a Eni Plenitude ma al distributore o al cliente e assumono, quindi, carattere residuale. Tali impegni presentano il pregio di migliorare la consapevolezza del cliente in merito alla sussistenza di importi prescrittibili, nonché di semplificare l'esercizio del diritto di richiederne il riconoscimento, attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi e personalizzati che vanno oltre la semplice indicazione in bolletta e consentono di inviare direttamente l'istanza di prescrizione. In quest'ottica, la richiesta al cliente di informazioni che consentano di ascrivere la responsabilità della tardiva fatturazione al distributore appare altresì connessa agli effetti delle sentenze 29 dicembre 2023, n. 11358 e n. 11360, menzionate dalla stessa Autorità di regolazione, con cui il Consiglio di Stato, Sez. II, ha annullato le disposizioni regolatorie che obbligavano il distributore di energia elettrica e di gas naturale a indicare al venditore, in occasione di comunicazioni di dati di misura o di rettifica degli stessi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, l'eventuale sussistenza o meno di cause che consentissero di presumere che non fosse maturata la prescrizione del diritto di credito ai sensi della normativa primaria: alla luce di tali informazioni, ininfluenti ai fini del riconoscimento della prescrizione, il venditore potrà integrare i dati fattuali a sua disposizione, anche in assenza degli ulteriori elementi (non più) forniti dal distributore.

31. In proposito, appaiono condivisibili le già anticipate precisazioni fornite dal Professionista in merito alla prassi dallo stesso già oggi adottata con riguardo ai possibili profili di criticità individuati dall'ARERA³¹, in particolare: *i*) le informazioni aggiuntive richieste nel Modulo hanno carattere meramente facoltativo e non incidono sull'accoglimento dell'istanza, rappresentando d'altro canto la modalità più efficace per acquisire elementi importanti per la Società³²; *ii*) le modalità di presentazione delle istanze sono sostanzialmente neutre, essendo queste gestite a prescindere dal canale di provenienza e dall'utilizzo del Modulo, coerentemente con l'indicazione attualmente inserita nelle fatture contenenti importi prescrittibili.

32. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit siano, nei termini esposti, idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit;

³¹ Cfr. doc. prot. n. 4064 del 16 gennaio 2026.

³² Come anticipato, Eni Plenitude ha dichiarato di voler provvedere, alla luce delle osservazioni formulate dal Regolatore, a modificare il Modulo al fine di precisare espressamente il carattere meramente facoltativo delle informazioni ai fini del riconoscimento della prescrizione.

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 23 ottobre 2025, come descritti nella dichiarazione allegata che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit informi l'Autorità, entro sei mesi dalla data di notifica della presente delibera, dell'integrale attuazione degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**PS12096B - FINE DEL MERCATO TUTELATO-ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI
ENEL ENERGIA NEL MERCATO LIBERO - RIDETERMINAZIONE SANZIONE**
Provvedimento n. 31834

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo") e, in particolare, la Parte III, Titolo III;

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS/12096, con il quale è stato accertato che le condotte commerciali poste in essere dalle società Seed S.r.l e Conseed S.r.l., volte all'acquisizione sul mercato libero di nuovi clienti domestici e non domestici di piccola dimensione, per conto della società Enel Energia S.p.A., mediante una particolare modalità di vendita a distanza, integravano una violazione degli articoli 20, 21, 24, 25 del Codice del consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori¹;

VISTO che, con il suddetto provvedimento, è stata irrogata alle società Seed S.r.l e Conseed S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 €;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4541 del 23 maggio 2025 che, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 14 novembre 2023, n. 16965, ha annullato parzialmente il suddetto provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373, limitatamente alla sanzione irrogata in solido alle società Seed S.r.l e Conseed S.r.l., rimettendo al contempo all'Autorità il compito di provvedere alla sua rideterminazione *"in coerenza con un rinnovato supporto motivazionale che palesi le ragioni, ove sussistenti, poste a sostegno della quantificazione in misura maggiore rispetto alla quantificazione applicata alle altre agenzie"*, parti del procedimento, alle quali è stata parimenti comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione alla medesima pratica commerciale contestata a Conseed S.r.l. e Seed S.r.l.;

VISTO, altresì, che il Consiglio di Stato ha rilevato che *"non emergono con chiarezza dall'articolato motivazionale del provvedimento impugnato (unico per tutte le imprese coinvolte nella presente*

¹ La condotta consisteva, in particolare, nella diffusione di informazioni ingannevoli, per il tramite di messaggi preregistrati e/o operatori telefonici, in ordine: i) all'imminente cessazione del regime di maggior tutela nel settore dell'energia; ii) alla conseguente necessità di stipulare tempestivamente un contratto sul mercato libero con la stessa Enel Energia S.p.A.; iii) alla sostanziale continuità dei servizi di gas e luce in regime di mercato libero con quelli offerti in regime di maggior tutela, stante l'unicità del gruppo societario (Gruppo Enel). La pratica contestata risultava caratterizzata da profili di aggressività in relazione alle insistenti modalità di aggancio dei consumatori da parte di sedicenti operatori appartenenti alla rete di vendita di Enel Energia S.p.A. o anche tramite messaggi preregistrati. Essa, consisteva, inoltre, nella mancata predisposizione di un efficace sistema di controllo e prevenzione delle modalità con cui le agenzie partner e i sub agenti ad esse collegati, hanno contattato la clientela e acquisito nuovi contratti sul mercato libero dell'energia, nonché di un efficace sistema di repressione delle condotte illecite realizzate dalla rete di vendita.

vicenda) le ragioni per le quali a fronte di condotte contestate ad altri operatori di settore operanti nel medesimo periodo nell'interesse di Enel in termini corrispondenti, e di un giudizio di gravità formulato richiamando genericamente i medesimi parametri normativi, ai fini dell'effetto dissuasivo (invocato in questa sede dall'amministrazione) la sanzione correttamente parametrata al fatturato, sia stata qualificata per le appellanti in misura percentualmente superiore (pressoché il doppio) rispetto a quelle irrogate ad altre agenzie";

VISTO il proprio provvedimento n. 31694 del 7 ottobre 2025, con il quale l'Autorità, in ottemperanza alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ha deliberato l'avvio del procedimento di rideterminazione della sanzione comminata alle società Seed S.r.l e Conseed S.r.l., in contraddittorio con le stesse;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Seed S.r.l. (di seguito anche "Seed" P.Iva 08500490969), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, è socio "coordinatore" della società consortile Conseed S.r.l. che controlla con una quota superiore al 90%.

2. Conseed S.r.l. (di seguito anche "Conseed" e, insieme a "Seed", "Parti"; P.Iva 08517530963), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, è una società consortile senza scopo di lucro, controllata dalla società Seed S.r.l., attualmente inattiva.

II. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'ATTIVITÀ SVOLTA

3. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4541 del 23 maggio 2025, l'Autorità, in data 7 ottobre 2025, ha avviato il procedimento PS/12096B, al fine di provvedere alla rideterminazione della sanzione irrogata in solido alle società Seed S.r.l. e Conseed S.r.l. con il provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373, sulla base di quanto indicato nella richiamata sentenza del giudice amministrativo.

4. Seed e Conseed hanno avuto accesso agli atti del procedimento il 14 ottobre 2025² e hanno presentato una memoria il 28 ottobre 2025³, formulando altresì istanza di audizione che si è svolta il 14 gennaio 2026⁴.

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

5. Con memoria pervenuta il 28 ottobre 2025, le Parti hanno chiesto all'Autorità di assicurare che l'ordine di rideterminazione della sanzione abbia un'effettiva utilità, richiamando alcuni passaggi della sentenza Consiglio di Stato da prendere in considerazione ai fini della rideterminazione della sanzione.

² Cfr. doc. n. 4 dell'indice del fascicolo.

³ Cfr. doc. n. 5 dell'indice del fascicolo.

⁴ Cfr. doc. n. 7 dell'indice del fascicolo.

In primo luogo, ad avviso delle Parti, il giudice amministrativo ha valorizzato la sostanziale unicità del soggetto esecutore del contratto e del fatturato ricavato dalla prestazione erogata in favore di Enel Energia S.p.A.. Invero, come confermato dalle evidenze istruttorie, nel periodo interessato all'indagine dell'Autorità, le due società hanno operato alla stregua di un unico soggetto imprenditoriale, in quanto Conseed, priva di struttura operativa e impossibilitata a eseguire la prestazione dedotta in contratto, operava per il tramite della sola Seed nel solo interesse di Enel Energia S.p.A.; il fatturato di Conseed, inoltre, è stato allocato interamente in capo a Seed secondo la previsione dell'articolo 5 del Regolamento consortile.

In secondo luogo, secondo le Parti, il Consiglio di Stato ha riconosciuto il difetto di motivazione, non risultando esplicitate le ragioni della disparità di trattamento in termini sanzionatori tra Seed e Conseed e le altre agenzie operanti nel medesimo periodo nell'interesse di Enel Energia S.p.A. (ossia, le società Zetagroup S.r.l., New Working S.r.l. e Run S.r.l.) in termini corrispondenti, stante la medesima gravità della pratica contestata.

6. Anche nel corso dell'audizione tenutasi il 14 gennaio 2026 le Parti hanno insistito sulla circostanza che l'unico fatturato rilevante ai fini della commisurazione della sanzione è quello realizzato nell'anno di riferimento dalla società Seed e che in conseguenza dell'errore in cui è incorso l'Autorità nella determinazione di detto fatturato, le società Seed e Conseed hanno ricevuto un'ammenda pari al doppio di quella irrogata alle altre agenzie parti del procedimento, a parità di gravità e durata dell'infrazione commessa. In particolare, la sanzione comminata, parametrata sul solo fatturato di Seed, ammonta al 10% dello stesso, mentre alle altre parti è stata irrogata una sanzione pari a circa il 5% del fatturato realizzato nell'anno di riferimento.

IV. VALUTAZIONI

7. In ordine alla quantificazione della sanzione si deve tenere conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, in particolare: della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

8. Nello specifico, ai fini della rideterminazione della sanzione, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato e ferme restando tutte le altre valutazioni svolte nel provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373 non censurate dal giudice amministrativo, alla luce della sostanziale unicità del soggetto esecutore del contratto e del fatturato ricavato dalla prestazione, deve tenersi conto che il fatturato di Seed risultava pari a 10.200.000 euro nell'anno 2021 e che la durata della pratica commerciale scorretta accertata è stata pari a nove mesi.

9. Deve, altresì, ribadirsi che le società Conseed e Seed rappresentavano uno dei principali *partner* ufficiali della rete di vendita di Enel Energia S.p.A. e che erano pienamente consapevoli di utilizzare, nella loro attività di procacciamento clientela, soggetti non autorizzati da Enel Energia S.p.A. che facevano uso di liste di clienti di provenienza ignota, nonché di messaggi preregistrati dal contenuto ingannevole. Inoltre occorre considerare che la pratica commerciale scorretta ha interessato una platea molto ampia di consumatori, nonché il potenziale ammontare del beneficio economico ricavato dai Professionisti, in termini di provvigioni riconosciute da Enel Energia S.p.A..

10. Come richiesto dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, tenuto conto della circostanza per la quale gli elementi per la commisurazione della sanzione non differiscono significativamente tra Seed e Conseed rispetto alle altre parti del procedimento nei cui confronti sono state accertate e sanzionate condotte analoghe e ferma restando la funzione dissuasiva affidata alla sanzione, si ritiene congruo e proporzionato rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare in solido alle società Seed S.r.l e Conseed S.r.l. nella misura di 500.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare, in solido, alle società Seed S.r.l e Conseed S.r.l. per la violazione di cui alla lettera a) del dispositivo del provvedimento n. 30373 del 2 novembre 2022, nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12252 - BMW-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO

Provvedimento n. 31835

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il proprio provvedimento n. 30265 del 19 luglio 2022 (il “Provvedimento”), adottato nell'ambito del procedimento PS/12252 - “BMW-Presentazione prezzi offerte auto” con cui l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società BMW Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 27 comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti, senza accertare l'infrazione;

VISTA la comunicazione del 5 settembre 2025, integrata il 24 dicembre 2025 (cumulativamente, anche la “Istanza”), con cui BMW Italia S.p.A. ha proposto la revisione degli impegni, presentati in versione consolidata il 6 luglio 2022 (gli “Impegni”) resi vincolanti con il Provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società BMW Italia S.p.A. in qualità di professionista (anche “BMW” o il “Professionista”), ai sensi dell'articolo 18, *lett. b*), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 30265 DEL 19 LUGLIO 2022.

2. L'Istanza ha ad oggetto una parziale modifica degli Impegni, motivata con riferimento alla nuova scelta aziendale di BMW di poter portare a conoscenza del consumatore, fin dal primo contatto, gli elementi essenziali delle offerte con finanziamento, con *leasing* e con noleggio a lungo termine riguardanti i veicoli a marchio “BMW” e “Mini”.

3. In particolare, nell'Istanza, il Professionista propone le seguenti modifiche agli Impegni:

(i) BMW propone di indicare i principali elementi che caratterizzano le offerte con finanziamento, *leasing* finanziario, *leasing* operativo e noleggio a lungo termine dei veicoli a marchio “BMW” e “Mini” nelle pagine dei siti di BMW e di Mini, ove si verifica il primo contatto con il consumatore. Nelle predette pagine, saranno indicate, contestualmente, le seguenti informazioni economiche essenziali, già oggetto degli Impegni, e precisamente:

(a) per il *leasing* finanziario: entità e numero dei canoni mensili, chilometraggio, entità dell'anticipo, entità dell'opzione di acquisto finale, tasso *leasing* e TAEG;

(b) per le offerte di finanziamento: entità e numero delle rate mensili, chilometraggio, entità dell'anticipo e della maxi-rata finale, TAN e TAEG;

(c) per le offerte di *leasing* operativo: entità e numero dei canoni mensili, chilometraggio e importo da versare *una tantum* alla stipula del contratto;

(d) per le offerte di noleggio a lungo termine: entità e numero dei canoni mensili, chilometraggio, entità dell'anticipo e spese di istruttoria (se escluse).

(ii) Nella pagina del sito di primo contatto con il consumatore (i cui contenuti sono descritti al precedente punto (i)), BMW propone di inserire un rinvio ad altra pagina del sito (cd. "pagina atterraggio"), tramite l'espressione "*Scopri di più*" o simili. Quest'ultima pagina *web* conterrà le seguenti informazioni sulle citate offerte con *leasing* e con finanziamento e precisamente: (a) le informazioni economiche essenziali di cui alla pagina di primo contatto con il consumatore sopra indicate al punto (i); (b) la nota legale (diretta o con *link*) riguardante le informazioni di dettaglio sull'offerta e (c) potrà contenere informazioni ulteriori, come le opzioni disponibili al termine del contratto, il prezzo in promozione con finanziamento e il prezzo senza finanziamento.

Ai fini di quanto sopra riportato *sub* (i) e (ii) per i siti di BMW e di Mini, il Professionista indica che la pagina dei predetti siti attraverso cui si verificherà il primo contatto con il consumatore potrà essere alternativamente: (a) l'*home page* dei siti, ove l'offerta sia pubblicizzata in *home page* o (b) una delle pagine di atterraggio a cui l'utente dei siti arrivi da una qualsiasi voce del menù dei siti o attraverso qualsiasi *link* interno o esterno ai siti stessi, ad esempio, contenuto in un *banner* o in un *post* diffuso tramite *social network*.

Inoltre, BMW si riserva, ove in *home page* non vi sia spazio sufficiente per indicare le informazioni economiche essenziali di cui al precedente punto (i) e/o vi siano diverse esigenze comunicazionali/creative, di non indicare in *home page* le predette informazioni economiche essenziali e di inserirle nella pagina di atterraggio. In ogni caso, le informazioni economiche essenziali di cui al punto (i) saranno sempre indicate tutte contestualmente.

(iii) Inoltre, BMW ritiene - a differenza di quanto indicato nella versione originaria degli Impegni - di non dover indicare tra le informazioni essenziali per il consumatore, al primo contatto con le offerte sui siti BMW e Mini, "*quelle non strettamente economiche ed essenziali, come ad esempio, le opzioni disponibili al termine del contratto*". Come sopra indicato, le citate informazioni ulteriori (ad esempio opzioni disponibili al termine del contratto, il prezzo in promozione con finanziamento e il prezzo senza finanziamento) saranno indicate nella pagina di atterraggio di cui al punto (ii).

(iv) Le modifiche agli Impegni sopra indicate (riguardanti i siti BMW e Mini) varranno, *mutatis mutandis*, anche per le comunicazioni commerciali diffuse tramite altri canali digitali (ad esempio *social media*, *banner*, ecc.), considerando le peculiarità di questi strumenti di comunicazione e lo spazio ivi disponibile, e per quelle diffuse tramite stampa e TV, di cui agli altri Impegni resi vincolanti con il Provvedimento.

4. La proposta di modifica degli Impegni è a tempo indeterminato e, in caso di accoglimento dell'Istanza, BMW attuerà le modifiche sopra indicate entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di modifica degli Impegni.

III. VALUTAZIONI

5. La proposta di modifica degli Impegni presentata dal Professionista risulta accoglibile, essendo coerente alla *ratio* del Provvedimento volta a evidenziare, sin dal primo contatto con il consumatore, gli elementi essenziali delle offerte di acquisto di veicoli con finanziamento o con *leasing*.

6. In particolare, tramite l'Istanza, il Professionista indica la propria volontà di "anticipare" le informazioni economiche essenziali per il consumatore sul costo della vettura e sulle modalità di pagamento nel tempo delle proprie offerte con finanziamento e con *leasing* (sopra indicati al punto (i), lett. a) - lett. d)) al primo contatto con il consumatore, che potrà avvenire tramite:

(a) la *home page* dei siti BMW e Mini o una delle pagine di atterraggio a cui l'utente dei predetti siti arrivi da una qualsiasi voce del menù dei siti, o attraverso qualsiasi *link* interno o esterno ai siti, ad esempio, anche contenuto in un *banner* o in un *post* diffuso tramite *social network*;

(b) altri canali digitali (come *social media*, *banner*, ecc.);

(c) comunicazioni commerciali diffuse tramite stampa e TV.

In tutti i casi, saranno immediatamente indicate al consumatore, contestualmente e con adeguata evidenza grafica, le voci di costo essenziali sopra riportate al punto (i).

Riguardo a siti di BMW e di Mini, inoltre, la pagina di atterraggio di secondo contatto conterrà le citate informazioni essenziali oltre a quelle di cui alla nota legale ed eventuali altre informazioni, come le opzioni disponibili al termine del contratto, nonché il prezzo in promozione con finanziamento e il prezzo senza finanziamento.

7. Infine, appare coerente alla *ratio* del Provvedimento che il Professionista, in occasione del primo contatto con il consumatore, possa non indicare le opzioni disponibili al termine del contratto.

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà delle modifiche proposte da BMW Italia S.p.A. agli Impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) di rendere obbligatorie, per la società BMW Italia S.p.A., le modifiche proposte, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 30265 del 19 luglio 2022, come descritte nel Formulario allegato al presente provvedimento, pervenuto in versione definitiva il 24 dicembre 2025, di cui costituisce parte integrante;

b) che la società BMW Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12959 - VODAFONE-YOURDRIVE

Provvedimento n. 31836

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 9 giugno 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS12959 nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.);

VISTA la propria decisione del 25 novembre 2025, con la quale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento di quindici giorni per la valutazione degli impegni proposti dal professionista;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 25 luglio 2025, con la quale la società Vodafone Italia S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.) ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 12 novembre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Vodafone S.p.A. (di seguito anche "Vodafone" o "Professionista", C.F. n.12878470157), ora Fastweb S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, con sede legale in Milano. La società Fastweb S.p.A., ad esito del processo di acquisizione dell'intero capitale sociale di Vodafone da parte del Gruppo Swisscom, con atto di esecuzione del 18 dicembre 2025 ha incorporato la società Vodafone Italia S.p.A.¹. Il Professionista è attivo in Italia nell'offerta di servizi di telecomunicazione su rete mobile e fissa a consumatori e imprese; inoltre, fornisce servizi di telecomunicazione a banda larga e a banda ultra-larga e servizi ICT a consumatori e imprese, nonché servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne l'offerta di abbonamenti di telefonia fissa e mobile per soggetti con partita IVA con modalità che omettono di informare della presenza di costi rilevanti connessi alla fruizione di un servizio accessorio di archiviazione in *cloud* (denominato "YourDrive"), in cui si incorre in caso di disdetta del contratto entro 12 o 24 mesi dalla stipula.

¹ Cfr. informazioni derivabili dalla visura camerale.

3. Nello specifico, nella sezione del sito *internet* dedicato alle “Offerte” Vodafone per le aziende e soggetti con partita IVA, nella descrizione di diverse tipologie di abbonamenti offerti figura compreso di *default* il servizio aggiuntivo “1 Terabyte YourDrive”².

4. Nelle sezioni del sito *internet* dedicate a ciascun abbonamento veniva posto in evidenza il costo mensile del medesimo e la gratuità della sua attivazione; erano quindi elencate le caratteristiche dell’abbonamento e i servizi (telefonici e/o di dati) cui dà diritto, tra i quali veniva meramente menzionato “1 Terabyte YourDrive”, senza ulteriori specificazioni.

Scrollando più in basso la pagina *internet* delle offerte era possibile aprire un menu a tendina dedicato alle relative condizioni contrattuali. Nelle medesime non era fatta menzione della durata del contratto di telefonia o di eventuali costi connessi con il recesso. Nella parte finale dei Termini e Condizioni era poi possibile rinvenire una previsione che affermava che Vodafone richiede il pagamento di 200 euro se il cliente al momento della disdetta ha versato un corrispettivo minore a 12 mesi di abbonamento, oppure di 100 euro se ha versato un corrispettivo maggiore di 12 mesi ma inferiore a 24 mesi³. Diversamente, nelle condizioni contrattuali degli abbonamenti di rete fissa o rete fissa + mobile era specificato “Durata - Il contratto ha una durata di 24 mesi (....)” e “Costo di disattivazione - In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi (....) il Cliente sarà tenuto al pagamento dei costi di disattivazione del servizio pari a 24,90 euro”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L’iter del procedimento

5. In relazione alla condotta descritta, in data 9 giugno 2025 è stato comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio PS12959 ipotizzando che essa potesse configurare una pratica commerciale scorretta in violazione gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, in ragione della rilevante omissione informativa relativa ai costi da sopportare in caso di recesso prima di 12 o 24 mesi dalla stipula del contratto per la mera presenza del servizio accessorio di archiviazione in *cloud* YourDrive, in relazione al quale il cliente non ha esercitato alcuna scelta. Veniva, quindi, evidenziato che nella presentazione delle varie offerte sulla pagina *web* del Professionista non vi era menzione di una durata minima del contratto né di tali costi da sopportare in caso di recesso. Inoltre, il servizio YourDrive era meramente menzionato senza ulteriori specificazioni ed era prospettato come servizio incluso di *default* nell’offerta principale. L’informazione circa i costi in cui si può incorrere in caso

² Al momento dell’avvio del procedimento, il servizio YourDrive era inserito da Vodafone di default nelle offerte allora denominate i) telefonia mobile “*Mobile Smart*” e “*Mobile Comfort*”, ii) telefonia di rete fissa (“*Fissa Smart*”, “*Fissa Comfort*”), iii) dati (“*Dati Smart*”, “*Dati Comfort*”), nonché iv) rete fissa+mobile (“*Onebusiness Smart*” e “*Onebusiness Comfort*”).

³ Il testo riportava: “Con l’offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud, che include 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud. YourDrive by BabylonCloud verrà fornito gratuitamente, sempre che il Cliente, al momento del recesso, abbia corrisposto un 4 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato importo pari ai corrispettivi dovuti per l’offerta per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di adesione all’offerta medesima. In difetto, il Cliente prende atto e accetta la perdita del beneficio economico sul prezzo di YourDrive by BabylonCloud. Quindi il Cliente sarà obbligato a pagare un importo forfetario a titolo di conguaglio sul corrispettivo previsto per la fruizione di YourDrive by BabylonCloud. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esautività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati. L’importo dovuto a titolo di conguaglio per YourDrive by BabylonCloud è 200 euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100 euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell’importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso.”.

di recesso anticipato dal contratto, formalmente legati alla fruizione del servizio YourDrive, era relegata nelle condizioni contrattuali, consultabili solo scorrendo la pagina *internet* delle offerte Vodafone fino in fondo e aprendo il *link* relativo ai “*Termini e Condizioni*”⁴.

6. Vodafone ha avuto accesso agli atti del procedimento il 12 giugno 2025 e ha inviato le proprie memorie il 30 giugno 2025, contestualmente alla risposta alla richiesta di informazioni effettuata con la comunicazione di avvio del procedimento⁵. In data 31 luglio 2025 è stata effettuata una ulteriore richiesta di informazioni, alla quale Vodafone ha risposto l’8 agosto 2025⁶.

7. Il 25 luglio 2025 il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma 7 del Codice del consumo⁷, integrata in data 22 ottobre 2025⁸ e in data 31 ottobre 2025⁹. Una versione consolidata degli impegni, allegata al presente provvedimento, è stata prodotta dal Professionista il 12 novembre 2025¹⁰.

8. Il Professionista è stato sentito in audizione l’8 ottobre e il 28 ottobre 2025¹¹.

9. In data 2 dicembre 2025 è stata comunicata alla Parte la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento¹².

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

10. Vodafone, nel corso del procedimento, ha sostenuto che le criticità ipotizzate dall’Autorità apparirebbero prive di fondamento. Ciò in quanto l’informazione in merito al vincolo di durata e all’eventuale importo addebitato a titolo di conguaglio in caso di recesso dal contratto prima di 24 mesi era riportata nella sezione di sintesi contrattuale, nella scheda di trasparenza dell’offerta, nei termini e condizioni contrattuali e nel preventivo inviato al cliente. Inoltre, Vodafone ha fatto presente che le somme sono richieste a titolo di “*conguaglio*” in caso di recesso anticipato, in quanto il servizio YourDrive consiste in una licenza che mette a disposizione dell’utente per 24 mesi un Tera di spazio di archiviazione in *cloud* di cui il cliente continuerà a beneficiare anche se recede dal contratto prima di 24 mesi e nel caso di portabilità verso altro operatore.

11. La proposta di impegni presentata il 25 luglio 2025 è pervenuta nella versione consolidata il 12 novembre 2025, e prevede nove misure che riguardano sia le informazioni fornite ai consumatori sia una componente risarcitoria. Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto.

12. Gli impegni n. 1 e n. 2 contengono innanzitutto modifiche e integrazioni delle pagine del sito *web* contenenti le schede di presentazione delle offerte *business* che includono il servizio “YourDrive by BabylonCloud” al fine di fornire immediata evidenza delle caratteristiche del medesimo e dell’esistenza di un costo di recesso. In particolare, nelle schede di presentazione l’attuale indicazione “*1Tetrabyte YourDrive*” posta in penultima riga è stata sostituita dalle seguenti

⁴ Comunicazione di avvio del procedimento del 9 giugno 2025 prot. 45381.

⁵ Cfr. prot. 52855 del 30 giugno 2025.

⁶ Cfr. prot. 66812 dell’8 agosto 2025.

⁷ Cfr. prot. 61838 del 25 luglio 2025.

⁸ Cfr. comunicazione del 22 ottobre 2025 prot. 87831

⁹ Cfr. impegni del 31 ottobre 2025 prot. 90851

¹⁰ Cfr. prot. 94499 del 12 novembre 2025.

¹¹ Cfr. verbale di audizione dell’8 ottobre prot. 82854 e verbale di audizione del 28 ottobre 2025 prot. 89542.

¹² Cfr. prot. 101198 del 2 dicembre 2025.

frasi, ora collocate più in alto subito dopo la descrizione dell'offerta: *“Servizio YourDrive by BabylonCloud Licenza per 1 Terabyte di archiviazione in cloud inclusa per 24 mesi”* e, a seguire *“Costi di conguaglio YourDrive by BabylonCloud. Per info sui costi di conguaglio in caso di recesso prima dei 12/24 mesi”* clicca “+” (cfr. fig. 1). Cliccando sul segno “+” appare un *popup* che contiene le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche e costi dell'offerta (cfr. fig. 2).

Tali impegni sono già stati implementati.

Fig. 1. Scheda di presentazione dell'offerta sul sito internet vodafone.it nella versione precedente (A) e ad esito degli impegni (B)

(A)

DISPONIBILE CON eSIM

MOBILE SMART

Minuti, SMS illimitati e 200 Giga in 5G

A soli
~~20,00€~~ **13,00€/mese**
+ IVA

Costo di attivazione **gratuito**
Attivazione immediata con eSIM
Spedizione **gratuita**
+1€/mese dopo 12 e 24 mesi

ATTIVA ORA

PARLA CON IL NOSTRO OPERATORE

SCOPRI DI PIÙ

- ✓ **200 Giga in 5G** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito
- ✓ **Minuti illimitati** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito
- ✓ **SMS illimitati** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito
- ✓ **500 minuti internazionali** per le chiamate dall'Italia verso il resto del mondo
- ✓ **Attivazione rapida con SPID** se scegli eSIM
- ✓ **Contenuti validi anche all'estero** Utilizza Giga e chiamate anche in Unione Europea e Regno Unito come se fossi in Italia.
- ✓ **1 Terabyte YourDrive**
- ✓ **Assistenza Prima Classe** con supporto commerciale, amministrativo e tecnico dedicato.

(B)

DISPONIBILE CON eSIM

MOBILE SMART

Minuti, SMS illimitati e 200 Giga in 5G

A soli
~~20,00€~~ **13,00€/mese**
+ IVA

Costo di attivazione **gratuito**
Attivazione immediata con eSIM
Spedizione **gratuita**
+1€/mese dopo 12 e 24 mesi

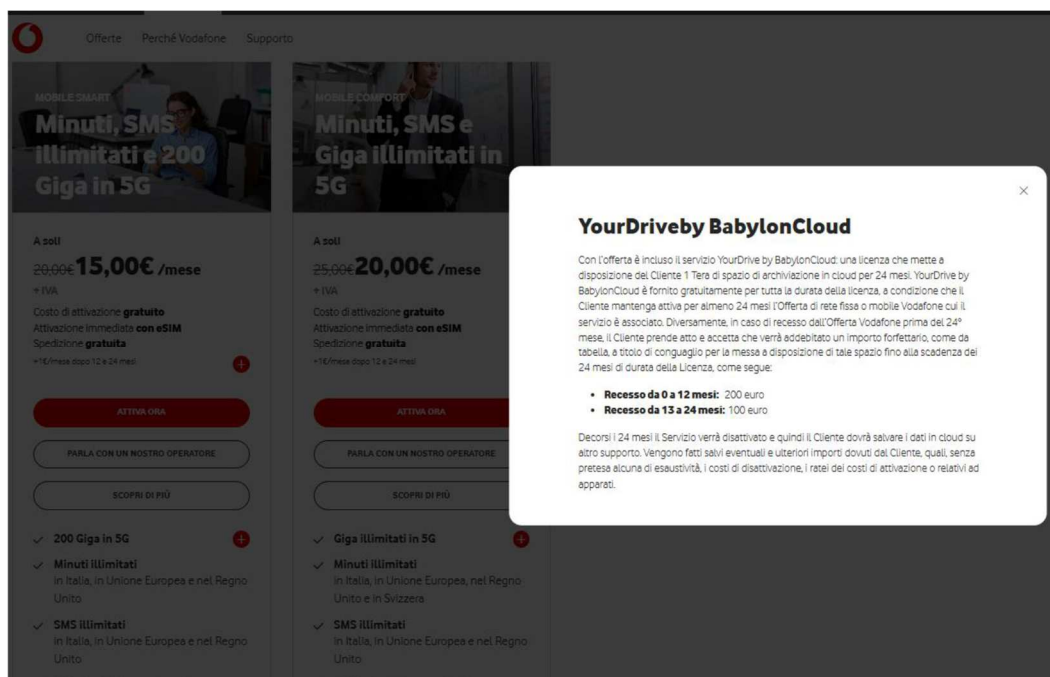
ATTIVA ORA

PARLA CON UN NOSTRO OPERATORE

SCOPRI DI PIÙ

- ✓ **200 Giga in 5G, minuti ed sms illimitati e 500 minuti internazionali** in Italia, in Unione Europea e nel Regno Unito e per le chiamate dall'Italia verso il resto del mondo
- ✓ **Servizio YourDrive By BabylonCloud** Licenza per 1 Terabyte di archiviazione in cloud inclusa per 24 mesi
- ✓ **Costi di conguaglio YourDrive by BabylonCloud** Per info sui costi di conguaglio in caso di recesso prima dei 12/24 mesi clicca "+"
- ✓ **Attivazione rapida con SPID** se scegli eSIM
- ✓ **Contenuti validi anche all'estero** Utilizza Giga e chiamate anche in Unione Europea e Regno Unito come se fossi in Italia.
- ✓ **Assistenza Prima Classe** con supporto commerciale, amministrativo e tecnico dedicato.

Fig. 2: contenuto del pop up visualizzabile cliccando il simbolo “+”



13. Inoltre, Vodafone si è impegnata a modificare la nota riportata nella sezione “Termini e condizioni” delle pagine del sito *vodafone.it* dedicate alle offerte *business*, al fine di rendere più chiara e trasparente l’indicazione dell’importo eventualmente addebitato a titolo di “Conguaglio licenza YourDrive”.

Tale misura (impegno n. 3) è stata già implementata.

14. Negli ulteriori impegni n. 4 e n. 5, è prevista la revisione i) della nota riportata nelle schede trasparenza tariffaria delle offerte *business* che includono il servizio “YourDrive by BabylonCloud”, allineandola alle informazioni introdotte con l’Impegno 2, e ii) e la delle Condizioni Generali di Contratto del servizio “YourDrive by BabylonCloud” e degli ulteriori documenti contrattuali forniti all’utente, anche tramite canali diversi dal sito *internet vodafone.it*, in modo da chiarire le modalità con cui accedere al servizio e usufruire del medesimo.

Entrambe tali misure saranno implementate entro 90 giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento.

15. Parallelamente (impegni n. 6 e n. 7), il professionista si è impegnato ad effettuare, entro 90 giorni, modifiche ed integrazioni i) al preventivo inviato all’utente prima della conclusione del contratto, aggiungendo informazioni circa le caratteristiche del servizio YourDrive e dando maggiore evidenza agli importi addebitati a titolo di conguaglio in caso di recesso anticipato dal contratto, e ii) al testo dell’SMS/e-mail inviati all’utente a seguito dell’attivazione dell’offerta che include il servizio YourDrive, aggiungendo le informazioni relative ai costi di recesso dal contratto in ragione della presenza del servizio “YourDrive by BabylonCloud”.

16. Vodafone ha previsto poi una misura riparatoria (impegno n.8), consistente nell'erogazione di un rimborso forfettario di [20-200]* euro ai [400-800] clienti *business in customer base* che hanno presentato, negli ultimi 24 mesi, un reclamo riguardante i costi collegati al recesso e che non hanno già ricevuto un rimborso pari o superiore ai [20-200] euro.

Inoltre, la medesima somma verrà riconosciuta anche ai consumatori che presenteranno, in futuro, reclami concernenti il servizio “YourDrive”, avendo aderito all’offerta tramite il sito www.vodafone.it prima dell’implementazione delle modifiche di cui all’Impegno n. 2.

Anche tale misura sarà implementata entro 90 giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento che rende obbligatori gli impegni.

17. Infine, l’impegno n. 9 prevede – sempre entro 90 giorni – l’invio di un’informativa relativa alle condizioni del servizio “YourDrive” a tutti i clienti *business in customer base* che hanno attivato tramite il sito www.vodafone.it un’offerta che include tale servizio, ricordando i costi in caso di recesso prima dei 12 e 24 mesi dall’attivazione (cfr. fig. 3). L’informativa sarà pubblicata mensilmente in fattura o nell’Area Personale dell’utente per tutta la durata del servizio. Inoltre, verrà inviata un’informativa *una tantum* tramite email o PEC a ciascun cliente.

Fig. 3: Informativa inviata ai clienti che hanno attivato un’offerta che include il servizio “YourDrive”

YourDrive by BabylonCloud

Ti ricordiamo che con l’offerta è incluso il servizio YourDrive by BabylonCloud: una licenza che mette a disposizione del Cliente 1 Tera di spazio di archiviazione in cloud per 24 mesi.

YourDrive by BabylonCloud è fornito gratuitamente per tutta la durata della licenza, a condizione che il Cliente mantenga attiva per almeno 24 mesi l’Offerta di rete fissa o mobile Vodafone cui il servizio è associato.

Diversamente, in caso di recesso dall’Offerta Vodafone prima del 24° mese, il Cliente prende atto e accetta che verrà addebitato un importo forfettario a titolo di conguaglio per la messa a disposizione di tale spazio fino alla scadenza dei 24 mesi di durata della Licenza, come segue:

- Recesso da 0 a 12 mesi: 200 euro
- Recesso da 13 a 24 mesi: 100 euro

Decorso i 24 mesi il Servizio verrà disattivato e quindi il Cliente dovrà salvare i dati in cloud su altro supporto. Vengono fatti salvi eventuali e ulteriori importi dovuti dal Cliente, quali, senza pretesa alcuna di esaustività, i costi di disattivazione, i ratei dei costi di attivazione o relativi ad apparati.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet* e riguarda il settore della telefonia, in data 2 dicembre 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Agcom”, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 e comma 1-bis, del Codice del consumo).

19. Con parere pervenuto in data 19 gennaio 2026, la suddetta Autorità ha rilevato che le condotte oggetto del procedimento riguardano questioni attinenti alla maggiore o minore evidenza data alle informazioni nel sito web di Vodafone tipiche di una pratica commerciale, rispetto alle quali “*la regolamentazione di settore, in applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, non fornisce indicazioni di dettaglio ma disciplina essenzialmente il contenuto informativo che va fornito ai clienti nelle condizioni generali di servizi e nei contratti*”.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

20. Con riguardo agli impegni, Agcom afferma che essi appaiono funzionali a rendere ancora più chiara l'informativa veicolata tramite il sito *www.vodafone.it* in relazione al servizio "YourDrive"¹³.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

21. Gli impegni presentati dalla Parte introducono significative integrazioni e modifiche delle modalità di presentazione delle offerte che includono il servizio di archiviazione cloud *YourDrive*, nonché delle relative comunicazioni pre e post contrattuali, chiarendo con adeguata evidenza e immediatezza che, ove il consumatore receda dal contratto di fonia fissa o mobile prima di 12 o 24 mesi, sarà tenuto al pagamento, rispettivamente, di 200 o di 100 euro.

22. Inoltre, gli impegni prevedono misure compensative significative per tutti i consumatori che hanno già esercitato il recesso incorrendo nei costi "nascosti", nonché per coloro che, avendo sottoscritto il contratto *online* prima dell'implementazione degli impegni, lo eserciteranno.

23. L'Autorità ritiene che le misure proposte dal professionista siano idonee a sanare i possibili profili di illegittimità contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.

24. Sotto il primo profilo (informativo), appare di particolare rilievo la modifica apportata alle schede presenti sul sito *internet www.vodafone.it* relative ad ogni singola offerta. Mentre in precedenza il servizio *YourDrive* era meramente elencato nella lista relativa ai contenuti dell'offerta, senza alcuna menzione dell'esistenza di costi da sopportare in caso di recesso anticipato, ad esito degli impegni proprio tra i primi elementi informativi della scheda viene in evidenza l'esistenza di un "*costo di conguaglio*", legato al servizio *Yourdrive*, che è dovuto "*in caso di recesso prima dei 12/24 mesi*".

Richiamata l'attenzione su tale caratteristica del servizio e sui relativi costi nella scheda di presentazione dell'offerta, il consumatore con un ulteriore passaggio può ottenere tutti i dettagli in modo chiaro cliccando sul segno "+" posto accanto a detta informazione.

Si ritiene che l'insieme di tali modifiche e integrazioni al sito *internet* veicoli al consumatore in modo immediato ed evidente, sin dalla presentazione dell'offerta, l'esistenza di oneri economici, legati al servizio accessorio *YourDrive*, in caso di recesso prima dei 12/24 mesi e l'entità dei medesimi.

25. Sempre sotto il punto di vista informativo, gli impegni prevedono altresì modifiche a tutte le comunicazioni e documentazione precontrattuale (Preventivo, testo SMS/*e-mail*) e contrattuale (Termini e condizioni, schede di trasparenza), garantendo la completezza informativa di una pluralità di fonti, rese disponibili nelle varie fasi della decisione di acquisto del servizio e di fruizione del medesimo, in modo da consentire scelte consapevoli di acquisto e di recesso.

L'ulteriore impegno che prevede l'invio agli attuali clienti che usufruiscono del servizio *YourDrive* di una specifica informativa volta a richiamare l'attenzione sui costi derivanti dal recesso prima di 12/24 mesi, rafforza l'efficacia complessiva delle misure offerte.

26. Sotto il profilo risarcitorio, gli impegni prevedono l'esborso di un ammontare forfettario di [20-200] euro agli utenti *business* potenzialmente interessati dagli effetti della pratica commerciale oggetto del procedimento che abbiano presentato un reclamo relativo ai costi di recesso. Appare apprezzabile che il professionista si sia spinto ad includere nel perimetro dei consumatori destinatari

¹³ Cfr. parere pervenuto il 19 gennaio 2026 (prot. 4305).

di risarcimento non solo coloro che avevano sottoscritto il contratto online, potenzialmente fuorviati dalla carente informativa oggetto del procedimento, ma anche coloro che avevano sottoscritto il contratto nei punti vendita fisici.

A completamento dell'insieme dei clienti potenzialmente condizionati dalla pratica oggetto del procedimento, gli impegni prevedono di erogare la medesima forma di compensazione forfettaria a coloro che hanno un contratto *business* in essere comprensivo del servizio YourDrive sottoscritto *online* prima delle modifiche al sito internet oggetto degli impegni e che presenteranno un reclamo in futuro.

27. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Vodafone Italia S.p.A., ora Fastweb S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., ora Fastweb S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., ora Fastweb S.p.A., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 12 novembre 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;
- c) che la società Fastweb S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12804 - BERNABEI-PRESENTAZIONE PREZZI*Provvedimento n. 31837*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 28 maggio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS/12804 nei confronti delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2025, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso le sedi delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.;

VISTA la comunicazione del 6 agosto 2025, con la quale è stato esteso oggettivamente il procedimento PS/12804 nei confronti delle predette società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.;

VISTA la propria decisione del 6 agosto 2025, con la quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 13 febbraio 2026, in considerazione della predetta estensione oggettiva;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Bernabei S.r.l. (partita IVA 13539761000), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione *online* di bevande alcoliche e non alcoliche.

Il fatturato realizzato dalla società Bernabei S.r.l., nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è stato pari a euro 31.395.473, con un margine operativo lordo (MOL), come dichiarato dalla predetta Società, di euro [1.000 – 8.000]* e un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a euro 195.390.

2. Bernabei Liquori S.r.l. (partita IVA 00921261004), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione, anche al

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

minuto, di bevande alcoliche e non alcoliche (di seguito, Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. saranno cumulativamente indicati come “Professionisti” o “Parte”).

Il fatturato realizzato dalla società Bernabei Liquori S.r.l., nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è stato pari a euro 62.115.257, con un MOL di euro [500.000- 4.000.000] e un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a euro 501.499.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento riguarda la condotta, posta in essere dai Professionisti, consistente:

(i) nella diffusione di comunicazioni commerciali e *claim* promozionali ingannevoli e omissivi con riguardo ai prezzi e agli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti pubblicizzati e commercializzati online dai Professionisti, tramite il sito *www.bernabei.it* (di seguito anche “Sito Bernabei” o “Sito”) e l’app Bernabei, in quanto erano pubblicizzati come “promozionali” prezzi maggiori e/o uguali al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Ciò in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo;

(ii) nell’indicazione, ingannevole e omissiva, tramite il Sito Bernabei, l’app Bernabei e i punti vendita “fisici” da essi gestiti¹, di un’asserita convenienza dei prezzi praticati per le bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate come “in promozione”, trattandosi di prezzi “*pieni*” e/o di “*listino*” mai applicati ai consumatori o applicati a essi in maniera del tutto marginale/residuale, al di fuori dei periodi promozionali. Ciò in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 La moral suasion nei confronti dei Professionisti

4. L’Autorità, con comunicazione del 12 luglio 2024, ha invitato i Professionisti a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della loro condotta commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (c.d. *moral suasion*).

In particolare, è stato chiesto ai Professionisti, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo, di rimuovere i profili di possibile scorrettezza delle proprie comunicazioni commerciali, indicando all’Autorità le modalità attraverso cui essi intendevano pubblicizzare correttamente i prezzi di vendita dei prodotti commercializzati tramite tutti i canali distributivi impiegati.

Nonostante le richieste di informazioni inviate ai Professionisti, successivamente alla comunicazione di *moral suasion*, in data 30 settembre 2024, 15 ottobre 2024 e 7 novembre 2024, le iniziative poste in essere per adeguarsi all’invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza sopra indicati non sono risultate adeguate².

¹ Si tratta, ad esempio, dei punti vendita gestiti da Bernabei Liquori S.r.l. siti a Roma in via Luca della Robbia n. 12 e in via S. Francesco a Ripa n. 48.

² Cfr. le risposte pervenute dai Professionisti in data 16 luglio 2024, 13 agosto 2024, 2 ottobre 2024, 16 ottobre 2024 e 15 novembre 2024, nonché la segnalazione del 13 febbraio 2025 riguardante alcuni concorrenti.

III.2 L'iter del procedimento

5. Anche a causa dell'inadeguatezza delle iniziative poste in essere dai Professionisti a seguito della citata *moral suasion*, in data 28 maggio 2025, è stato comunicato a Bernabei S.r.l. e a Bernabei Liquori S.r.l. l'avvio del procedimento istruttorio PS/12804 per verificare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta riguardante la diffusione di informazioni ingannevoli e omissive sui prezzi e sugli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti da essi commercializzati, in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera *d*), e 22 del Codice del consumo.

6. In data 28 maggio 2025, sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso le sedi dei Professionisti.

7. In data 27 e 30 giugno 2025, Bernabei Liquori S.r.l. e Bernabei S.r.l. hanno inviato memorie difensive e hanno risposto alla richiesta di informazioni di cui all'avvio d'istruttoria.

8. In data 14 luglio 2025, Bernabei S.r.l. ha presentato una proposta di impegni riguardante le contestazioni di cui all'avvio d'istruttoria (di seguito, "Impegni").

9. In data 6 agosto 2025³, è stata comunicata ai Professionisti l'integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria all'ulteriore condotta, posta in essere dai Professionisti ed emersa nel corso degli accertamenti ispettivi e dalle risposte da essi inviate alle richieste di informazioni formulate in avvio, consistente nell'indicare scorrettamente - tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita "fisici" da essi gestiti - "*prezzi pieni*" e/o di "*listino*" "*barrati*" sostanzialmente "*fittizi*", in quanto mai applicati ai consumatori o applicati a essi in maniera del tutto marginale/residuale, in violazione degli articoli 20, 21 con particolare riferimento al comma 1, lettera *d*), e 22 del Codice del consumo.

10. Con comunicazioni in data 6 agosto 2025, sono stati rigettati gli Impegni presentati da Bernabei S.r.l. e il termine di conclusione dell'istruttoria è stato prorogato al 13 febbraio 2026, in considerazione della predetta estensione oggettiva dell'istruttoria.

11. In data 5 settembre 2025, i Professionisti hanno inviato una memoria difensiva in risposta alla predetta integrazione oggettiva, chiedendo altresì di essere sentiti in audizione. In data 16 settembre 2025, si è svolta l'audizione da essi richiesta.

12. In data 6 ottobre 2025, i Professionisti hanno inviato un'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni, riguardanti unicamente la condotta contestata nell'atto di avvio del procedimento.

La predetta istanza è stata rigettata con comunicazione del 19 novembre 2025⁴.

13. In data 5 dicembre 2025, è stata comunicata ai Professionisti la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti ed è stato assegnato un termine di venticinque giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio; detto termine è stato successivamente esteso a seguito di richiesta dei Professionisti. Le controdeduzioni dei Professionisti sono pervenute in data 8 gennaio 2026⁵.

14. In data 12 dicembre 2025, i Professionisti hanno avuto accesso agli atti del procedimento, a seguito dell'istanza pervenuta il 9 dicembre 2025.

³ Cfr. prot. n. 65511/2025.

⁴ Cfr. prot. n. 96882.

⁵ In data 15 gennaio 2026, è stato richiesto a Bernabei Liquori S.r.l. di fornire il dato del MOL relativo al bilancio 2024, cui la predetta Società ha risposto in data 22 gennaio 2026.

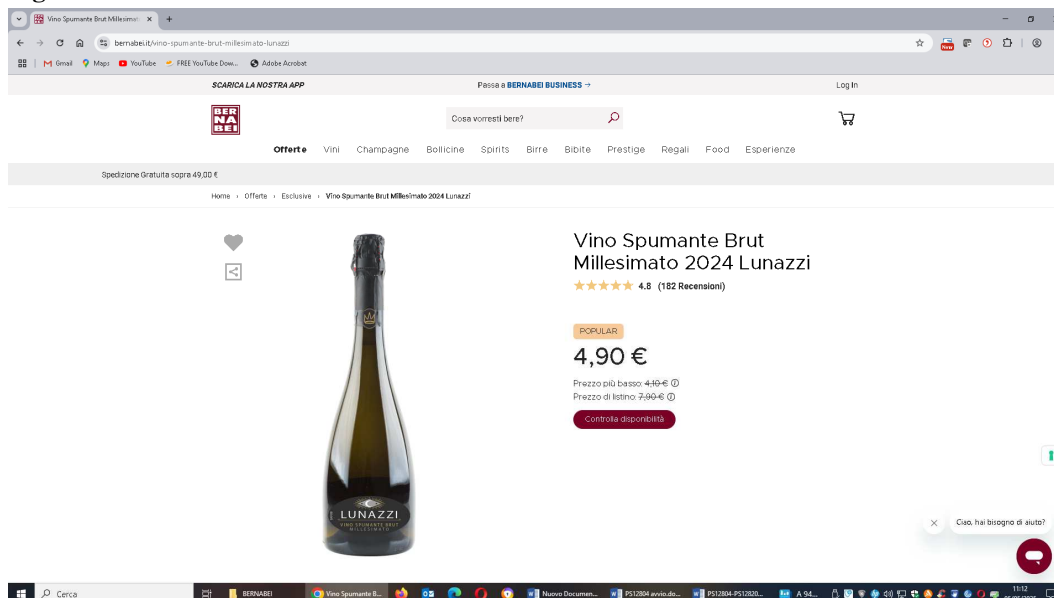
15. In data 19 dicembre 2025, con integrazione dell'8 gennaio 2026, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è pervenuto in data 6 febbraio 2026.

III.3 Le evidenze acquisite

16. Con riferimento alla scorretta indicazione dei prezzi e degli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti pubblicizzati dai Professionisti (anche tramite l'indicazione di prezzi "barrati"), a mero titolo esemplificativo, sul Sito Bernabei in data 5 maggio 2025 e sull'app Bernabei in data 12 maggio 2025, era indicato quanto segue:

(i) In una delle pagine delle offerte promozionali del Sito Bernabei (www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei) riguardante i prodotti "Selezionati da voi: **etichette di rara qualità alla portata di tutti**" e in quelle dei singoli prodotti in offerta, era indicato "Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi" al prezzo di "**4,90 €** - Prezzo più basso: ~~4,10 €~~ - Prezzo di listino: ~~7,90 €~~"¹⁶.

Figura n. 1A



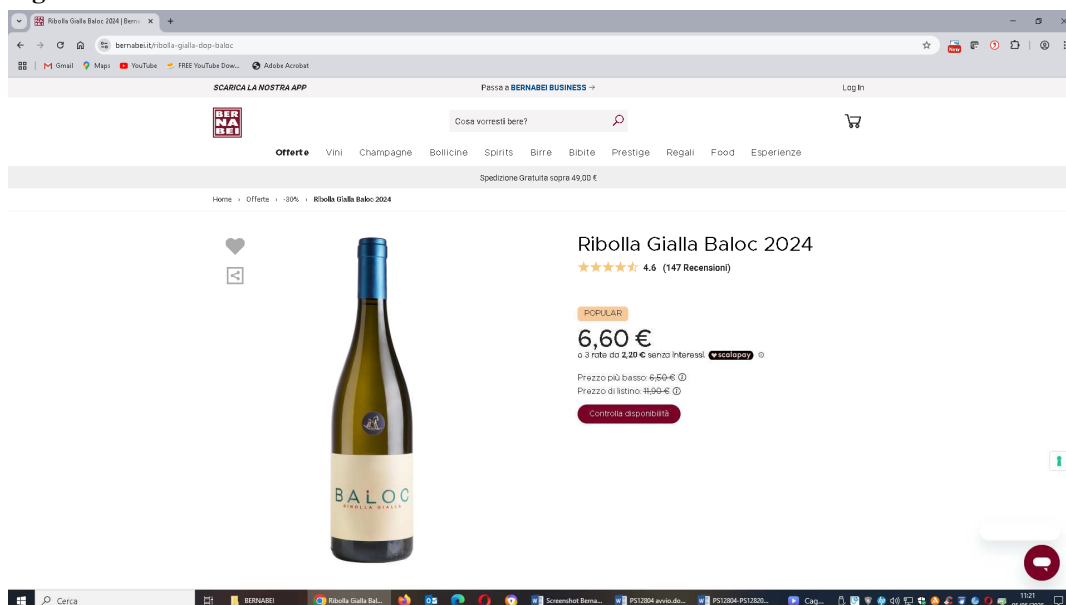
(ii) In un'altra pagina del Sito dedicata alle promozioni (www.bernabei.it/offerte/30), era indicato "Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L'offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l'extra-sconto del -30%".

Ad esempio, alla citata pagina e in quelle dei singoli prodotti in offerta era indicato quanto segue: con riferimento alla "Ribolla Gialla Baloc 2024" al prezzo di "**6,60 €** - Prezzo più basso: ~~6,50 €~~ - Prezzo di listino: ~~11,90 €~~"¹⁷.

¹⁶ Cfr. la pagina <https://www.bernabei.it/vino-spumante-brut-millesimato-lunazzi>.

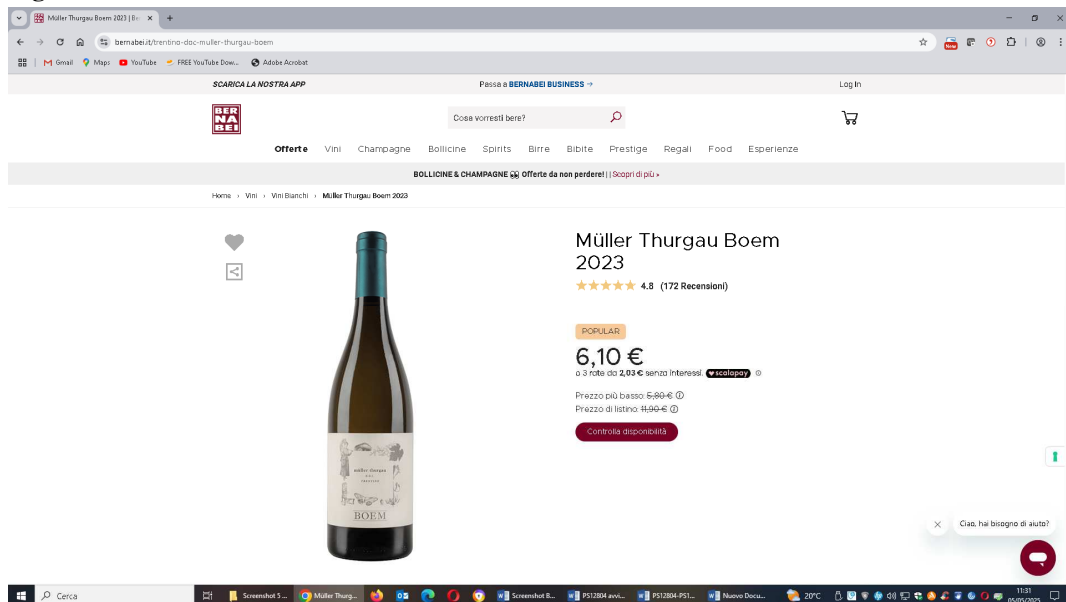
¹⁷ Cfr. la pagina <https://www.bernabei.it/ribolla-gialla-dop-baloc>.

Figura n. 1B



(iii) Alla pagina dei vini bianchi (www.bernabei.it/vino-online/bianco/) con riferimento al “Müller Thurgau Boem 2023”, proposto in vendita a **6,10 €**, era precisato “Prezzo più basso: **5,80 €** - Prezzo di listino: **11,90 €**”⁸.

Figura n. 1C



⁸ Cfr. la pagina <https://www.bernabei.it/trentino-doc-muller-thurgau-boem>.

(iv) Alla pagina dei vini rossi (www.bernabei.it/vino-online/rosso/) con riferimento al “*Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018*” proposto in vendita a **6,50 €**, era precisato “*Prezzo più basso: 6,20 € - Prezzo di listino: 10,80 €*”⁹.

(v) Parimenti e, ad esempio, tramite l’app Bernabei, in data 12 maggio 2025, era pubblicizzato il vino “*Montepulciano D’Abruzzo - Mascoli Rubicapra 2023*”, al prezzo “promozionale” di “**5,50 €**” con “*Prezzo più basso 5,00 €*” e “*Prezzo di listino 8,50 €*” (nei citati esempi i grassetto sono stati aggiunti per il “*Prezzo più basso*” e il “*Prezzo di listino*” barrati)¹⁰.

17. In tutti i casi sopra indicati, cliccando sulle indicazioni “*Prezzo più basso*” e “*Prezzo di listino*”, nelle pagine dei singoli vini, compariva quanto segue: “*Informazioni sul Prezzo: Su Bernabei.it i prezzi sono applicati in piena e totale trasparenza, nel rispetto della normativa europea*”.

18. Sulla base delle rilevazioni effettuate sul Sito Bernabei, in data 22 novembre 2024¹¹ e in data 24 dicembre 2024¹², comparivano indicazioni analoghe a quelle sopra riportate.

19. Inoltre, anche sulla base delle rilevazioni effettuate in data 28 marzo 2025¹³, in data 8 aprile 2025¹⁴, in data 12 maggio 2025¹⁵ e in data 26 maggio 2025¹⁶, sul Sito Bernabei comparivano indicazioni analoghe a quelle sopra riportate.

20. Infine, i Professionisti, nell’istanza di riesame degli Impegni, pervenuta in data 6 ottobre 2025, hanno indicato che gli Impegni, ancorché rigettati dall’Autorità, sarebbero stati comunque attuati completamente, sul Sito Bernabei, a partire dal 15 settembre 2025.

⁹ Cfr. la pagina www.bernabei.it/lambrusco-ottocentonero-albinea-canali.

¹⁰ Sempre come esempio, in data 12 maggio 2025, tramite l’app Bernabei era altresì pubblicizzato lo champagne “*Jacquart Brut Mosaïque 75 cl*” al prezzo “promozionale” di “**32,80 €**” con “*Prezzo più basso 31,50 €*” e “*Prezzo di listino 55,00 €*”. Inoltre, accedendo all’app Bernabei, alla pagina promozionale “*Offerte - Last Minute*” il vino “*Metodo Classico Nature Monspello*” era venduto a “**21,80 €**” ed era precisato “*Prezzo più basso 19,80 €*” e “*Prezzo di listino 29,90 €*”, accompagnato dal claim promozionale “*Lo sconto scade tra [...]*” (grassetto aggiunto).

¹¹ Cfr. gli screenshot acquisiti agli atti del presente procedimento. In particolare, in data 22 novembre 2024 sul Sito Bernabei, alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30/, era presente il claim “**Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L’offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l’extra-sconto del -30%**”. Alla citata pagina, ad esempio, era pubblicizzato come in promozione il vino “*Montepulciano d’Abruzzo DOC Mascoli 2022*” a **5,40 €** con “*Prezzo più basso 4,90 €*” e “*Prezzo di listino 8,50 €*”.

¹² In data 24 dicembre 2024, alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30/, era pubblicizzato come in offerta il “*Vino Spumante Brut Millesimato 2023 Lunazzi*” al prezzo di “**4,90 €** - *Prezzo più basso: 3,90 € - Prezzo di listino: 7,90 €*”; inoltre, alla pagina www.bernabei.it/offerte-in-corso, era pubblicizzato come in offerta il vino “*Pinot nero Mezzan 2023*” al prezzo di “**14,90 €** - *Prezzo più basso: 12,80 € - Prezzo di listino: 20,80 €*”.

¹³ Cfr., ad esempio, in data 28 marzo 2025, alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, era pubblicizzato come in offerta il vino “*Nero di Troia Passera Scopaiola 2023*” al prezzo di “**5,90 €** - *Prezzo più basso: 5,20 € - Prezzo di listino: 10,90 €*” e alla pagina www.bernabei.it/offerte/30/ era pubblicizzato come in offerta il vino “*Nebbiolo della Marmora 2023*” al prezzo di “**7,90 €** - *Prezzo più basso: 7,20 € - Prezzo di listino: 19,80 €*”.

¹⁴ Cfr., ad esempio, in data 8 aprile 2025 alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30/ era pubblicizzato come in offerta il vino “*Valdobbiadene Prosecco DOCG Extra Dry 2023*” al prezzo di “**6,20 €** - *Prezzo più basso: 5,90 € - Prezzo di listino: 11,80 €*”.

¹⁵ Cfr., ad esempio, in data 12 maggio 2025 alla pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, era pubblicizzato come in offerta il vino “*Chianti Poggio degli Uberti 2023*” al prezzo di “**5,00 €** - *Prezzo più basso: 4,80 € - Prezzo di listino: 7,90 €*” (enfasi aggiunta in tutti i casi).

¹⁶ Cfr. analoghe rilevazioni acquisite agli atti del presente procedimento.

Nonostante tale dichiarazione, i Professionisti non hanno rimosso i profili di scorrettezza contestati in sede di avvio d'istruttoria riguardanti la presentazione dei prezzi "promozionali" diffusi, ad esempio, tramite il Sito Bernabei.

Infatti, sulla base di rilevazioni effettuate d'ufficio in data 7 novembre 2025 e in data 27 novembre 2025, sul Sito e sull'app Bernabei, risultano ancora diffuse numerose promozioni, di vario tipo, con indicazioni (di prezzi e di sconti) di contenuto sostanzialmente analogo a quelle contestate in sede di avvio d'istruttoria¹⁷.

C) Le risultanze ispettive

21. In data 28 maggio 2025, sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso la sede legale di Bernabei S.r.l., la sede legale e il punto vendita di Bernabei Liquori S.r.l., sito in via di S. Francesco a Ripa nn. 48 e 53, Roma, nonché l'ufficio amministrativo/magazzino di Bernabei Liquori S.r.l..

(i) Bernabei S.r.l.

22. Riguardo a Bernabei S.r.l. (che gestisce il Sito Bernabei), il sig. [OMISSIS], procuratore speciale/general manager della Società, nel verbale di ispezione presso la medesima, ha dichiarato che: (i) ***“la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori s.r.l.”*** e (ii) ***“i prezzi di listino dei prodotti venduti presso tutti i canali distributivi (ad esempio, Sito Bernabei, app Bernabei e i punti vendita fisici) sono definiti dal sig. [OMISSIS] (amministratore unico di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l.) all'inizio di ogni anno ai fini del posizionamento dei prodotti, mentre i prezzi fix sono i prezzi «continuativi» [diversi dai prezzi di listino, n.d.r.] che vengono generalmente utilizzati per la vendita ai consumatori in assenza di promozioni/scontistiche”*** (enfasi aggiunta).

23. In proposito, nel corso dell'ispezione presso la società Bernabei S.r.l., sono stati acquisiti documenti riguardanti le referenze citate in avvio, con l'indicazione dei prezzi applicati ai consumatori (IVA inclusa), nel corso del 2024 e del 2025, sia durante i periodi promozionali (“promo”), sia al di fuori delle promozioni (c.d. “prezzi continuativi”)¹⁸.

¹⁷ Riguardo alle rilevazioni effettuate il 7 novembre 2025:

(a) a partire dal menù “occasioni” (pagina web.bernabei.it/offerte-in-corso) si accede alla pagina promozionale “Champagne sotto i 30 €” (www.bernabei.it/champagne/?price=-30) ove è presente il claim “Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”. Alla citata pagina è pubblicizzato come in promozione lo “Champagne Mumm Cordon Rouge Brut” a “29,80 €” con “Prezzo più basso: 28,50 € - Prezzo ordinario: 37,90 €” (sottolineatura aggiunta);

(b) sempre alla pagina www.bernabei.it/champagne/?price=-30, è pubblicizzato come in promozione lo “Champagne Brut Baron de Marck” - “BEST PRICE” a “19,50 €” con indicato “È il prezzo più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 21,20 €” (enfasi aggiunta).

Riguardo alle rilevazioni effettuate il 27 novembre 2025, ad esempio:

(a) alla pagina promozionale <https://www.bernabei.it/offerte/promo/vini-bianchi-black-friday-2025/>, dove è presente il claim “Black week: Bianchi irresistibili a prezzi irripetibili”, è pubblicizzato come in promozione il vino “Gewürztraminer J.Hütte 2024” - “BEST PRICE - 10,20 € - È il prezzo più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 15,80 €” (cfr. la pagina di dettaglio <https://www.bernabei.it/gewurztraminer-j-hutte-2024>);

(b) alla pagina <https://www.bernabei.it/vino-online/bianco/> è pubblicizzato il vino “Falanghina del Sannio Feudi Di San Gregorio 2024” in vendita a “9,00 €” con “Prezzo più basso: 8,10 € - Prezzo ordinario: 10,50 €” (cfr. la pagina di dettaglio <https://www.bernabei.it/falanghina-del-sannio-feudi-di-san-gregorio-2024>);

(c) ad esempio, sull'app Bernabei, alla voce “Occasioni Black” è pubblicizzato come in promozione il vino “Franciacorta Fario Dosaggio Zero” - “BEST PRICE - 15,90 € - Più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 25,20 €”.

¹⁸ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

Nella predetta documentazione, i prezzi “pieni/listino” barrati, citati nell’atto di avvio e diffusi (come barrati) tramite Sito e l’app Bernabei, non erano nemmeno menzionati. Inoltre, con riferimento al periodo gennaio 2024 - maggio 2025, risultano “prezzi continuativi in assenza di promo” più bassi dei predetti prezzi di listino barrati, che comparivano negli annunci di riduzione di prezzo indicati nell’atto di avvio.

Si tratta di fogli *Excel* denominati rispettivamente: “storico prezzi con IVA brut millesimato lunazzi 2024-2025 B2C”, “storico prezzi con IVA lambrusco ottocentono albinea canali 2018 anno 2024-2025 B2C”, “storico prezzi con IVA metodo classico monsupello 2024-2025 B2C”, “storico prezzi con IVA muller thurgau boem 2023 dal 2024 al 2025 B2C” e “storico prezzi con IVA ribolla baloc 2024 dal 2024 al 2025 B2C”¹⁹. I predetti documenti indicano i prezzi praticati da Bernabei S.r.l. nei rapporti contrattuali con i consumatori - “business to consumer” (“B2C”) - nel periodo gennaio 2024 - maggio 2025. In dettaglio, nella quarta e terza colonna da destra dei singoli *file* compare il periodo/durata delle promozioni (“Periodo promo”); nella seconda colonna da destra sono indicati i prezzi applicati nei periodi di promozione (“prezzo promo”); infine, nella prima colonna da destra (in grassetto ed evidenziato in verde) è indicato il prezzo (unico) applicato al di fuori dei periodi di promozione (“prezzo continuativo in assenza di promo”), mentre non è affatto indicato il prezzo “di listino”, di importo ben superiore, che invece compariva “barrato” negli annunci di riduzione di prezzo diffusi tramite il Sito e l’app Bernabei, indicati nell’atto di avvio.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito il contenuto del *file* “storico prezzi con IVA brut millesimato lunazzi 2024-2025 B2C”.

¹⁹ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

Figura n. 2

Periodo promo	Active	Promo da	Promo fino a	Prezzo prom.	Prezzo continuativo in assenza di promo
NEW31/01/24 1 NEW31/01/24 1	1	31/01/2024	31/01/2024	3,40 €	
NEW30/11/24 1 NEW30/11/24 1	1	30/11/2024	30/11/2024	3,90 €	
NEW30/04/25 1 NEW30/04/25 1	1	30/04/2025	30/04/2025	4,50 €	
NEW30/04/24 1 NEW30/04/24 1	1	30/04/2024	30/04/2024	3,90 €	
NEW30/03/24 1 NEW30/03/24 1	1	30/03/2024	31/03/2024	4,40 €	
NEW29/04/25 1 NEW29/04/25 1	1	29/04/2025	29/04/2025	5,00 €	
NEW29/04/24 1 NEW29/04/24 1	1	29/04/2024	29/04/2024	3,90 €	
NEW29/03/25 1 NEW29/03/25 1	1	29/03/2025	30/03/2025	4,90 €	
NEW29/03/24 1 NEW29/03/24 1	1	29/03/2024	29/03/2024	3,90 €	
NEW29/02/24 1 NEW29/02/24 1	1	29/02/2024	29/02/2024	3,40 €	
NEW28/05/25 1 NEW28/05/25 1	1	28/05/2025	28/05/2025	4,80 €	
NEW28/04/25 1 NEW28/04/25 1	1	28/04/2025	28/04/2025	4,90 €	
NEW28/03/25 1 NEW28/03/25 1	1	28/03/2025	28/03/2025	4,90 €	
NEW27/05/25 1 NEW27/05/25 1	1	27/05/2025	27/05/2025	4,80 €	
NEW27/04/24 1 NEW27/04/24 1	1	27/04/2024	28/04/2024	4,70 €	
NEW27/02/24 1 NEW27/02/24 1	1	27/02/2024	28/02/2024	4,40 €	
NEW26/04/25 1 NEW26/04/25 1	1	26/04/2025	27/04/2025	4,50 €	
NEW26/04/24 1 NEW26/04/24 1	1	26/04/2024	26/04/2024	3,90 €	
NEW26/03/25 1 NEW26/03/25 1	1	26/03/2025	26/03/2025	4,50 €	
PASQUA24 4 PASQUA24 4	1	26/03/2024	26/03/2024	3,90 €	
NEW26/03/24 1 NEW26/03/24 1	1	26/03/2024	26/03/2024	3,30 €	
NEW26/02/24 1 NEW26/02/24 1	1	26/02/2024	26/02/2024	3,80 €	
NEW26/01/24 1 NEW26/01/24 1	1	26/01/2024	28/01/2024	4,50 €	
NEW25/05/25 1 NEW25/05/25 1	1	25/05/2025	25/05/2025	4,50 €	
PASQUA24 3 PASQUA24 3	1	25/03/2024	25/03/2024	3,90 €	
NEW25/01/24 1 NEW25/01/24 1	1	25/01/2024	25/01/2024	3,40 €	
NEW24/05/24 1 NEW24/05/24 1	1	24/05/2024	24/05/2024	4,40 €	
NEW24/04/25 1 NEW24/04/25 1	1	24/04/2025	24/04/2025	4,90 €	
NEW24/04/24 1 NEW24/04/24 1	1	24/04/2024	25/04/2024	4,50 €	
NEW23/07/24 1 NEW23/07/24 1	1	23/07/2024	23/07/2024	4,40 €	
NEW23/05/25 1 NEW23/05/25 1	1	23/05/2025	24/05/2025	5,00 €	
NEW23/04/24 1 NEW23/04/24 1	1	23/04/2024	23/04/2024	3,90 €	
NEW23/03/24 1 NEW23/03/24 1	1	23/03/2024	24/03/2024	4,00 €	
NEW23/02/24 1 NEW23/02/24 1	1	23/02/2024	23/02/2024	3,90 €	
NEW22/09/24 1 NEW22/09/24 1	1	22/09/2024	22/09/2024	4,90 €	
NEW22/04/24 1 NEW22/04/24 1	1	22/04/2024	23/04/2024	3,90 €	
NEW21/09/24 1 NEW21/09/24 1	1	21/09/2024	21/09/2024	4,90 €	
NEW21/05/25 1 NEW21/05/25 1	1	21/05/2025	21/05/2025	4,50 €	
NEW21/05/24 1 NEW21/05/24 1	1	21/05/2024	21/05/2024	3,60 €	
NEW21/04/25 1 NEW21/04/25 1	1	21/04/2025	21/04/2025	5,00 €	
NEW20/06/24 1 NEW20/06/24 1	1	20/06/2024	20/06/2024	4,40 €	
NEW20/05/25 1 NEW20/05/25 1	1	20/05/2025	20/05/2025	4,50 €	
NEW20/03/25 1 NEW20/03/25 1	1	20/03/2025	20/03/2025	4,90 €	
NEW20/02/25 NEW20/02/25	1	20/02/2025	20/02/2025	4,90 €	
NEW20/02/24 1 NEW20/02/24 1	1	20/02/2024	20/02/2024	3,40 €	
NEW19/05/25 1 NEW19/05/25 1	1	19/05/2025	19/05/2025	4,90 €	
NEW19/04/24 1 NEW19/04/24 1	1	19/04/2024	19/04/2024	3,60 €	
NEW19/01/24 1 NEW19/01/24 1	1	19/01/2024	19/01/2024	3,40 €	
FESTA PAPA 5 FESTA PAPA 5	1	18/03/2024	18/03/2024	4,00 €	
NEW18/02/25 NEW18/02/25	1	18/02/2025	18/02/2025	4,50 €	
NEW17/05/25 1 NEW17/05/25 1	1	17/05/2025	17/05/2025	4,50 €	
NEW17/03/25 1 NEW17/03/25 1	1	17/03/2025	17/03/2025	4,50 €	
NEW17/01/24 1 NEW17/01/24 1	1	17/01/2024	17/01/2024	3,40 €	
NEW16/04/24 1 NEW16/04/24 1	1	16/04/2024	16/04/2024	3,90 €	
FESTA PAPA 4 FESTA PAPA 4	1	16/03/2024	17/03/2024	4,00 €	
NEW16/02/25 NEW16/02/25	1	16/02/2025	16/02/2025	4,50 €	
16012024 SALDI 16012024 SALDI	1	16/01/2024	29/02/2024	4,40 €	
NEW15/04/24 1 NEW15/04/24 1	1	15/04/2024	15/04/2024	3,80 €	
NEW15/03/24 1 NEW15/03/24 1	1	15/03/2024	15/03/2024	3,90 €	
FESTA PAPA 3 FESTA PAPA 3	1	15/03/2024	15/03/2024	4,00 €	
NEW15/02/25 1 NEW15/02/25 1	1	15/02/2025	15/02/2025	4,90 €	
NEW15/02/24 1 NEW15/02/24 1	1	15/02/2024	15/02/2024	3,90 €	
15012024 BLUEMON 15012024 BLUEMON	1	15/01/2024	15/01/2024	3,60 €	
NEW15/05/25 1 NEW15/05/25 1	1	14/05/2025	14/05/2025	4,50 €	
NEW14/04/25 1 NEW14/04/25 1	1	14/04/2025	16/04/2025	4,80 €	
NEW14/03/25 1 NEW14/03/25 1	1	14/03/2025	14/03/2025	4,90 €	
NEW13/05/25 1 NEW13/05/25 1	1	13/05/2025	13/05/2025	4,50 €	
NEW13/04/24 1 NEW13/04/24 1	1	13/04/2024	14/04/2024	4,70 €	
NEW13/03/25 1 NEW13/03/25 1	1	13/03/2025	13/03/2025	4,90 €	
NEW13/02/25 1 NEW13/02/25 1	1	13/02/2025	13/02/2025	4,50 €	
NEW13/02/24 1 NEW13/02/24 1	1	13/02/2024	13/02/2024	4,00 €	
NEW12/05/25 1 NEW12/05/25 1	1	12/05/2025	12/05/2025	4,80 €	
NEW12/04/24 1 NEW12/04/24 1	1	12/04/2024	12/04/2024	3,90 €	
NEW12/03/24 1 NEW12/03/24 1	1	12/03/2024	12/03/2024	3,30 €	
FESTA PAPA 1 FESTA PAPA 1	1	12/03/2024	12/03/2024	4,00 €	
NEW12/02/25 NEW12/02/25	1	12/02/2025	12/02/2025	4,50 €	
NEW11/04/25 1 NEW11/04/25 1	1	11/04/2025	11/04/2025	4,90 €	
NEW11/02/25 NEW11/02/25	1	11/02/2025	11/02/2025	4,50 €	
NEW14/08/24 1 NEW14/08/24 1	1	10/08/2024	10/08/2024	4,40 €	
NEW09/05/25 2 NEW09/05/25 2	0	10/05/2025	11/05/2025	5,00 €	
NEW10/05/24 1 NEW10/05/24 1	1	10/05/2024	10/05/2024	3,90 €	
NEW10/04/24 1 NEW10/04/24 1	1	10/04/2024	11/04/2024	4,70 €	
NEW10/03/25 1 NEW10/03/25 1	1	10/03/2025	10/03/2025	4,50 €	
NEW10/02/24 1 NEW10/02/24 1	1	10/02/2024	10/02/2024	3,50 €	
NEW09/04/24 1 NEW09/04/24 1	1	09/04/2024	09/04/2024	4,40 €	
NEW09/03/24 1 NEW09/03/24 1	1	09/03/2024	10/03/2024	4,40 €	
NEW09/01/24 1 NEW09/01/24 1	1	09/01/2024	09/01/2024	3,20 €	
NEW08/05/25 1 NEW08/05/25 1	1	08/05/2025	08/05/2025	4,50 €	
NEW08/05/24 1 NEW08/05/24 1	1	08/05/2024	09/05/2024	4,70 €	
NEW08/04/25 1 NEW08/04/25 1	1	08/04/2025	08/04/2025	4,90 €	
NEW08/04/24 1 NEW08/04/24 1	1	08/04/2024	08/04/2024	3,90 €	
08012024 SALDI 08012024 SALDI	1	08/01/2024	14/01/2024	3,60 €	
NEW08/03/24 1 NEW08/03/24 1	1	07/03/2024	08/03/2024	4,20 €	
2024 ESCLU 2024 ESCLU	1	07/03/2024	07/03/2024	4,40 €	
NEW07/02/25 1 NEW07/02/25 1	1	07/02/2025	08/02/2025	4,50 €	
NEW07/01/25 1 NEW07/01/25 1	1	07/01/2025	07/01/2025	4,40 €	
NEW06/05/25 2 NEW06/05/25 2	1	06/05/2025	06/05/2025	4,50 €	
NEW06/05/24 1 NEW06/05/24 1	1	06/05/2024	06/05/2024	4,40 €	
NEW06/03/24 1 NEW06/03/24 1	1	06/03/2024	06/03/2024	4,50 €	
NEW06/02/24 1 NEW06/02/24 1	1	06/02/2024	06/02/2024	3,40 €	
NEW05/05/25 1 NEW05/05/25 1	1	05/05/2025	05/05/2025	4,90 €	
NEW05/04/24 1 NEW05/04/24 1	1	05/04/2024	05/04/2024	3,60 €	
NEW05/01/24 1 NEW05/01/24 1	1	05/01/2024	05/01/2024	3,20 €	
05012024 SALDI 05012024 SALDI	1	05/01/2024	07/01/2024	3,30 €	
NEW04/03/25 NEW04/03/25	1	04/03/2025	04/03/2025	4,50 €	
NEW04/03/24 1 NEW04/03/24 1	1	04/03/2024	04/03/2024	3,90 €	
NEW03/05/24 1 NEW03/05/24 1	1	03/05/2024	03/05/2024	3,60 €	
NEW03/04/24 1 NEW03/04/24 1	1	03/04/2024	04/04/2024	4,70 €	
NEW03/01/24 1 NEW03/01/24 1	1	03/01/2024	03/01/2024	3,20 €	
03012024 PRESALE 03012024 PRESALE	1	03/01/2024	04/01/2024	3,20 €	
NEW02/05/25 1 NEW02/05/25 1	1	02/05/2025	02/05/2025	4,50 €	
SPRINGSALE 1 SPRINGSALE 1	1	02/04/2024	02/04/2024	3,90 €	
NEW02/01/25 1 NEW02/01/25 1	1	02/01/2025	02/01/2025	4,30 €	
02012024 PRESALE 02012024 PRESALE	1	02/01/2024	02/01/2024	3,20 €	
NEW01/05/25 1 NEW01/05/25 1	1	01/05/2025	01/05/2025	4,40 €	
NEW01/04/25 1 NEW01/04/25 1	1	01/04/2025	01/04/2025	4,90 €	
NEW01/04/24 1 NEW01/04/24 1	1	01/04/2024	01/04/2024	4,00 €	
NEW01/03/25 1 NEW01/03/25 1	1	01/03/2025	02/03/2025	4,90 €	
NEW01/03/24 1 NEW01/03/24 1	1	01/03/2024	03/03/2024	4,40 €	
NEW01/02/25 1 NEW01/02/25 1	1	01/02/2025	02/02/2025	4,50 €	

24. In particolare, sulla base della predetta documentazione ispettiva²⁰ - confrontata con le immagini delle promozioni presenti sul Sito e sull'app Bernabei - risulta quanto segue:

(i) per il “Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **6,30 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **7,90 €**;

(ii) per il vino “Ribolla Gialla Baloc 2024” (solo per questa referenza limitatamente al periodo 1° maggio - 28 maggio 2025), è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **9,90 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**;

(iii) per il vino “Müller Thurgau Boem 2023”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **9,60 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**;

(iv) per il vino “Metodo Classico Nature Monsupello”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **22,50 €**”; per raffronto il prezzo di listino “barrato” indicato sull'app Bernabei era di **29,90 €**;

(v) per il vino “Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018”, è indicato come “Prezzo continuativo in assenza di promo **6,50 €**”; per raffronto, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **10,80 €**.

(ii) Bernabei Liquori S.r.l. – magazzino

25. Inoltre, il sig. [OMISSIS], amministratore unico di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., nel verbale dell'ispezione presso quest'ultima Società, ha dichiarato che “la società Bernabei online S.r.l. [...] gestisce la politica commerciale (vendita) dei prodotti sul sito www.bernabei.it e dei due punti di vendita fisici a insegna Bernabei, siti in Roma [...], [OMISSIS] [...] **I prezzi praticati per i prodotti venduti nel canale online B2C sono sempre uguali a quelli praticati nei due punti vendita fisici sopra citati [...]. Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi praticati online sul canale B2C e nei punti vendita fisici i prezzi di listino sono da me stabiliti sulla base del loro valore di mercato quantificato rispetto al collocamento di prezzo contestualizzato alla concorrenza di riferimento di un determinato prodotto (ad es. spumante Lunazzi). I prezzi di listino sono dunque teorici e rappresentano il rapporto qualità prezzo giusto alla luce dell'esperienza centenaria dell'azienda. Gli ulteriori prezzi proposti al pubblico «popular» (prezzo di vendita attuale proposto) e «promo» (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni) vengono determinati in relazione al prezzo teorico di listino (base di calcolo)**” (enfasi aggiunta).

26. Le dichiarazioni, sopra riportate, del sig. [OMISSIS] sono analoghe a quelle del sig. [OMISSIS] e, dunque, confermano il carattere sostanzialmente teorico dei “prezzi pieni” e/o di “listino” “barrati” pubblicati dai Professionisti tramite tutti i canali di vendita da essi impiegati (Sito Bernabei, app Bernabei e punti vendita “fisici”) come parametro per i prezzi promozionali.

(iii) Bernabei Liquori S.r.l. – punto vendita

27. Riguardo al punto vendita di Bernabei Liquori S.r.l. sito in via S. Francesco a Ripa n. 48, Roma, il sig. [OMISSIS], socio di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., ha confermato ulteriormente, nel verbale ispettivo, che “la politica commerciale di offerta dei prezzi al pubblico (IVA compresa)

²⁰ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

nei punti vendita è la medesima di quella online ed è gestita in modo condiviso dalle due società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l.”²¹.

D) Le risposte alle richieste di informazioni pervenute dai Professionisti

28. Di seguito, si esaminano le informazioni inviate dai Professionisti in risposta alla richiesta di informazioni di cui all'avvio.

(a) Le informazioni pervenute da Bernabei S.r.l.

29. Secondo quanto indicato nella risposta alla richiesta di informazioni pervenuta da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025, per le referenze esemplificativamente indicate in sede di avvio d'istruttoria e per le referenze più vendute per le categorie merceologiche oggetto della richiesta di informazioni di cui all'avvio d'istruttoria (offerte “Bestseller”, offerte “Oltre il 30%”, occasioni, vini bianchi, vini rossi, rosati, frizzanti, francesi, *champagne*, bollicine, *spirits*, birre, bibite e *prestige*)²², nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025 e tramite i canali *online*, non risultano venduti prodotti a “prezzo pieno” e/o di “listino” neppure al di fuori dei periodi promozionali; in alcuni casi, il numero dei prodotti venduti a “prezzo pieno” e/o di “listino” al di fuori dei periodi promozionali è del tutto marginale/residuale rispetto a quello dei prodotti venduti a prezzi promozionali/scontati.

Tali dati corroborano l'evidenza che, a tutto concedere, un simile “teorico” prezzo di “listino” - che negli annunci di riduzione di prezzo citati in avvio d'istruttoria e diffusi *online* dai Professionisti era indicato come “barrato” - non sia stato mai applicato o sia stato applicato al di fuori dei periodi promozionali in maniera isolata e non consistente nel tempo.

In proposito, si veda la seguente tabella fornita da Bernabei S.r.l. in data 30 giugno 2025.

Tabella dei prodotti venduti a prezzo di listino e a prezzi promozionali tramite i canali *online* dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, figura n. 3.

		Periodo	01/04/2024	15/05/2025
Riferimento	Nome Prodotto	Quantità venduta e spedita		
		prezzo listino	Prezzo promo	Totale
segnalato	Ribolla Gialla Baloc 2024	9	16.212	16.221
segnalato	Metodo Classico Nature Monsupello	7	2.068	2.075
segnalato	Lunazzi	3	43.018	43.021
segnalato	Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018	0	1.151	1.151
segnalato	Müller Thurgau Boem 2023	5	5.593	5.598
vini bianchi	Chardonnay LeBoem 2024	1	22.521	22.522
vini rossi	Nero Di Troia Passera Scopaiaola 2023 Masseria Spaccafico	59	35.184	35.243
champagne	Champagne Brut Baron de Marck	2	6.012	6.014
bollicine	Prosecco DOC Treviso Millesimato Bernabei 2024	66	42.327	42.393
spirits	Aperitivo Aperol 1Litro	1	16.075	16.076
birre	Birra Ichnusa 33cl	0	20.172	20.172
bibite	Fever Tree Mediterranean Tonic Water 20cl	0	41.616	41.616

²¹ Le fotografie realizzate - in data 28 maggio 2025 - dal direttore del citato punto vendita e acquisite alla documentazione ispettiva confermano l'identità della politica commerciale tra canali *online* e negozi fisici.

²² Secondo quanto indicato da Bernabei S.r.l. “*fever Tree Mediterranean Tonic Water*”, birra “*Ichnusa 33cl*”, “*Champagne Brut Baron de Marck*”, “*Prosecco Treviso Millesimato Bernabei 2024*”, “*Chardonnay LeBoem 2024*”, “*Aperitivo Aperol 1lt.*” e “*Nero di Troia Passera Scopaiaola 2023 Masseria Spaccafico*”.

30. Sulla base delle informazioni fornite dai Professionisti risulta che, nel predetto periodo e per le citate referenze, in tre casi non è stato venduto alcun prodotto al prezzo di listino “barrato” e diffuso online, negli altri casi il numero dei prodotti venduti a prezzo di listino “barrato” risulta del tutto residuale/marginale rispetto al totale delle vendite (ad esempio, 1 su oltre 16mila; 3 su oltre 43mila; 7 su oltre 2mila; 59 su oltre 35mila, ecc.; cioè, rispettivamente, lo **0,0062%**, lo **0,0069%**, lo **0,35%** e lo **0,16%**).

31. Inoltre, le fatture (pervenute da Bernabei S.r.l.) riguardanti le vendite dei prodotti in esame a “prezzo di listino” (nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025) a **consumatori** sono **51**, cui si aggiungono 5 fatture riguardanti titolari di partita IVA (anche queste ultime riguardano ordini il cui valore ammonta, al più, a poche centinaia di euro).

I prezzi di vendita “*pieni/di listino*” delle referenze indicate nel file “Stampa fatture vendite prezzo di listino” corrispondono ai prezzi “*pieni/di listino*” barrati indicati nell’avvio d’istruttoria e precedentemente diffusi tramite il Sito Bernabei²³.

32. Diversamente, le fatture dei prodotti in esame venduti a prezzi promozionali/scontati (cioè, più bassi dei prezzi “*pieni/di listino*” barrati e diffusi online, di cui all’avvio d’istruttoria) a **consumatori** e titolari di partita IVA constano, nel medesimo periodo, di diverse migliaia di pagine pdf (approssimativamente e per i soli canali online, **oltre 45.000 pagine pdf**)²⁴.

(b) Le informazioni pervenute da Bernabei Liquori S.r.l.

33. Nella risposta alla richiesta di informazioni di cui all’avvio d’istruttoria, pervenuta il 27 giugno 2025, Bernabei Liquori S.r.l. ha inviato, tra l’altro, gli “*elenchi degli storici dei prezzi*” delle referenze esemplificativamente indicate nel citato atto di avvio per il periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025. I citati “*elenchi degli storici dei prezzi*” indicherebbero, con riferimento al predetto periodo, “nella prima riga di ogni file [...] il «prezzo pieno»; nelle righe successive sono elencati i prezzi a cui i prodotti sono stati venduti e i relativi periodi in cui sono stati ceduti a un prezzo promozionale. Negli intervalli di tempo non indicati nei predetti files, il prodotto è stato venduto a prezzo pieno” (così, testualmente, la risposta di Bernabei Liquori S.r.l., pag. 9).

Cioè, i citati “*elenchi degli storici dei prezzi*” indicherebbero, per il periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025, sia il prezzo “pieno” sia i prezzi “promozionali”, cui Bernabei Liquori S.r.l. ha venduto i prodotti in esame a consumatori.

34. In proposito, riguardo alle referenze esemplificativamente citate in sede di avvio d’istruttoria (riportate al punto 16 del presente provvedimento), i Professionisti indicano come “prezzo pieno” nei citati “elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025” un “prezzo pieno”

²³ Cfr., ad esempio, a pag. 53 del file “Stampa fatture vendite prezzo di listino” il vino “Ribolla Gialla Baloc 2024” è venduto al prezzo “pieno” di 11,90 euro e il vino “Müller Thurgau Boem 2023” è venduto al prezzo “pieno” di 11,90 euro (pagg. 18, 50 e 53).

²⁴ Cfr. l’allegato C (“fatture vendita prodotti in promo”) alla memoria di Bernabei S.r.l. del 30 giugno 2025. Riguardo al citato allegato C, la Società ha inviato 48 file; ad esempio, tra questi, il file 0-01 consta di 1082 pagine pdf, il file 0-20 consta di 1060 pagine pdf, il file 0-44 consta di 1085 pagine pdf e il file 0-30 consta di 1060 pagine pdf.

Sulla base di un controllo a campione effettuato sulle “fatture vendita prodotti in promo”, le fatture dei prodotti in esame venduti a prezzi promozionali/scontati (cioè, più bassi dei prezzi “*pieni/di listino*” barrati e diffusi online) a titolari di partita IVA risultano una quota molto circoscritta rispetto al totale delle vendite a prezzi promozionali.

In proposito, come esempio, nel file 0-30, il vino “Ribolla Gialla Baloc 2024” è venduto in promozione a consumatori a 5,90 euro (cfr. le pagg. 833 e 834), nel file 0-47, il vino “Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi” è venduto in promozione a consumatori a 3,78 euro (cfr. le pagg. 14, 21, 23 e 27); infine nel file 0-44 il vino “Müller Thurgau Boem 2023” è venduto in promozione a consumatori a 5,76 euro (cfr. le pagg. 23, e 25).

che risulta sempre più basso del prezzo pieno/di listino “barrato” indicato negli annunci di riduzione di prezzo di cui all’atto di avvio e diffusi online²⁵.

In particolare, sulla base dei citati “*elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025*” (contenuti nella cartella “*File A Storici prezzi copia*”), con riferimento ai prodotti esemplificativamente indicati in avvio risulta quanto segue:

(i) per il “*Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi*” è indicato come c.d. “*prezzo pieno*” **6,30 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **7,90 €**;

(ii) per il vino “*Ribolla Gialla Baloc 2024*”, è indicato come c.d. “*prezzo pieno*” **7,70 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**;

(iii) per il vino “*Lambrusco Ottocentonero Albinea Canali 2018*”, è indicato come c.d. “*prezzo pieno*” **6,50 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **10,80 €**;

(iv) per il vino “*Metodo Classico Nature Monsupello*”, è indicato come c.d. “*prezzo pieno*” **22,50 €** mentre il prezzo di listino indicato “barrato” sull’app Bernabei era di **29,90 €**;

(v) per il vino “*Müller Thurgau Boem 2023*”, è indicato come c.d. “*prezzo pieno*” **9,60 €** mentre, il 5 maggio 2025, il prezzo di listino “barrato” indicato sul Sito Bernabei era di **11,90 €**.

Riguardo alla quantità significativa dei prodotti venduti citati in avvio d’istruttoria, sulla base del file “*Sintesi vendite prodotti*”, ad esempio, le referenze “*Ribolla Gialla Baloc*” e “*Vino Spumante Brut Millesimato Lunazzi*” sono state vendute in quantità significative da Bernabei Liquori s.r.l., nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025 e, rispettivamente, in 4.810 pezzi e in 16.548 pezzi.

35. Dunque, sulla base delle informazioni di cui sopra - e al di fuori dei periodi promozionali - nel periodo 1° aprile 2024 - 15 maggio 2025, le predette referenze non risultano essere mai state vendute ai prezzi “*pieni*” e/o “*listino*” (indicati come “barrati” nel Sito e nell’app Bernabei) citati in avvio d’istruttoria. Inoltre, sempre per i medesimi prodotti, i predetti prezzi “*pieni*” e/o “*di listino*”, di cui all’avvio di istruttoria, non compaiono mai nei documenti sopra citati inviati da Bernabei Liquori S.r.l.²⁶.

36. Pertanto, anche le informazioni sopra indicate (pervenute da Bernabei Liquori S.r.l.) confermano il carattere sostanzialmente non effettivo dei prezzi “*pieni*” e/o di “*listino*” indicati negli annunci promozionali diffusi tramite il Sito, l’app Bernabei e i punti vendita gestiti dai Professionisti.

37. Peraltro, nell’ambito degli Impegni presentati il 14 luglio 2025, Bernabei S.r.l. indica che, riguardo al Sito Bernabei, “[i]l cosiddetto prezzo di listino sarà sostituito con l’indicazione del «*prezzo ordinario*», inteso come il prezzo di vendita abitualmente e usualmente praticato dalla società in assenza di promozioni”.

Ciò conferma ulteriormente quanto emerso dalla documentazione istruttoria, cioè che il “*prezzo di listino*”, pubblicizzato tramite il Sito, l’app Bernabei e i negozi “fisici” gestiti dai Professionisti, è sostanzialmente un prezzo “teorico” e non effettivamente applicato ai consumatori, conformemente

²⁵ Cfr. i citati file contenuti nella cartella “*File A Storici prezzi copia*” inviati da Bernabei Liquori S.r.l. in data 27 giugno 2025.

²⁶ Cfr. i citati file contenuti nella cartella “*File A Storici prezzi copia*” inviati da Bernabei Liquori S.r.l. in data 27 giugno 2025.

a quanto indicato nei verbali e nei documenti ispettivi sopra indicati, nonché nelle risposte inviate dai Professionisti alla richiesta di informazioni di cui all'avvio²⁷.

E) L'estensione oggettiva del procedimento.

38. Alla luce delle risultanze ispettive e delle informazioni sopra indicate pervenute dai Professionisti, con comunicazione del 6 agosto 2025, il procedimento è stato esteso alle condotte da essi poste in essere, quantomeno dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, consistenti nella scorretta indicazione/diffusione ai consumatori - tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita "fisici" da essi gestiti - di prezzi "*pieni*" e/o di "*listino*" barrati mai applicati ai consumatori o a essi applicati in maniera del tutto marginale/residuale, al di fuori dei periodi promozionali.

39. Secondo quanto più volte indicato nei verbali ispettivi, "*la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori S.r.l.*" (sottolineatura aggiunta)²⁸.

Pertanto, anche con riferimento agli store "*fisici*" gestiti da Bernabei Liquori S.r.l., il numero/percentuale dei prodotti effettivamente venduti al "*prezzo pieno*" e/o di "*listino*" (che risultava barrato sul Sito e sull'app Bernabei) a consumatori, indicato in avvio d'istruttoria, deve considerarsi uguale a zero e/o, a tutto concedere, deve considerarsi del tutto marginale/residuale rispetto al numero/percentuale dei prodotti venduti a prezzi promozionali/scontati a consumatori, analogamente a quanto sopra dimostrato per Bernabei S.r.l.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEI PROFESSIONISTI

40. Nelle memorie difensive pervenute in data 27 e 30 giugno 2025, in data 5 settembre 2025 e in data 6 ottobre 2025 (istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni), con riferimento a quanto indicato nella comunicazione di avvio del presente procedimento, i Professionisti hanno rappresentato, in sintesi, quanto segue.

(i) Nell'ambito dell'attività pre-istruttoria, i Professionisti affermano di non aver ricevuto comunicazioni dall'Autorità tra il 7 novembre 2024 (alla quale hanno risposto il 15 novembre 2024) e il 28 maggio 2025, data di comunicazione dell'atto di avvio del procedimento e di effettuazione delle attività ispettive²⁹; pertanto, essi ritengono sussista un legittimo affidamento sulla correttezza della propria condotta commerciale.

(ii) La condotta indicata in avvio d'istruttoria non sarebbe grave, poiché i Professionisti non avrebbero "*gonfiato artificiosamente*" i prezzi "*di listino*" sulla cui base sono definite le promozioni; inoltre, l'informazione riguardante i prezzi "*di listino*", indicata sul Sito Bernabei, avrebbe "*natura residuale*", non incidendo sulla decisione dei consumatori di acquistare prodotti pubblicizzati.

²⁷ Cfr., in particolare, i contenuti dei verbali delle ispezioni presso Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. - magazzino sopra riportati, i docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20, la tabella di cui alla Figura 3 e la cartella "*File A Storici prezzi copia*" inviati da Bernabei Liquori S.r.l.

²⁸ Cfr. il verbale dell'ispezione presso Bernabei S.r.l. sopra riportato; dichiarazioni analoghe sono contenute nel verbale dell'ispezione presso il magazzino di Bernabei Liquori S.r.l. e presso il punto vendita di quest'ultima società.

²⁹ Cfr. pag. 9 della memoria pervenuta da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025.

Infine, i Professionisti, nelle comunicazioni commerciali contestate, non avrebbero indicato percentuali di sconto.

Pertanto, l'Autorità avrebbe immotivatamente rigettato gli impegni presentati da Bernabei S.r.l. senza valutarne l'idoneità a risolvere i profili di possibile scorrettezza contestati in avvio, ma limitandosi a indicare, nel caso in esame, la sussistenza dell'interesse all'accertamento dell'illecito e l'elevato grado di offensività della condotta contestata.

41. Nelle memorie difensive pervenute in data 5 settembre 2025 e in data 6 ottobre 2025, con riferimento a quanto indicato nell'integrazione oggettiva dell'avvio del procedimento, i Professionisti hanno indicato sinteticamente quanto segue.

(i) Nell'integrazione oggettiva, l'Autorità avrebbe inammissibilmente e tardivamente contestato *“per la prima volta”* la diffusione, secondo modalità scorrette, di prezzi di *“listino”* sostanzialmente *“fittizi”*.

(ii) Inoltre, non sarebbe stato correttamente indicato il termine iniziale di conclusione dell'istruttoria, che - asseritamente - si sarebbe dovuta concludere entro il 17 novembre 2025³⁰.

(iii) A seguito dell'attuazione *“volontaria”* degli impegni rigettati (che, a detta dei Professionisti, sarebbe stata completata a far data dal 15 settembre 2025), essi sostengono che l'eliminazione dei riferimenti al prezzo *“di listino”*, l'indicazione del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e di quello attuale impedirebbero ulteriori considerazioni sul carattere non effettivo dei prezzi di listino indicati sul Sito, sull'app Bernabei e tramite i negozi *“fisici”*.

(iv) La circostanza che *“soltanto un ridotto quantitativo di prodotti sia stato venduto al c.d. prezzo di listino, non può essere considerata in alcun caso alla stregua di una pratica commerciale scorretta, [...] fermo restando che mai i Professionisti hanno evidenziato che il prezzo praticato fosse valido per un arco temporale circoscritto, in modo da alterare il comportamento del consumatore medio”*.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

42. Nelle memorie conclusive, pervenute in data 8 gennaio 2026, i Professionisti hanno indicato sinteticamente quanto segue, anche riprendendo quanto già indicato nelle precedenti memorie difensive.

(i) In generale, l'Autorità, nel corso della presente istruttoria, avrebbe motivato non adeguatamente sia la comunicazione di rigetto degli Impegni sia quella di rigetto dell'istanza di riesame della decisione sugli Impegni.

³⁰ Cfr. la memoria del 5 settembre 2025, pagg. 5 e 6.

(ii) La condotta dei Professionisti sarebbe conforme all'articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE, alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, caso *Aldi*) e agli Orientamenti della Commissione europea sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE, affermando che la *“apposizione sulla scheda prodotto [diffusa tramite il Sito e l'app Bernabei] dell'indicazione del prezzo precedente - fra l'altro con modalità tali da porlo in risalto rispetto a quella del prezzo di listino asseritamente marginale [...] - elide aprioristicamente l'efficacia potenzialmente lesiva della condotta contestata, tenuto conto che la presupposta pericolosità del prezzo pieno, data l'ipotizzata attitudine ad agganciare il consumatore, è necessariamente ridimensionata dalla evidenziazione in primo piano di un prezzo effettivo, precedentemente applicato”*³¹. Pertanto, mancherebbe *“nel professionista un elevato intento decettivo, tale da integrare il giudizio di pericolosità sotteso al provvedimento di rigetto”*³² degli impegni.

Inoltre, rileverebbe la mancanza di intenzionalità della condotta dei Professionisti al fine di *“attrarre i consumatori mediante l'ipotetico risalto di un prezzo di listino fittizio e/o residuale più alto”*³³ e l'assenza di pregiudizi concreti subiti dai consumatori³⁴.

(iii) L'Autorità non avrebbe provato che le rilevazioni effettuate sul Sito Bernabei, con riferimento all'avvio del procedimento, riguardassero pagine “promozionali” e ove esse riguardavano pagine non espressamente “promozionali”, le comunicazioni commerciali contestate sarebbero lecite, non essendo indicata una percentuale di sconto oppure altre diciture pubblicitarie dirette a sottolineare il carattere vantaggioso delle offerte pubblicizzate dai Professionisti³⁵.

Inoltre, le ulteriori promozioni, diffuse in data 7 novembre 2025 e in data 27 novembre 2025, sul Sito e sull'app Bernabei, non potrebbero essere ritenute ingannevoli, essendo espressamente indicato nelle schede dei prodotti, pubblicizzati tramite il Sito, il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni³⁶.

(iv) I Professionisti ritengono che sia *“metodologicamente errato partire dalla considerazione che un prezzo di listino è fittizio perché pochi prodotti (o addirittura nessuno) sono stati venduti al prezzo di listino, dal momento che quello che rileva [...] è il lasso temporale in cui un determinato prodotto è stato posto in vendita al prezzo di listino [...] [ciò] anche se il Professionista - esclusivamente per logiche connesse al funzionamento del mercato di riferimento - non è riuscito a vendere alcun quantitativo di prodotto a quel prezzo ovvero ha venduto soltanto un quantitativo limitato o tendente allo zero”*³⁷.

(v) Le vendite di bevande alcoliche e non alcoliche effettuate da Bernabei Liquori S.r.l. riguarderebbero quasi esclusivamente la grande distribuzione e solo in minima parte i consumatori,

³¹ Cfr. pagg. 12, 15 e 16 della memoria conclusiva di Bernabei S.r.l.

³² Cfr. *ibidem* pag. 14.

³³ Cfr. *ibidem* pagg. 14 e 17.

³⁴ Cfr. *ibidem* pag. 26.

³⁵ Cfr. *ibidem* pag. 18.

³⁶ Cfr. *ibidem* pag. 18.

³⁷ Cfr. *ibidem* pagg. 24 e 25.

circostanza che inciderebbe anche sulla concreta offensività delle condotte contestate³⁸. In particolare, solo il [1-15]% del complessivo fatturato di Bernabei Liquori S.r.l. riguarderebbe la vendita al dettaglio e, dunque, l'eventuale sanzione amministrativa andrebbe determinata sulla base di questo dato di fatturato e di MOL e non sul fatturato e sul MOL complessivi della citata società.

(vi) Riguardo all'ammontare dell'eventuale sanzione amministrativa, alla luce di tutte le circostanze sopra indicate, la stessa dovrebbe essere parametrata al minimo edittale.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

43. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso il Sito e l'app Bernabei, il 19 dicembre 2025 con integrazione dell'8 gennaio 2026, è stato richiesto il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

44. Con delibera n. 26/26/CONS del 28 gennaio 2026, pervenuta il successivo 6 febbraio 2026, l'AGCOM ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

45. In particolare, l'AGCOM ha considerato che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dai Professionisti, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nel Sito e nell'app Bernabei, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, *"internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale"* rispetto alla quale è richiesto il parere.

VII. VALUTAZIONI

VII.1. Premessa

46. La condotta descritta, oggetto dell'atto di avvio d'istruttoria e dell'integrazione oggettiva, nel suo complesso, integra una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo, riguardante:

(i) la diffusione, tramite il Sito Bernabei e l'app Bernabei, di comunicazioni commerciali e *claim* promozionali ingannevoli e omissivi relativi ai prezzi e agli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti pubblicizzati e commercializzati dai Professionisti, in quanto erano pubblicizzati come "promozionali" prezzi maggiori e/o uguali al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Ciò, anche in relazione all'articolo 17-bis del Codice del consumo, recante la disciplina degli *"annunci di riduzione di prezzo"*³⁹, che ha attuato e che corrisponde nell'ordinamento italiano all'articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE;

³⁸ Cfr. pagg. 11 e 12 della memoria conclusiva di Bernabei Liquori S.r.l. e la memoria integrativa pervenuta in data 22 gennaio 2026.

³⁹ Secondo i commi 1 e 2 della citata norma nazionale *"1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. 2. Per prezzo*

(ii) l'indicazione ingannevole e omissiva, tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita "fisici" gestiti dai Professionisti, dell'asserita convenienza dei prezzi praticati per le bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate come "in promozione", in quanto i prezzi "pieni" e/o di "listino" ivi barrati non sono mai stati applicati ai consumatori o sono stati applicati a essi in maniera del tutto marginale/residuale, al di fuori dei periodi promozionali.

Tale comportamento risulta contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori inducendoli ad assumere, sul presupposto di una convenienza economica superiore rispetto a quella effettiva, una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti assunto.

47. I comportamenti descritti devono ritenersi, nel loro complesso, funzionalmente e teleologicamente collegati nell'ambito della stessa pratica commerciale scorretta unitariamente posta in essere dai Professionisti, riguardando gli stessi prodotti da entrambi commercializzati (bevande alcoliche e non alcoliche) e, in parte, gli stessi canali di diffusione (Sito Bernabei e app Bernabei).

In proposito, riguardo all'unitarietà della strategia commerciale di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., rileva altresì che: (i) entrambe le società hanno gli stessi soci principali⁴⁰; (ii) il sig. [OMISSIS] è l'amministratore unico di entrambe le Società⁴¹ e (iii) secondo quanto indicato nei verbali delle ispezioni effettuate presso i Professionisti, *"la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori S.r.l."*.

VII.2. Questioni preliminari

48. Preliminarmente, secondo la giurisprudenza, la violazione del legittimo affidamento ricorre solo ove l'Amministrazione abbia fornito all'interessato *"rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché [...] idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che siano conformi alla disciplina applicabile"*⁴².

Diversamente, nel caso in esame, nell'ampio arco temporale tra gennaio 2024 e novembre 2024, è stata svolta, nei confronti dei Professionisti, un'articolata attività pre-istruttoria, consistente in richieste di informazioni, in una comunicazione di *moral suasion* e in ulteriori richieste di informazioni successive alla *moral suasion*. Ciò senza che l'Autorità abbia mai approvato le iniziative attuate dai Professionisti per rimuovere i profili di possibile scorrettezza oggetto della citata attività pre-istruttoria.

La presente istruttoria è stata avviata anche a causa della sostanziale inadeguatezza delle iniziative attuate dai Professionisti per conformarsi alla comunicazione di *moral suasion*, del 12 luglio 2024, cui sono seguite richieste di informazioni, inviate tra settembre 2024 e novembre 2024.

precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo".

⁴⁰ I signori [OMISSIS] sono soci di Bernabei S.r.l. ciascuno con una quota del 33,33% del capitale sociale, cui si aggiunge la signora [OMISSIS] con una quota dello 0,01% del capitale sociale; i signori [OMISSIS] sono soci di Bernabei Liquori S.r.l. ciascuno con una quota di un terzo del capitale sociale.

⁴¹ Cfr. le visure camerali disponibili su Telemaco.

⁴² Cfr., ad esempio, in giurisprudenza, Consiglio di Stato, 17 novembre 2015, n. 5250.

In ogni caso, si rileva che i Professionisti, nel corso del procedimento, hanno potuto esercitare ampiamente il loro diritto di difesa⁴³.

49. Riguardo all'eccezione di non immediatezza delle contestazioni di cui all'avvio e di cui all'estensione oggettiva del procedimento⁴⁴, secondo recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea⁴⁵ e del Giudice amministrativo nazionale, l'istruttoria deve essere avviata entro un termine ragionevole dalla piena conoscenza dei fatti da parte dell'Autorità.

In proposito, riguardo alla piena conoscenza dei fatti (oggetto dell'avvio d'istruttoria comunicato ai Professionisti il 28 maggio 2025) da parte dell'Autorità, successivamente all'ultima risposta dei Professionisti a una richiesta di informazioni, pervenuta il 15 novembre 2024, sono state effettuate rilevazioni sul Sito e sull'app Bernabei in data 22 novembre 2024, in data 24 dicembre 2024, in data 28 marzo 2025, in data 8 aprile 2025, in data 5 maggio 2025, in data 12 maggio 2025 e in data 26 maggio 2025⁴⁶.

Inoltre, con particolare riferimento a quanto contestato nell'integrazione oggettiva dell'istruttoria (comunicata ai Professionisti il 6 agosto 2025), la scorretta indicazione di "prezzi pieni" e/o di "listino" mai applicati ai consumatori o a essi applicati in casi del tutto marginali, è emersa documentalmente solo a seguito delle ispezioni, presso i Professionisti, effettuate il 28 maggio 2025, e alle successive risposte alle richieste di informazioni pervenute da Bernabei Liquori S.r.l. il 27 giugno 2025 e da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025. Pertanto, l'istruttoria è stata tempestivamente estesa con comunicazione del 6 agosto 2025.

Ulteriormente, riguardo al termine iniziale di conclusione del procedimento, esso, correttamente, era stato fissato secondo quanto previsto dal Regolamento (articolo 8, commi 1 e 3); inoltre, l'originaria data di conclusione dell'istruttoria è stata correttamente prorogata (una sola volta) al 13 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, in considerazione della richiamata estensione oggettiva del procedimento⁴⁷.

50. Riguardo al rigetto degli impegni presentati dalla sola Bernabei S.r.l. e al rigetto dell'istanza di riesame della citata decisione, consolidata giurisprudenza amministrativa evidenzia "*l'ampia discrezionalità di cui gode al riguardo l'Amministrazione, essendo ispirata al preminente interesse pubblico di perseguire comunque la condotta illecita, nei casi in cui, per la sua gravità e in ragione*

⁴³ In particolare, a seguito di loro richiesta, i Professionisti sono stati sentiti in audizione in data 16 settembre 2025 e hanno avuto accesso agli atti del procedimento in data 12 dicembre 2025, con estensione del termine per rispondere alla comunicazione di contestazione degli addebiti al 7 gennaio 2026.

⁴⁴ Cfr. la memoria difensiva dei Professionisti del 5 settembre 2025, pag. 8 e la memoria finale di Bernabei S.r.l., pag. 8.

⁴⁵ Cfr., ad esempio, secondo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 30 gennaio 2025, C-510/23, punti 37, 38 e 44 "*la fissazione di termini procedurali ragionevoli per le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali è compatibile con il diritto dell'Unione. [...] le cause [devono essere] trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l'effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell'ordinamento giuridico interno (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C-308/19, EU:C:2021:47, punto 49). [...] A tal riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che in linea di principio la ragionevolezza della durata di tale fase deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 82)*" (sottolineature aggiunte); negli stessi termini cfr., nella giurisprudenza nazionale, Tar Lazio 12 novembre 2025, n. 20059, sez. I.

⁴⁶ Ulteriormente, in data 13 febbraio 2025, i Professionisti hanno inviato all'Autorità una segnalazione riguardante possibili condotte, in parte analoghe, poste in essere da alcuni concorrenti, nei cui confronti sono state svolte attività pre-istruttorie e istruttorie.

⁴⁷ Cfr. la comunicazione inviata ai Professionisti in data 6 agosto 2025.

della finalità deterrente della sanzione, essa meriti la definizione del procedimento che resterebbe altrimenti neutralizzato dall'accettazione della dichiarazione di impegno"⁴⁸; ciò anche al fine di "enunciare principi e regole di condotta utili a prevenire future pratiche commerciali scorrette, analoghe a quelle già in istruttoria"⁴⁹ (sottolineatura aggiunta).

In proposito, nell'esercizio di tale potere discrezionale, secondo quanto comunicato a Bernabei S.r.l.⁵⁰, l'Autorità ha ritenuto sussistente l'interesse all'accertamento dell'infrazione oggetto del presente procedimento, considerati anche il contesto in cui si esplica la condotta in esame e il suo elevato grado di offensività per i consumatori, con specifico riferimento all'indicazione ingannevole - nelle comunicazioni commerciali diffuse dai Professionisti - di prezzi "pieni" o di "listino" sostanzialmente "fittizi" in quanto non applicati ai consumatori o a essi applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali.

VII.3. Valutazioni

51. Di seguito sono, distintamente, svolte le valutazioni riguardanti i profili di scorrettezza indicati nella comunicazione di avvio del presente procedimento e nell'integrazione oggettiva dell'istruttoria.

A) La condotta oggetto dell'avvio d'istruttoria

(i) La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2024

52. In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, caso *Aldi*), ha statuito che:

(i) la direttiva 98/6/CE intende "migliorare l'informazione dei consumatori [...] in modo da permettere a questi ultimi di procedere a scelte consapevoli [...] assicurare un'informazione omogenea e trasparente [e che] il prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori [sia] non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile, affinché tale informazione sia precisa, trasparente e univoca"⁵¹;

(ii) "un'interpretazione dell'articolo 6-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6/CE nel senso che sarebbe sufficiente, in un annuncio di riduzione di prezzo, menzionare il «prezzo precedente», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, a titolo di mera informazione, senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo, consentirebbe ai professionisti, in violazione di tale obiettivo specifico, di indurre i consumatori in errore attraverso annunci di riduzioni di prezzo che non sono reali, in contrasto con l'obiettivo stesso dell'articolo 6-bis" della citata direttiva⁵²;

(ii) "il prezzo di vendita di un prodotto presentato in un annuncio come prezzo ridotto non può essere [...] lo stesso del «prezzo precedente» [cioè, il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti

⁴⁸ Cfr., *ex multis*, Tar Lazio, sez. I, 21 luglio 2023, n. 12340 e in termini analoghi Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520 e Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1820.

⁴⁹ Cfr. *ibidem* testualmente.

⁵⁰ Cfr. la comunicazione di rigetto degli impegni del 6 agosto 2025 e il rigetto dell'istanza di riesame della citata decisione sugli impegni, comunicato il 19 novembre 2025.

⁵¹

⁵² Cfr. il punto 2 della citata pronuncia.

la riduzione del prezzo, di cui all'articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE e di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del Codice del consumo] o essere addirittura superiore a esso⁵³.

Con la citata pronuncia, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, dunque, indicato che *“una riduzione di prezzo di un prodotto, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato [deve essere] determinata sulla base del «prezzo precedente»”*, di cui all'articolo 6-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/6/CE⁵⁴ e, conseguentemente nel diritto nazionale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del Codice del consumo (sottolineature aggiunte).

53. In particolare, secondo la citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Aldi*, la semplice indicazione, in annunci di riduzioni di prezzo, del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni *“senza che la riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo”* può risultare ingannevole per i consumatori, *“attraverso [la diffusione di] annunci di riduzioni di prezzo che non sono reali in contrasto con l'obiettivo stesso”* dell'articolo 6-bis, della direttiva 98/6/CE.

54. In proposito, l'impiego, in annunci di riduzioni di prezzo, di *claim* riguardanti la vantaggiosità dei prezzi indicati⁵⁵ e di *claim* che indicavano, almeno in due casi, una percentuale di sconto⁵⁶, diffusi tramite il Sito⁵⁷ e l'app Bernabei, è idoneo a indurre in errore il consumatore medio sulla convenienza dell'acquisto e, in particolare, sul fatto che Bernabei S.r.l. stia effettivamente praticando un prezzo inferiore rispetto a quello più basso a cui il prodotto è stato offerto in vendita negli ultimi trenta giorni. Dunque, il consumatore medio, tramite la diffusione dei predetti *claim* in annunci di riduzioni di prezzo, è indotto a ritenere che sussista *“uno specifico vantaggio”* rispetto al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) del Codice del consumo, analogamente al caso in cui la comunicazione commerciale contenga un espresso riferimento a uno “sconto” in percentuale determinato sulla base del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e/o, espressamente le diciture *“PROMOZIONE”* o simili.

(ii) Le comunicazioni commerciali diffuse tramite il Sito e l'app Bernabei

55. Nonostante l'invito a rimuovere i profili di scorrettezza di cui alla lettera di *moral suasion* del 12 luglio 2024, numerose indicazioni sugli annunci di riduzione di prezzo - diffuse tramite il Sito Bernabei (sia alle pagine “promozionali” <https://www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei> e <https://www.bernabei.it/offerte/30/> le cui immagini sono riportate al punto 16 del presente provvedimento sia, ad esempio, in quelle non espressamente “promozionali” dei vini bianchi e rossi) e l'app Bernabei - risultavano ancora scorrette alla data di avvio del presente procedimento e risultano tuttora scorrette⁵⁸. In proposito, i Professionisti pubblicizzavano e continuano a pubblicizzare come “in offerta” prodotti per cui i prezzi indicati come “promozionali” sono maggiori

⁵³ Cfr. *ibidem*, punto 27.

⁵⁴ Cfr. il dispositivo della citata pronuncia.

⁵⁵ Cfr. i *claim* sulla vantaggiosità dei prezzi pubblicizzati: *“L'offerta è servita”*, *“etichette di rara qualità alla portata di tutti”* e *“Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”*.

⁵⁶ Cfr. i *claim* *“Vini e liquori scontati del 30% e oltre”* e *“afferra l'extra-sconto del -30%”*.

⁵⁷ In proposito, si vedano, ad esempio, le pagine “promozionali” del Sito www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, www.bernabei.it/offerte/30/ e www.bernabei.it/champagne/?price=-30 (cfr. anche le rilevazioni effettuate, tra l'altro, il 5 maggio 2025, il 7 e il 27 novembre 2025, citate al punto 20 del presente provvedimento).

⁵⁸ Cfr., ad esempio, le rilevazioni effettuate il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025 sul Sito e sull'app Bernabei.

e/o uguali a quelli più bassi degli ultimi trenta giorni⁵⁹, contrariamente a quanto stabilito dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Aldi*.

56. In particolare, le percentuali di sconto pubblicizzate alle citate pagine “promozionali” del Sito Bernabei e dell'app *Bernabei* (ad esempio, “*Vini e liquori scontati del 30% e oltre*” e “*afferra l'extra-sconto del -30%*”⁶⁰) e i *claim* riguardanti la vantaggiosità dei prezzi indicati (“*L'offerta è servita*”, “*etichette di rara qualità alla portata di tutti*”⁶¹ e “*Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!*”⁶²) risultavano e continuano a risultare ingannevoli, non riferendosi al “*prezzo precedente*”, ovvero quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della (presunta) riduzione di prezzo.

Pertanto, diversamente da quanto indicato nelle difese dei Professionisti, in almeno due casi nella pagina “promozionale” del Sito Bernabei www.bernabei.it/offerte/30, era espressamente pubblicizzata una percentuale di sconto (come minimo del 30%)⁶³.

57. Inoltre, risultava ingannevole, sia nelle pagine “promozionali” sia in quelle “non promozionali” del Sito Bernabei e dell'app *Bernabei*, la contemporanea indicazione per numerosi prodotti pubblicizzati come in offerta: (i) del prezzo più basso degli ultimi trenta giorni “barrato”⁶⁴ (c.d. “*prezzo più basso*”); (ii) del prezzo di vendita attuale più elevato di quello più basso degli ultimi trenta giorni ma inferiore a quello di listino e (iii) del prezzo di listino “barrato” più elevato di quello attuale (c.d. “*prezzo di listino*”). Infatti, l'indicazione di un prezzo di listino “barrato” più elevato di quello attuale poteva indurre ingannevolmente il consumatore a ritenere che fosse in corso una promozione particolarmente vantaggiosa con sconti rilevanti (“*Vini e liquori scontati del 30% e oltre*” ed “*etichette di rara qualità alla portata di tutti*”), mentre tale circostanza non corrispondeva al vero essendo il prezzo “promozionale” di vendita di numerosi prodotti (cioè quello sopra definito come attuale) superiore e/o uguale al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Ciò contrastava con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella citata pronuncia *Aldi*.

58. Infine, nonostante i citati profili di scorrettezza e ambiguità nell'indicazione dei prezzi dei prodotti in offerta, sul Sito Bernabei e nell'app *Bernabei*, era indicato e continua a essere indicato che “*Su Bernabei.it i prezzi sono applicati in piena e totale trasparenza, nel rispetto della normativa europea*”.

⁵⁹ Cfr., ad esempio, “*Ribolla Gialla Baloc 2024*” al prezzo di “6,60 € - Prezzo più basso: 6,50 € - Prezzo di listino: 11,90 €”.

⁶⁰ Cfr. la pagina www.bernabei.it/offerte/30/, la cui immagine è riportata al punto 16 del presente provvedimento.

⁶¹ Cfr. la pagina www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei, la cui immagine è riportata al punto 16 del presente provvedimento.

⁶² Cfr. la pagina www.bernabei.it/champagne/?price=-30.

⁶³ Alla citata pagina era indicato: “*Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L'offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l'extra-sconto del -30%*” (cfr., ad esempio, le rilevazioni effettuate d'ufficio sul Sito Bernabei in data 5 maggio 2025 e in data 12 maggio 2025).

⁶⁴ Secondo gli Orientamenti, “[l'] articolo 6-bis [dir. 98/6] si applica alle dichiarazioni promozionali del professionista che annunciano una riduzione del prezzo”. A ciò segue, sempre negli Orientamenti, un'elencazione esemplificativa di alcune modalità tramite cui le riduzioni di prezzo possono essere comunicate ai consumatori, che comprende anche l'indicazione di “*un nuovo prezzo (inferiore) assieme al prezzo applicato in precedenza (più elevato). Il prezzo precedente può essere sbarrato. Ad esempio, «ora 50 EUR (in precedenza 100 EUR)» o «50 EUR/100 EUR»*”.

Le rilevazioni effettuate il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025

59. Sulla base delle rilevazioni effettuate in data 7 novembre 2025 e in data 27 novembre 2025, i Professionisti continuano a pubblicizzare, tramite il Sito e l'app Bernabei, prezzi “promozionali” superiori o pari al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni⁶⁵, contrariamente a quanto stabilito dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia UE nel caso *Aldi*.

Infatti, nelle pagine “promozionali” del Sito e dell'app Bernabei continuano a essere diffuse comunicazioni commerciali⁶⁶ che presentano come “in offerta” prodotti per cui i prezzi indicati sono maggiori o pari a quello più basso degli ultimi trenta giorni⁶⁷.

60. Pertanto, conformemente a quanto contestato in avvio, tramite il Sito e l'app Bernabei, i Professionisti continuano a diffondere comunicazioni commerciali scorrette riguardanti promozioni, prezzi e sconti di prodotti da essi commercializzati, in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

B) La condotta oggetto dell'integrazione oggettiva

61. La condotta, contestata nell'integrazione oggettiva, consiste nella diffusione/indicazione, tramite il Sito Bernabei, l'app Bernabei e i punti vendita “fisici” gestiti dai Professionisti, di informazioni ingannevoli e omissive sull'asserita convenienza dei prezzi praticati per le bevande alcoliche e non alcoliche da essi pubblicizzate e commercializzate come “in promozione”, trattandosi di prezzi “pieni” e/o di “listino” mai applicati ai consumatori o applicati a essi in maniera del tutto marginale e residuale, al di fuori dei periodi promozionali. In proposito, i citati “prezzi pieni” e/o di “listino”, che comparivano “barrati” sul Sito e sull'app Bernabei, riguardavano annunci di riduzione di prezzo⁶⁸.

Ciò anche in considerazione della rilevanza che assume, nelle scelte dei consumatori, l'effettiva applicazione di un “prezzo pieno” e/o di “listino” (peraltro barrato) come parametro/indice per determinare la convenienza di un prezzo “promozionale”/scontato e, dunque, per procedere o meno all'acquisto.

62. Sulla base delle risultanze istruttorie⁶⁹, quantomeno dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, i Professionisti hanno indicato sistematicamente “prezzi pieni” e/o di “listino” barrati, in concreto, raramente o mai applicati ai consumatori. A seguito dell'attuazione “volontaria” degli impegni completata, a detta dei Professionisti, il 15 settembre 2025, sarebbe stato eliminato ogni riferimento ai “prezzi di listino”⁷⁰.

⁶⁵ Cfr., ad esempio, le referenze indicate alla nota 16.

⁶⁶ Cfr. ad esempio, alla pagina promozionale “Champagne sotto i 30 €” (www.bernabei.it/champagne/?price=-30 con il claim “Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!”), era pubblicizzato come in promozione lo “Champagne Mumm Cordon Rouge Brut” a “**29,80 €**” con “Prezzo più basso: 28,50 € - Prezzo ordinario: 37,90 €” (grassetto aggiunto).

⁶⁷ Cfr., ad esempio, a partire dalla pagina promozionale <https://www.bernabei.it/offerte/promo/vini-bianchi-black-friday-2025/>, con il claim “Black week: Bianchi irresistibili a prezzi irripetibili”), era pubblicizzato come in promozione il vino “Gewürztraminer J.Hütte 2024” - “**BEST PRICE** - 10,20 € - È il prezzo più basso in 30 gg - Prezzo ordinario: 15,80 €”.

⁶⁸ Cfr. i punti 16 ss. del presente provvedimento.

⁶⁹ Cfr. docc. ispp. Bernabei S.r.l. nn. 16-20.

⁷⁰ Cfr. l'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni del 6 ottobre 2025, pag. 17.

L'indicazione dei predetti "prezzi pieni" e/o "di listino" barrati risulta idonea a indurre ingannevolmente i consumatori a ritenere sussistente una convenienza e un vantaggio economico - quanto al prezzo praticato al momento delle promozioni - invero fittizi e non realmente esistenti. In particolare, il citato "effetto aggancio" risulta ingannevole per i consumatori, basandosi sulla decettiva rappresentazione dell'asserito risparmio che essi avrebbero potuto ottenere acquistando i prodotti al prezzo praticato al momento della promozione.

63. A riprova di ciò, anche sulla base della documentazione ispettiva e delle risposte alle richieste di informazioni pervenute dai Professionisti, il numero dei prodotti venduti ai "prezzi pieni" e/o di "listino", indicati nel Sito e nell'app Bernabei e riportati nell'atto di avvio del procedimento, è del tutto marginale se non - in diversi casi - pari a zero. Ciò conferma la natura sostanzialmente ingannevole dei "prezzi pieni" e/o di "listino", indicati dai Professionisti sul Sito, sull'app Bernabei e nei negozi "fisici".

64. In particolare, secondo quanto indicato da Bernabei S.r.l. nella tabella (v. figura n. 3) con riferimento alle vendite *online* dei prodotti esemplificativamente citati in avvio e di quelli più venduti per categoria⁷¹, dal 1° aprile 2024 al 15 maggio 2025, non è stato venduto alcun esemplare a "prezzo pieno" e/o di "listino" delle seguenti referenze: vino "Ottocentenero Albinea Canali" (totale degli esemplari venduti unicamente a prezzo promozionale: **1.151**), "Birra Ichnusa 33cl" (totale degli esemplari venduti unicamente a prezzo promozionale: **20.172**) e bibita "Fever Tree Mediterranean Tonic Water" (totale degli esemplari venduti unicamente a prezzo promozionale: **41.616**)⁷². Inoltre, a dimostrazione del carattere assolutamente residuale delle vendite a "prezzo pieno" e/o di "listino" effettuate tramite il Sito e l'app Bernabei, per la referenza "Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi" sono stati venduti **3** esemplari a "prezzo pieno" e **43.018** a prezzo scontato/promozionale, su un totale di **43.021** bottiglie vendute; per la referenza vino "Chardonnay LeBoem 2024" è stato venduto **un solo esemplare** a "prezzo pieno" e **22.521** a prezzo scontato/promozionale, su un totale di **22.522** bottiglie vendute e per la referenza "Aperitivo Aperol 1Litro" è stato venduto **un solo esemplare** a "prezzo pieno" e **16.705** a prezzo scontato/promozionale, su un totale di **16.706** bottiglie vendute.

65. Come documentato dagli atti ispettivi e dalle risposte alle richieste di informazioni inviate dai Professionisti, i "prezzi pieni" e/o di "listino" (indicati in avvio d'istruttoria e diffusi *online*) risultano sostanzialmente "teorici", essendo invece applicati - in assenza di promozioni/scontistiche - i prezzi *fix* "prezzi continuativi in assenza di promo", sempre inferiori rispetto ai citati prezzi "pieni" e/o di "listino" di cui all'avvio d'istruttoria.

A mero titolo di esempio, per il vino "Müller Thurgau Boem 2023", in data 5 maggio 2025, sul Sito Bernabei, era indicato "Prezzo di listino: ~~11,90~~ €" (prezzo barrato)⁷³, mentre nel foglio *Excel* denominato "storico prezzi con IVA muller thurgau boem 2023 dal 2024 al 2025 B2C" il "prezzo continuativo in assenza di promo" applicato ai consumatori da Bernabei S.r.l. per questa referenza era di **9,60 €** e il prezzo "non promozionale" della medesima referenza, di cui agli "elenchi degli

⁷¹ In particolare, si tratta delle categorie vini bianchi, vini rossi, rosati, *champagne*, bollicine, *spirits*, birre e bibite.

⁷² Cfr. la tabella pervenuta da Bernabei S.r.l. e citata al punto 29 del presente provvedimento

⁷³ Cfr., ad esempio, l'immagine riportata al punto 16 del presente provvedimento.

storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025” (contenuti nella cartella “File A Storici prezzi copia”) pervenuti da Bernabei Liquori S.r.l., era parimenti di **9,60 €**⁷⁴.

Ulteriormente, per il vino “Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi”, in data 5 maggio 2025, sul Sito Bernabei, era indicato “Prezzo di listino: ~~7,90 €~~” (prezzo barrato), mentre nel foglio Excel denominato “storico prezzi con IVA brut millesimato lunazzi 2024-2025 B2C” il “prezzo continuativo in assenza di promo” applicato ai consumatori da Bernabei S.r.l. per questa referenza era di **6,30 €** (cfr. figura n. 2) e il prezzo “non promozionale” della medesima referenza, di cui agli “elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025” (contenuti nella cartella “File A Storici prezzi copia”) pervenuti da Bernabei Liquori S.r.l., era parimenti di **6,30 €**.

66. In proposito, la circostanza che i “prezzi continuativi in assenza di promo” applicati ai consumatori da Bernabei S.r.l. e i prezzi “non promozionali” della medesime referenze, di cui agli “elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025” applicati ai consumatori da Bernabei Liquori S.r.l., fossero uguali conferma ulteriormente quanto più volte indicato (e risultante dai verbali ispettivi), cioè che “la politica di prezzo/scontistiche/promozioni è la medesima per il sito www.bernabei.it, l'app Bernabei e i punti vendita fisici riconducibili anche a Bernabei Liquori S.r.l.”. Pertanto, risulta confermata anche l'unitarietà della strategia commerciale e di pricing adottata dai Professionisti.

C) Le risposte alle argomentazioni difensive dei Professionisti

67. In proposito, oltre a quanto osservato precedentemente, si rappresenta quanto segue.

(i) Diversamente da quanto sostenuto dai Professionisti, le rilevazioni effettuate d'ufficio con riferimento ad esempio alle referenze “Vino Spumante Brut Millesimato 2024 Lunazzi” al prezzo di “**4,90 €** - Prezzo più basso: ~~4,10 €~~ - Prezzo di listino: ~~7,90 €~~” e “Ribolla Gialla Baloc 2024” al prezzo di “**6,60 €** - Prezzo più basso: ~~6,50 €~~ - Prezzo di listino: ~~11,90 €~~” riguardano anche, rispettivamente, la pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei ove era altresì presente il seguente *claim* riguardante riduzioni di prezzo: “Selezionati da voi: **etichette di rara qualità alla portata di tutti**” e la pagina promozionale www.bernabei.it/offerte/30_ ove erano altresì presenti i seguenti *claim* riguardanti riduzioni di prezzo e recanti espressamente una percentuale di sconto: “**Vini e liquori scontati del 30% e oltre. L'offerta è servita: approfittane! Scorri la nostra selezione, scegli il prodotto, carica il carrello, afferra l'extra-sconto del -30%**”⁷⁵.

(ii) La circostanza che Bernabei S.r.l., nelle comunicazioni commerciali oggetto d'istruttoria, abbia confusoriamente indicato, tra gli altri elementi economici delle proprie offerte (seppur con minore evidenza rispetto al prezzo “promozionale”), il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni non esclude l'idoneità delle comunicazioni commerciali in esame a ingenerare nel consumatore la falsa convinzione dell'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo, secondo quanto *supra* indicato ai punti 54 ss. del presente provvedimento.

⁷⁴ Cfr., per altri esempi, quanto indicato ai punti 24 e 34 del presente provvedimento.

⁷⁵ Cfr., ad esempio, le rilevazioni effettuate d'ufficio sul Sito Bernabei in data 5 maggio 2025 e in data 12 maggio 2025.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dai Professionisti, la presenza dell'informazione riguardante il *"prezzo di listino"* non ha affatto *"natura residuale"* nelle scelte dei consumatori.

Quanto appena indicato vale certamente per le pagine "promozionali" del Sito e dell'app Bernabei⁷⁶ ove erano e/o sono pubblicizzati alcuni dei *claim* contestati riguardanti la vantaggiosità delle offerte⁷⁷ e la percentuale di sconto, ma deve ritenersi applicabile anche alle pagine non espressamente "promozionali" del Sito e dell'app Bernabei.

(iii) Diversamente da quanto sostenuto dai Professionisti, l'eliminazione, solo dal Sito del riferimento al *"prezzo di listino"* - a seguito dell'attuazione "volontaria" degli impegni completata, a detta dei Professionisti, il 15 settembre 2025⁷⁸ - non può certo sanare *ex post* l'indicazione (tramite il Sito, l'app Bernabei, nonché i negozi fisici e quantomeno dal 1° aprile 2024) di prezzi *"pieni"* e/o di *"listino"* sostanzialmente fittizi e, dunque, ingannevoli con riferimento alla convenienza dei prezzi promozionali praticati ai consumatori.

(iv) I Professionisti sostengono che un prezzo di listino non può essere considerato fittizio perché nessuno o pochi prodotti sono stati venduti a quel prezzo e che rilevarebbe il lasso temporale in cui un determinato prodotto è stato proposto al prezzo di listino.

Anzitutto, come sopra indicato, si ribadisce che nella documentazione ispettiva rinvenuta presso Bernabei S.r.l., i prezzi *"pieni/listino"* barrati, riguardanti le referenze esemplificativamente citate nell'atto di avvio e diffusi tramite il Sito e l'app Bernabei (cfr. figura n. 2), non erano nemmeno menzionati. In proposito, risultavano, invece, *"prezzi continuativi in assenza di promo"* più bassi dei predetti prezzi di listino barrati⁷⁹.

Inoltre, sempre riguardo alle predette referenze citate in avvio d'istruttoria, quello che Bernabei Liquori S.r.l. indica come *"prezzo pieno"* nei citati *"elenchi degli storici dei prezzi nel periodo 01.04.2024 - 15.05.2025"* era più basso del prezzo di listino "barrato" indicato negli annunci di riduzione di prezzo esemplificativamente citati nell'atto di avvio e diffusi online⁸⁰.

Pertanto, risulta che i Professionisti non hanno in alcun modo considerato i prezzi *"pieni/listino"* delle referenze, esemplificativamente citate in avvio e nell'integrazione oggettiva, nella definizione della loro strategia/programmazione di *pricing*, pur avendoli sistematicamente indicati nelle loro comunicazioni commerciali. Ciò conformemente a quanto da essi espressamente indicato nei verbali ispettivi sul carattere meramente *"teorico"* (e, dunque, non effettivamente praticato ai consumatori) dei prezzi *"pieni/listino"*⁸¹.

⁷⁶ Cfr., ad esempio, le pagine www.bernabei.it/offerte/30, www.bernabei.it/offerte/esclusive-bernabei e www.bernabei.it/champagne/?price=-30.

⁷⁷ Cfr., ad esempio *"Vini e liquori scontati del 30% e oltre"*, *"etichette di rara qualità alla portata di tutti"* e *"Cerca la tua etichetta preferita, approfitta delle offerte presenti sul sito e acquista online la tua bottiglia al miglior prezzo!"*.

⁷⁸ Cfr. l'istanza di riesame della decisione di rigetto degli impegni del 6 ottobre 2025, pag. 9.

⁷⁹ Cfr. il punto 24 del presente provvedimento.

⁸⁰ Cfr. i punti 33 ss. del presente provvedimento.

⁸¹ Cfr. *supra* i punti 22 e 25.

(v) Anche alla luce di tutti i citati elementi, la condotta contestata nel presente procedimento non può essere ritenuta non grave, semplicemente sulla base del fatto che i Professionisti non avrebbero consapevolmente “gonfiato” i prezzi di riferimento e non abbiano promosso offerte ingannevoli “a tempo”.

Inoltre, riguardo all’asserita assenza di una consapevole finalità di ingannare i consumatori, si ricorda che - per giurisprudenza amministrativa costante - ai fini dell’accertamento dell’illecito consumeristico i predetti elementi non rilevano⁸².

Infine, nemmeno rileva l’asserita assenza di pregiudizi per i consumatori causati dalle condotte in esame, essendo l’illecito consumeristico di mero pericolo⁸³.

VIII.4 Conclusioni

68. In conclusione, la pratica commerciale dianzi descritta, unitariamente posta in essere da Bernabei S.r.l. e da Bernabei Liquori S.r.l., risulta contraria alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile dai Professionisti (tra i più importanti operatori italiani del settore della vendita, *online* e tramite *store* “fisici”, di alcolici e di altre bevande) e idonea a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori, inducendoli ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Ciò tramite la diffusione ai consumatori di informazioni ingannevoli, ambigue e omissive riguardanti: (i) la presentazione - con riferimento all’indicazione dei prezzi - dei prodotti pubblicizzati *online* come “in promozione” e (ii) l’asserita convenienza dei prezzi “promozionali” praticati *online* e nei negozi “fisici”, prospettando una convenienza economica superiore rispetto a quella effettiva.

Pertanto, la pratica commerciale, complessivamente contestata nel presente procedimento, viola gli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del consumo.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

69. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

70. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

⁸² Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7852: “non è necessario, per garantire l’applicazione della direttiva n. 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, verificare la contrarietà alle regole di diligenza professionale [e] la presenza dell’intenzionalità”; si veda anche Tar Lazio, sez. I, 18 agosto 2023, n. 13368, (confermata da Consiglio di Stato n. 8520/2024) “deve osservarsi come al fine di configurare l’illecito de quo non sia necessaria una strategia d’impresa volta a ingannare i consumatori, trattandosi di fattispecie per le quali è sufficiente la colpevolezza del professionista. Quest’ultima va intesa come assenza della diligenza tipica che ci si può attendere da un’impresa analoga”.

⁸³ Cons. di Stato, sez. VI, n. 1953/2023. In Cons. di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 7852, è altresì precisato che “Le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di «pericolo», essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro libera determinazione”.

71. Ai fini della rilevante gravità della violazione, rilevano, da un lato, la scorretta presentazione dei prezzi nelle “promozioni” *online* di bevande alcoliche e non alcoliche diffuse dai Professionisti e, dall’altro, l’ambiguità e le omissioni informative riscontrate nelle modalità di rappresentazione dell’asserita convenienza dei prezzi praticati per i prodotti pubblicizzati come “in promozione”, sia con riferimento ai canali *online* sia presso i negozi “fisici”. In proposito, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate, in tali contesti, si presenta particolarmente stringente, considerato che il prezzo e gli sconti effettivamente praticati risultano essere tra gli elementi essenziali in grado di condizionare il consumatore nell’assumere o meno una decisione di natura commerciale.

72. Riguardo alle condizioni economiche di Bernabei S.r.l. e di Bernabei Liquori S.r.l., sulla base dei bilanci 2024, Bernabei S.r.l. ha ottenuto ricavi per oltre 31 milioni di euro, ha indicato un MOL positivo per il 2024 (euro [1.000 - 8.000]) e un utile di esercizio, al netto delle imposte, di oltre euro 195.000, mentre Bernabei Liquori S.r.l. ha ottenuto ricavi per oltre 62 milioni di euro, ha indicato un MOL positivo per il 2024 (euro [500.000 - 4.000.000]) e un utile di esercizio, al netto delle imposte, di oltre euro 500.000.

Riguardo all’eccezione sollevata da Bernabei Liquori S.r.l., per cui nella determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa dovrebbe tenersi conto unicamente delle vendite ai consumatori (che costituirebbero una parte minoritaria del fatturato della Società) e non anche di quelle effettuate a professionisti, si rileva che, secondo giurisprudenza amministrativa costante, anche al fine di assicurare l’effetto deterrente della sanzione, rileva il fatturato complessivo realizzato dal professionista⁸⁴.

73. Per quanto riguarda la durata della violazione, tenuto conto degli elementi documentali disponibili in atti, l’unitaria pratica commerciale scorretta è stata posta in essere da Bernabei S.r.l. e da Bernabei Liquori S.r.l. quantomeno a decorrere dal 1° aprile 2024 ed è ancora in corso limitatamente alle condotte oggetto dell’avvio d’istruttoria⁸⁵, le quali non risultavano cessate alla data di comunicazione di contestazione degli addebiti⁸⁶ né tantomeno da quanto risulta nelle stesse difese dei Professionisti. Come sopra indicato, la spontanea attuazione, da parte di Bernabei S.r.l., delle misure contenute nella proposta di impegni non ha consentito neppure la rimozione dei profili di scorrettezza oggetto dell’avvio riguardanti la presentazione dei prezzi “promozionali”, diffusi tramite il Sito e l’app Bernabei⁸⁷.

74. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. in 400.000 euro

⁸⁴ Cfr. Tar Lazio, 30 giugno 2014, n. 8401, secondo cui “*va escluso che l’Autorità debba riferirsi esclusivamente al fatturato afferente alle linee di produzione oggetto di esame, anziché alla complessiva dimensione e potenzialità economica dell’impresa, atteso che tale limitazione dell’apprezzamento in ordine alle condizioni economiche dell’agente non trova riscontro nelle previsioni normative di riferimento*”; cfr. nei medesimi termini Consiglio di Stato, 7 ottobre 2022, n. 8614.

⁸⁵ Infatti, sulla base della risposta pervenuta da Bernabei S.r.l. il 30 giugno 2025, i Professionisti hanno applicato “*prezzi pieni*” e/o di “*listino*”, dei prodotti pubblicizzati, sostanzialmente fittizi quantomeno dal 1° aprile 2024 e, alla data del 7 e del 27 novembre 2025, tramite il Sito e l’app Bernabei, risultano ancora diffuse comunicazioni commerciali che presentano come “*in offerta*” prodotti per cui i prezzi indicati come “*promozionali*” sono maggiori o uguali a quelli più bassi degli ultimi trenta giorni.

⁸⁶ Cfr. il punto 46 della comunicazione di contestazione degli addebiti e le rilevazioni effettuate sul Sito e sull’app Bernabei in data del 7 e del 27 novembre 2025.

⁸⁷ Cfr. il punto 20 del presente provvedimento.

(quattrocentomila euro), anche in ragione della parziale cessazione anticipata della pratica commerciale scorretta, limitatamente alle condotte di cui all'estensione oggettiva del procedimento. Il predetto ammontare della sanzione irrogata a Bernabei S.r.l. e a Bernabei Liquori S.r.l. risulta funzionale a garantirne il necessario carattere di deterrenza, tenuto anche conto della gravità e della durata della pratica commerciale accertata.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere dalle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre i consumatori ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalla società Bernabei S.r.l. e dalla società Bernabei Liquori S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, del Codice del consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare in solido alle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro (quattrocentomila euro);

c) che i Professionisti comunichino all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 8 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
